

**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA****REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. RG. 2706/2017, vertente:

TRA

Fallimento D [REDACTED] s.p.a., in persona dei Curatori p.t., rapp.to e difeso dagli Avv. ti Francesco Dimundo, Francesco Macario e Vincenzo Ruggiero;

ATTORE**E**

Fallimento D [REDACTED] società di fatto e dei soci illimitatamente responsabili [REDACTED]
[REDACTED], in
persona dei Curatori p.t., rapp.to e difeso dagli Avv. Avv. ti Francesco Dimundo, Francesco Macario e Vincenzo Ruggiero;

INTERVENTORE**CONTRO**

[REDACTED] S.p.A. quale successore per
incorporazione della BANCA [REDACTED] S.p.A. (ora [REDACTED]
[REDACTED] S.p.A.), in persona del legale rapp.te p.t. e ai sensi dell'art. 111 c.p.c. di
[REDACTED] BANCA S.p.A., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti [REDACTED]
e [REDACTED] elett.te dom.ti in [REDACTED]

CONVENUTA**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con citazione ritualmente notificata, la Curatela del fallimento D [REDACTED]
[REDACTED] s.p.a. ha convenuto in giudizio la Banca [REDACTED] s.p.a. (in

seguito BPA) chiedendo di accertare “la responsabilità della convenuta Banca [REDACTED] [REDACTED] per aver colposamente agevolato, in concorso con gli amministratori di diritto e di fatto della fallita D [REDACTED] s.p.a., le operazioni illecite relative al prestito obbligazionario irregolare meglio descritte in atti, da questi dolosamente commesse in danno della fallita medesima e dei suoi creditori?”, e per l’effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni così cagionati alla fallita ed alla massa dei creditori, quantificabili nell’importo di euro 18.687.195,00 ovvero nella minore o maggiore somma che il Tribunale vorrà liquidatore, ove occorra anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo”.

Nella propria domanda l’attrice ha premesso che: - la D [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. (di seguito, per brevità, “D [REDACTED]” o “DCN”), costituita nel 1969 da [REDACTED], aveva quale oggetto sociale “l’esercizio dei trasporti marittimi per vie d’acqua con navi di proprietà e/o di terzi e l’acquisto, la vendita, la costruzione, la trasformazione, la demolizione, l’armamento, la gestione, la localizzazione e il noleggio in ogni sua forma e tipo di navi”; - dalla sua costituzione sino alla dichiarazione di fallimento le famiglie [REDACTED] [REDACTED] ne avevano detenuto, direttamente o tramite di società agli stessi riconducibili, la totalità delle quote societarie in misura paritaria; - l’operatività della DCN ed i relativi risultati economici erano stati influenzati dal contesto internazionale e dall’andamento dei mercati di riferimento, in particolare dall’indice BDI che precipitava nell’anno 2008, con una perdita di oltre il 90%; - alla situazione economica e finanziaria della società, già deteriorata nel 2009 in conseguenza di marginalità economiche decrescenti, si aggiungeva, nell’anno 2012, la ricognizione delle passività collegate all’emessa circolazione di certificati obbligazionari irregolari e fuori bilancio, per effetto della quale la DCN iscriveva nella situazione patrimoniale al 31.12.2011 un fondo rischi ed oneri per 725 milioni di euro, così registrando una perdita di esercizio pari a euro 843 milioni ed un patrimonio netto negativo di euro 845 milioni; - a fronte di tali dati di bilancio, con sentenza del 2.5.2012, il Tribunale di Torre Annunziata ne dichiarava il fallimento che produceva conseguenze sociali ed economiche disastrose, poiché il dissesto coinvolgeva, anche, tredicimila piccoli risparmiatori, con un danno complessivo stimato in 1 miliardo di euro circa, risultante dallo stato passivo dichiarato esecutivo il 30.10.2014, composto per circa 800 milioni di euro dai crediti dei cd. obbligazionisti irregolari; - le vicende che avevano condotto

al dissesto della società erano state ricostruite nell'ambito del procedimento penale n.38454/2012 iniziato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, grazie alle indagini condotte ed alla documentazione raccolta dalla Guardia di Finanza, poi proseguito, a seguito di declaratoria d'incompetenza, dalla Procura della Repubblica di Roma, ove venivano indagati e poi imputati i membri delle tre famiglie di armatori, [REDACTED], in qualità di amministratori, anche di fatto, della DCN, per numerosi reati, tra cui quelli relativi e connessi al presente giudizio di raccolta abusiva del risparmio tra gli investitori, realizzata mediante l'utilizzo di 18 conti correnti bancari aperti presso diversi istituti di crediti, tra cui la BPA, ed intestati al socio fondatore ed amministratore unico della DCN, M [REDACTED] I [REDACTED], nonché ad altri soggetti riconducibili alla società, su cui erano transitate le ingenti somme corrisposte da un elevatissimo numero di piccoli risparmiatori che, nel corso del tempo, avevano creduto di investire in quella che all'epoca era una delle maggiori società armatoriali d'Europa; - il procedimento penale si era concluso con la sentenza n. 12113/14 resa dal Tribunale di Roma che condannava i membri delle famiglie [REDACTED] per i reati di bancarotta per distrazione ed abusiva raccolta del risparmio, pronuncia poi confermata in Appello ed in Cassazione; - dalla ricostruzione condotta in sede penale, confermata dalle sentenze di condanna, era emerso che il dissesto della società era dipeso dall'esposizione debitoria relativa al prestito obbligazionario "fuori bilancio", gestito in parallelo rispetto ai titoli al portatore regolarmente emessi dalla DCN e realizzato con un sistema di finanziamento basato su titoli di debito non riportati nei bilanci e nella documentazione societaria (cd. certificati obbligazionari fuori bilancio o irregolari); il danaro veniva raccolto e movimentato su numerosi conti correnti bancari, distinti da quelli societari ed intestati a M [REDACTED], come persona fisica, e non quale amministratore unico della società; - le indagini condotte dalla GDF, le verifiche svolte dai Curatori e, su incarico di questi ultimi, dalla società D [REDACTED] avevano consentito di appurare che, nel 2012, il debito relativo al prestito obbligazionario irregolare era pari a circa 723 milioni di euro; - il consulente incaricato dalla Curatela, dopo aver analizzato le movimentazioni effettuate dal 2005 al 2012 sui 18 conti correnti intestati a I [REDACTED] riscontrava che *"presentavano analogie nel senso che le operazioni erano rappresentate da accrediti di assegni ed addebiti per rimborsi"*, *"si trattava, in sostanza, di conti dedicati esclusivamente a queste operazioni ossia alla gestione dei rapporti derivanti dal prestito obbligazionario irregolare e del tutto diversi rispetto ad altri*

che presentavano una normale operatività (pagamenti di utenze o altro). Detti conti presentano 61.700 movimentazioni complessive nel periodo di riferimento, di cui 50.645 bonifici, emissioni di assegni e versamenti di assegni ricondotti al prestito e circa 11.000 movimenti residui costituiti da commissioni, spese varie movimenti di accrediti dalle fiduciarie...”; - dalle verifiche condotte era emerso che le modalità di sottoscrizione dei certificati obbligazionari “fuori bilancio” presentavano formalmente caratteristiche simili a quelle previste per i prestiti obbligazionari regolari, le principali divergenze si riscontravano in termini di gestione e di flessibilità dell’investimento, in particolare i soggetti incaricati a gestire i rapporti con gli investitori, rilasciavano ai privati un titolo/modulo prestampato recante un codice alfanumerico, la denominazione della società fallita e la firma dell’amministratore unico, M [REDACTED] e venivano compilati per la parte inerente all’importo sottoscritto e la scadenza, il pagamento dell’importo sottoscritto avveniva o con assegni bancari o circolari o con bonifici oppure in contante; - come confermato anche dalla sentenza penale di condanna, il danaro raccolto irregolarmente affluiva esclusivamente sui conti correnti personali di M [REDACTED] e tramite i medesimi conti personali avveniva il pagamento degli interessi o il rimborso agli investitori; - la gestione del prestito obbligazionario irregolare era stata svolta con l’ausilio di dipendenti della DCN o della D [REDACTED] Holding che provvedevano a registrare le operazioni concluse con i privati, previa identificazione degli stessi e dell’importo sottoscritto, su un archivio informatico, di cui non vi era traccia nella documentazione sociale; - la diffusione tra il pubblico, sia pure locale, di tale tipo di investimento era dovuta alla convenienza del tasso d’interesse all’epoca riconosciuto e dalla notorietà della solidità economica della società armatoriale gestita, da oltre quarant’anni, dalle famiglie [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] di cui molti investitori avevano altresì conoscenza diretta; - la commistione tra la tipica e lecita attività armatoriale svolta dalla società fallita, - finanziata anche con l’emissione di prestiti obbligazionari regolari-, e l’illecita attività finanziaria relativa al prestito obbligazionario irregolare, aveva consentito la raccolta abusiva del risparmio di cui non vi era alcun riscontro nelle scritture e nelle casse sociali; - l’emersione del prestito obbligazionario illegittimo, formalmente emesso dalla DCN, iniziò a profilarsi a seguito della dichiarazione di fallimento della società Dimaiolines, - altra società armatoriale che, - come si è poi appurato-, emetteva obbligazioni irregolari con modalità simili alla D [REDACTED], il che suscitò preoccupazione nei risparmiatori, che, nel gennaio del 2012, richiesero alla

DCN attestazioni dell'investimento eseguito, senza ricevere risposta dalla società, non risultando alcunchè nella relativa documentazione; - a fronte di tali episodi, nel gennaio del 2012, l'amministratore unico della D[REDACTED] Holding (socio unico della DCN) presentava una denuncia in cui rappresentava di aver appreso dell'esistenza di certificati obbligazionari al portatore in apparenza emessi dalla DCN ma, da verifiche contabili, non risultavano movimentazioni economiche relative ad obbligazioni ulteriori rispetto a quelle regolarmente emesse e collocate dalla società, per cui chiedeva di accertare l'entità del fenomeno; - in data 3.2.2012, tramite un comunicato stampa, venivano resi noti i problemi finanziari della DCN conseguenti all'emersa circolazione di certificati obbligazionari emessi al di fuori delle regolari procedure societarie e, per questo, irregolari; per aver contezza dell'effettiva esposizione debitoria, la DCN, in persona del suo nuovo amministratore, avviava una procedura di ricognizione dei portatori di certificati di tipo obbligazionario per appurare la propria capacità di rimborso; - l'attività di cd. censimento, avviata dal nuovo amministratore della DCN, nominato in data 28.1.2012, consentiva di accertare, sebbene in modo approssimativo, un'esposizione debitoria correlata al prestito obbligazionario fuori bilancio pari a circa 724 milioni, che veniva denunciato alla GDF il 30.3.2012; - sulla base di tali fatti, veniva applicata agli amministratori di diritto e di fatto della società la misura cautelare custodiale per il reato di abusiva raccolta del risparmio, esercitata in violazione della normativa dettata dal codice civile, fattispecie contemplata dagli artt. 11-130 gl. 385/1993 (tub) e di distrazione dei fondi così raccolti, siccome irreperibili nella contabilità e nel patrimonio sociale.

Assume la Curatela che: - il descritto modus operandi del prestito obbligazionario irregolare e fuori bilancio prevedeva e presupponeva l'essenziale supporto dei servizi di conto corrente erogati dalle filiali locali delle banche, infatti, come accertato in sede penale e civile, per l'illecita raccolta del danaro, la custodia e la movimentazione dei fondi, gli autori degli illeciti si erano sempre avvalsi dei servizi di conto corrente; - le banche erogatrici di detti servizi erano in posizione di conoscenza o, almeno, di conoscibilità, usando l'ordinaria diligenza, di tale attività illecita dolosa, le cui modalità esecutive presentavano inequivocabili indicatori di anomalie (quali: entità, notorietà locale delle operazioni di emissioni di titoli obbligazionari fuori bilancio; numero di investitori; volume e frequenza degli assegni circolari e bonifici negoziati sui conti correnti intestati alla persona dell'amministratore unico di DCN per la raccolta abusiva

che le banche subivano la concorrenza di società armatoriali che offrivano rendimenti superiori a quelli di mercato, tra cui la D [REDACTED] s.p.a. di Torre del Greco e che le informazioni assunte dai responsabili delle principali banche sulla piazza di Torre del Greco confermavano le notizie di una intensa raccolta di risparmio tra il pubblico da parte della D [REDACTED], tramite l'emissione di prestiti obbligazionari; - nel 2001 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata richiedeva all'Ufficio Italiano Cambi di Banca d'Italia, nell'ambito di un procedimento per reati di abusiva raccolta del risparmio (130 tub) e falso in bilancio, informazioni in ordine alla DCN ed all'amministratore della società M [REDACTED]; - nel 2002 la Banca d'Italia inoltrava alla Procura della Repubblica, tramite la Guardia di Finanza, una denuncia ex art. 331 c.p.p. con la quale segnalava la notizia di una intensa attività di raccolta del risparmio eseguita mediante l'emissione di titoli obbligazionari dalla D [REDACTED] (doc. 11). Dalla relazione emergeva altresì che: - tra il 1999 ed il 2010 erano pervenute alla Banca d'Italia, prima presso il soppresso Ufficio Italiano Cambi (UIC) e, poi, dal 2008 presso l'Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF), 14 segnalazioni di operazioni sospette riguardanti movimentazioni anomale sui conti correnti personali dei titolari della DCN; - nel 2001 erano pervenute all'UIC, da parte di alcune banche, segnalazioni di operazioni sospette a carico di I [REDACTED], amministratore unico della fallita e di altre persone collegate alla società, che rappresentavano una possibile attività finanziaria illecita; - nelle segnalazioni, eseguite prima del 2011, gli intermediari evidenziavano movimentazioni finanziarie sui conti correnti personali di M [REDACTED] consistenti nel frequente versamento di assegni e ricezioni di bonifici provenienti da persone fisiche per importi non particolarmente rilevanti, cui corrispondevano ricorrenti emissioni di assegni e bonifici, sempre a favore di persone fisiche ma diverse dagli emittenti; - per gli intermediari segnalanti, questo tipo di operatività avrebbe potuto trovare riscontro economico nella negoziazione di obbligazioni emesse dalla DCN che l'amministratore avrebbe collocato a terzi, a cominciare dai suoi dipendenti o loro familiari. Il I [REDACTED] aveva pertanto utilizzato i propri conti personali, invece di quelli della società, raccogliendo fondi da soggetti privati e tale circostanza era confermata dall'osservazione dei conti della DCN che non risultavano significativamente movimentati. Di analogo tenore erano le segnalazioni presentate nel periodo 2011/12 che facevano altresì riferimento alla possibile finalità di distrazioni di fondi prima dell'apertura della procedura concorsuale della società e, in tre casi, gli intermediari

avevano chiesto la sospensione dell'operazione, poi accordata dall'UIF. Sempre dagli approfondimenti condotti dall'UIF sulle operazioni sospette aventi ad oggetto la DCN, emergeva la criticità di strutture societarie estere con a vertici un trust o altro strumento negoziale che rendeva difficoltosa l'identificazione del titolare effettivo del rapporto. Dal documento risultava inoltre che le azioni della D [REDACTED] Holding erano interamente possedute dalla [REDACTED], società Lussemburghese, la cui proprietà era riconducibile a tre trusts i cui disponenti risultavano collegati agli indagati.

A dire della Curatela il suddetto rapporto informativo di Banca d'Italia dimostrava che la raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata dal M [REDACTED], in concorso con altri, a nome della DCN era caratterizzata da notorietà locale, dal pagamento di tassi vantaggiosi tali da ingenerare la convinzione che la DCN fosse una sorta operatore finanziario concorrente alle banche.

Per quanto attiene il ruolo svolto dalle banche in generale e dalla convenuta in particolare, assume la Curatela che nell'illecita attività di raccolta e di gestione di danaro tra il pubblico, - principale causa del dissesto della DCN e di danno ai suoi creditori-, gli istituti di credito, tra cui la convenuta, avevano avuto un ruolo cruciale, in quanto, come accertato in sede penale, la raccolta del danaro, così come il rimborso dei finanziamenti e/o la corresponsione degli interessi, era avvenuta tramite titoli di pagamento (assegni, bonifici) versati e/o prelevati da diversi conti correnti intestati a I [REDACTED] ed utilizzati allo scopo e, per quanto in particolare attiene la banca convenuta, il conto corrente a tali fini dedicato era quello n. 10700 intestato a M [REDACTED] ed aperto presso la filiale di Torre del Greco (n. 355).

In merito alla raccolta abusiva del risparmio, il 14 maggio 2012, la Curatela fallimentare aveva affidato a D [REDACTED] l'esame degli estratti contabili acquisiti nel corso delle indagini penali dalla GDF, per ricostruire gli spostamenti patrimoniali ivi registrati, la dimensione quantitativa e qualitativa della raccolta realizzatisi nel periodo che va dal 2005 al 2012.

Il consulente della Curatela, esaminando le movimentazioni dei conti correnti aperti da I [REDACTED], aveva identificato quelle riconducibili al cd. prestito obbligazionario fuori bilancio, che registravano movimentazioni pari a complessivi 387,3 milioni in uscita (per rimborsi) e 192.60 milioni in entrata (per raccolta). Il numero delle operazioni bancarie poste in essere presso il conto aperto presso la BPA, riconducibile al prestito obbligazionario irregolare, era risultato pari a 5.051, per un complessivo ammontare di

euro 57.239.394 di cui euro 38.552.199 per movimentazioni in uscita (per rimborsi) ed euro 18.687,195 in entrata (per raccolta).

L'elevatissimo numero di operazioni registrate sul conto (per accrediti ed addebiti) connessi alla raccolta ed al rimborso del prestito, a dire dell'attrice, conferma il ruolo centrale assunto dai servizi resi dalle banche, tra cui la BPA, nella "gestione" della vicenda.

In base a tale ricostruzione la Curatela ha contestato alla banca convenuta di aver agevolato, tramite i propri servizi, la gestione della raccolta irregolare poiché essa oltre a svolgere un ruolo di garanzia ed offrire una percezione di affidabilità dell'investimento aveva permesso: - d'incassare le somme versate dagli investitori all'atto della sottoscrizione ed il rinnovo dei certificati irregolari ricevendo gli assegni bancari e circolari e bonifici in entrata disposti da soggetti terzi senza apparente nesso di causalità con il titolare del conto; - il rimborso del capitale sottoscritto e la liquidazione degli interessi, rilasciando carnet e consentendo l'emissione di assegni bancari e circolari nonché disposizioni di bonifici in uscita a favore di soggetti terzi con cui il titolare del conto non risultava legato, in apparenza, da alcun rapporto di natura commerciale; - di ricevere ingenti risorse finanziarie da parte di società fiduciarie che, sistematicamente, disponevano, sui citati conti, movimentazioni in entrata per importi significativi.

In altri termini, gli istituti di credito avevano svolto il ruolo di crocevia del danaro di provenienza illecita, in fase tanto di raccolta quanto di rimborso, assumendo un ruolo indispensabile per la gestione operativa di movimentazioni di danaro di dimensioni enormi che appariva agli investitori come una legittima operazione finanziaria, mentre si trattava, - nella consapevolezza degli istituti di credito-, di un' emissione di titoli illegittima, creata e condotta in violazione delle regole societarie e fuori bilancio ed avallata dalla condotta delle banche che, in tal modo, avevano partecipato alla condotta illecita, consentendo la distrazione delle somme dai conti societari a vantaggio dei responsabili di quelle condotte, tra cui M , con conseguente danno al patrimonio sociale ed ai suoi creditori.

Ad ulteriore dimostrazione della conoscenza o conoscibilità dell'attività illecita da parte della banca BPA la curatela evidenzia che gli importi transitati sul conto personale di M  erano di gran lunga superiori al debito inerente al prestito obbligazionario regolare, rilevabile dai bilanci di DCN, per cui la banca non poteva

non sapere che quelle ingenti movimentazioni sul conto corrente di M [REDACTED] non erano riconducibili ad operazioni legittime, con ciò divenendo corresponsabile del danno subito dai creditori sociali, per aver consentito che, attraverso i conti, si realizzassero operazioni finanziarie pregiudizievoli per il patrimonio sociale della fallita. La conoscenza della banca e/o la conoscibilità, usando l'ordinaria diligenza bancaria, delle illecite movimentazioni finanziarie sarebbe altresì dimostrata da una serie di elementi, quali: - la tipologia e l'ingente numero di operazioni, in entrata ed in uscita, registrate sul conto corrente, molte di importo significativo, effettuate in assenza di un'attività economicamente rilevante svolta dal titolare del conto nonché a favore di terzi e/o da terzi a favore di M [REDACTED] in assenza di rapporti personali, commerciali o di altro genere, - l'assiduo ricorso a strumenti di debito (assegni bancari e circolari, bonifici) per ingenti importi, non coerenti, per quantità, con l'attività svolta dal titolare del conto.

Dalle verifiche svolte dalla D [REDACTED] era emerso che il 91,6% del danaro raccolto era stato gestito tramite istituti di credito, tra cui BPA, sul cui conto erano transitate operazioni di raccolta per euro 18.7 milioni, corrispondenti al 10% del totale; - le causali riportate sugli estratti conto fornivano informazioni chiaramente correlate al prestito irregolare quali : “sottoscrizione e rinnovo di prestito obbligazionario”, disposizioni di pagamento con indicazioni della denominazione “D [REDACTED]”, entrate finanziarie con riferimenti a “aumento capitale” e “investimento”.

In diritto l'attrice assume che: - l'azione promossa si svolge nella duplice dimensione della responsabilità della banca convenuta: (a) di natura aquiliana ex art. 2043 c.c., per concorso colposo in delitto doloso, produttiva di responsabilità e di danno risarcibile; (b) di natura contrattuale, per inadempimento nei confronti del cliente (la società fallita e/o del fallito M [REDACTED]), in quanto la condotta della banca non era stata conforme agli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

La curatela contesta, in sintesi, sotto il profilo della responsabilità extra contrattuale la colpa in omettendo della banca per non aver osservato e, quindi, violato la disciplina che regola il sistema bancario e in tal modo concorso colposamente nel fatto doloso commesso dai gestori della società, consistente nella distrazione patrimoniale – certa sotto il profilo materiale-, causativa di danno al patrimonio sociale ed ai creditori sociali e/o sotto il profilo della responsabilità contrattuale, la violazione da parte dell'istituto

di credito degli obblighi contrattuali sulla stessa incombenti per aver eseguito e consentito operazioni bancarie anomale e dannose per il correntista.

Al riguardo espone che le banche soggiacciono ad una serie di obblighi di Bank regulatory compliance (B.R.C.) posti a presidio della integrità, legalità e trasparenza del sistema bancario e della correttezza dei comportamenti degli operatori bancari, finalizzati a tutelare non solo i clienti ma la generalità dei terzi, la cui osservanza è volta a preservare il cd. “ordine pubblico economico” e la fiducia nei mercati e nelle istituzioni finanziarie.

A dire della curatela: - nel caso di specie, in considerazione delle circostanze di fatto che avevano caratterizzato l'operatività bancaria sottostante al prestito obbligazionario “fuori bilancio” della D[REDACTED], il principio di B.R.C. rilevante va individuato nel cd. “divieto di abuso criminale dei servizi bancari” sancito dal “principio 29” previsto dal codice dei “principi fondamentali per una effettiva vigilanza bancaria” emanato dal Comitato di Basilea sulla Vigilanza bancaria, edizione 2012 che aggiorna e sostituisce le due precedenti edizioni del 1997 e del 2006 (da cui il divieto era già desumibile), in virtù del quale *“l'Autorità di vigilanza prevede che le banche debbano dotarsi di politiche e processi adeguati, incluse rigorose regole di adeguata verifica della clientela, al fine di promuovere alti standard morali e professionali nel settore finanziario e prevenire che le banche possano essere utilizzate volontariamente o involontariamente per attività criminali;”* - nello stesso codice, nella sezione esplicativa del BCP 29 del 2012 (così come nei previgenti BCP 15 del 1997 e BCP 10 del 2006), si precisa che il principio guida del divieto di abuso criminale dei servizi bancari/finanziari esige dalla banca un approccio proattivo contro il “*financial crime*”, a preferenza di uno meramente reattivo, nel senso che l'osservanza di detto principio-guida *“include la prevenzione e la scoperta di attività criminali, nonché la segnalazione di tali attività sospette alle competenti autorità”*; - la direttiva “*Customer due diligence for banks*” (*Adeguata verifica della clientela per le banche*), emessa nel 2001 sempre dal Comitato di Basilea sulla Vigilanza Bancaria, al paragrafo 9 chiarisce che le “*KYC procedures (Know-Your Customer/Conosci il tuo cliente*, procedure di adeguata verifica della clientela, quando sono “adeguate *“...aiutano a proteggere la reputazione delle banche e l'integrità dei sistemi bancari, riducendo la probabilità che le banche diventino veicoli per la commissione di atti di criminalità finanziaria ovvero vittime di criminalità finanziaria e soffrano conseguenti danni reputazionali...;* - il BCP 29 del 2012 (così come i previgenti BCP 15 del 1997 e BCP 10 del 2006) fissa: a) un divieto assoluto e generale di abuso dei servizi bancari/finanziari per la

commissione di attività criminali (una banca non può mai essere un veicolo per la commissione di atti di criminalità finanziaria, neppure a titolo di agevolazione colposa);

- b) uno standard minimo di diligenza professionale del buon banchiere, stabilendo una specifica regola cautelare di approccio proattivo contro il *financial crime*, basato sull'adozione ed efficace attuazione di un sistema di controllo interno e di gestione di rischi idoneo a: identificare, valutare e prevenire o ridurre il rischio che la banca sia utilizzata, volontariamente o meno, per attività criminali; a scoprire tali attività criminali; segnalarle alle competenti Autorità ed infine a chiudere qualsiasi rapporto bancario continuativo se questo, anche sulla base di indicatori di anomalia fissati dall'Autorità di Vigilanza (Banca Centrale), risulti incompatibile con il divieto di abuso criminale dei sistemi bancari/finanziari e comporti un qualsiasi coinvolgimento della banca in attività criminali del clienti, anche solo a titolo di agevolazione colposa; - tale principio, pone a presidio della integrità, legalità e trasparenza dell'attività bancaria ed a tutela della collettività, dunque, non solo dei clienti della banca ma anche dei terzi non in rapporti contrattuali con la banca; - comporta, in caso di violazione, una responsabilità professionale della banca verso i terzi, qualora la banca, nella erogazione e gestione dei servizi bancari-finanziari, incorra in agevolazione colposa di attività criminali perpetrate dal cliente in danno di terzi, conosciute o conoscibili usando l'ordinaria diligenza professionale del buon banchiere, anche con l'ausilio di indicatori di anomalia diffusi dall'Autorità di Vigilanza.

Prosegue ancora la Curatela che i principi di Basilea, sopra indicati, prevedono inoltre una serie di misure minime di diligenza professionale nella prevenzione dei rischi di abuso dei sistemi bancari-finanziari per la commissione di attività criminali, che forniscono uno standard oggettivo di valutazione ex ante della condotta bancaria, alla stregua del quale verificare se al tempo dei fatti erano state adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno. Si tratta, in particolare, delle misure che prevedono di: comunicare al personale della banca dichiarazioni di principio sugli standard morali e professionali da osservare nella prestazione dell'attività lavorativa, normalmente attuata attraverso l'adozione di un Codice Etico della Banca; - implementare politiche e processi aziendali intesi a promuovere alti standard morali e professionali propri del settore finanziario ed a prevenire che la banca ed i suoi servizi siano usati volontariamente o meno per la commissione di attività criminali; - includere nelle politiche e processi aziendali adottati misure dirette alla prevenzione delle attività

criminali, alla loro scoperta ed alla loro segnalazione alle competenti autorità siano esse sospette o attuali; - adottare adeguati sistemi di controllo per prevenire, identificare e segnalare potenziali abusi criminali dei servizi bancari-finanziari incluse le attività criminali di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; - designare un responsabile competente a ricevere le segnalazioni di potenziali abusi dei servizi bancari-finanziari, incluse transazioni sospette, con le conseguenti valutazioni e determinazioni del caso; - definire la procedura di adeguata verifica della clientela, in modo che sia integrata nel sistema di gestione del rischio e preveda (i) una politica di accettazione del cliente, intesa ad identificare previamente i rapporti che la banca non accetterà di intrattenere (ii) l'identificazione del cliente, la verifica dei dati acquisiti e i programmi di controllo costante in corso di rapporto continuativo, che includano accertamenti sul titolare effettivo e sullo scopo e sulla natura del rapporto, nonché revisioni basate sul rischio dirette ad assicurare dati aggiornati e rilevanti; (iii) il monitoraggio e il riconoscimento di operazioni inusuali o potenzialmente sospette da segnalare; (iv) la verifica rafforzata, con conseguente responsabilizzazione di personale di livello dirigenziali, in caso di decisioni aventi per oggetto l'apertura ed il mantenimento di rapporti con conti correnti ad alto rischio; (v) la registrazione dei dati relativi alla identificazione dei clienti ed alle operazioni e la loro conservazione per almeno cinque anni.

Assume la Curatela che, nel 2001, il Comitato di Basilea sulla Vigilanza Bancaria aveva emesso una direttiva sulla procedura di CDD Customer Due Diligence, che integrava i principi sopra indicati e, ai fini che qui interessano la direttiva (intitolata "Customer due diligence for banks") indica le quattro componenti fondamentali della procedura di adeguata verifica della clientela ossia: 1. La politica di accettazione del cliente; 2) l'identificazione del cliente; 3) il controllo costante dei conti e delle operazioni; 4) il sistema di gestione del rischio.

Prosegue, ancora la Curatela, che in linea con i suddetti principi di Basilea, anche il sistema bancario italiano è improntato al divieto di abuso criminale dei servizi bancari ai fine di evitare danni ai terzi, il cui rispetto è assicurato dal regime di vigilanza autorizzativa ed ispettiva affidato alla banca Centrale (Banca d'Italia).

In particolare il TUB , agli art. 5, 14 e 26, già in via legislativa esclude che una banca sia in grado di garantire alla collettività una "sana e prudente gestione" qualora sia gestita e controllata da esponenti bancari gravati da precedenti penali relativi a specifici reati e, nel dettaglio, l'art. 5 del DM 19 marzo 1998 n. 161 (recepito dalla Circolare

Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 "Istruzioni di Vigilanza per le banche") che vieta tassativamente alle banche non solo di avvalersi di esponenti bancari gravati da precedenti penali per reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare (quindi anche per l'ipotesi di reato di abusiva attività di raccolta del risparmio di cui all'art. 130 tub), per reati societari e fallimentari nonché contro il patrimonio e, specularmente, quindi, vieta di intrattenere rapporti continuativi o operazioni occasionali con clienti che utilizzano i servizi bancari erogati per commettere gli stessi reati. A conferma richiama la circolare n. 299 del 1999 della Banca d'Italia che, tra l'altro, dispone che le banche...evitano di intrattenere rapporti con soggetti non autorizzati allo svolgimento di tali attività (raccolta di risparmio).

Invece nel caso in esame, la raccolta abusiva del risparmio è proseguita per anni, logisticamente, supportata da stabili rapporti bancari, anche con la filiale locale di BPA, pur dopo che, nel 2000, la Banca D'Italia era stata informata dal sistema bancario sull'intensa attività di raccolta tra il pubblico, posta in essere dall'amministratore unico della DCN.

Inoltre, il sistema italiano bancario, allineandosi agli standard internazionali per quanto attiene le misure minime di diligenza professionale che le banche sono tenute ad adottare, a presidio del dovere di protezione dei terzi contro i danni da abusi criminali dei servizi bancari, ha adottato da ultimo il DLGS n. 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa e di finanziamento al terrorismo, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE che prevede una serie di misure di diligenza professionale ed obblighi di prevenzione, quali, tra l'altro, la conservazione dei documenti e dei dati per un periodo di 10 anni; la segnalazione delle operazioni sospette all'UIF/Unità d'informazione finanziaria (Banca d'Italia); la trasmissione all'UIF dei dati aggregati relativi alla operatività su base mensile; l'astensione dalla instaurazione o prosecuzione del rapporto bancario in caso di impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Tra più significativi adempimenti previsti dal provvedimento, ai fini di una diligente esecuzione della procedura di controllo di CDD/Customer Due Diligence (artt. 18,19,20 e 48), rientra il dovere della banca, nella valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di osservare le istruzioni emesse dalla Banca Centrale e di applicare precisi parametri di controllo riferiti tanto al cliente quanto all'operazione

o al rapporto continuativo, analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione del proprio cliente e con le sue attività commerciali e il suo profilo di rischio avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati e le informazioni detenute; - il dover di valutare profili di anomalia e di sospetto di un'operazione, controllando la natura, le caratteristiche, l'entità ed ogni altra circostanza significativa, tenuto conto della capacità economica e dell'attività svolta dal cliente.

In base ai suddetti doveri imposti dalla normativa del sistema bancario, la Curatela configura la responsabilità della banca per i danni patrimoniali subiti dai terzi, se risulti che, al tempo dei fatti, avesse sufficienti elementi, indicatori di anomalia, per sospettare dell'abuso dei servizi bancari erogati, conoscendo o potendo conoscere, con diligenza professionale del buon banchiere, l'illecita attività perpetrata dal correntista in danno dei terzi; e ciò nonostante abbia, quantomeno colposamente, agevolato il correntista continuando ad erogare i servizi bancari a supporto dell'illecita attività conosciuta o conoscibile, in violazione del dovere generale di sana e prudente gestione dell'attività bancaria e degli specifici doveri di condotta.

Assume la Curatela che la convenuta BPA, era nella condizione di effettiva conoscenza o quanto meno conoscibilità, secondo la diligenza professionale del buon banchiere, dell'attività illecita dolosamente posta in essere dagli amministratori/gestori della fallita, poiché le modalità esecutive di raccolta del prestito obbligazionario contenevano indicatori inequivocabili di anomalia (entità e notorietà locale delle operazioni di emissione di titoli obbligazionari fuori bilancio; numero di investitori/obbligazionisti interessati; volume e frequenza di assegni bancari e circolari e di bonifici bancari negoziati sui conti correnti intestati alla persona dell'amministratore unico della fallita per la raccolta abusiva del risparmio; manifesta sproporzione tra le capacità reddituali di detto amministratore unico e le disponibilità finanziarie nei suoi conti personali), tanto che, nel tempo, ne sono scaturite anche alcune segnalazioni sospette al competente organismo presso Banca d'Italia ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Gli indicatori di anomalia rilevanti nel caso di specie sono quelli emessi da Banca D'Italia nel 2001 ed aggiornati nel 2010 aventi lo scopo di assistere gli intermediari

nella diligente esecuzione dei controlli interni diretti alla identificazione di operazioni sospette di riciclaggio.

Al tempo dei fatti, le caratteristiche dell'operatività dei servizi bancari di conto corrente erogati dalla BPA, a supporto del prestito obbligazionario "fuori bilancio", nei termini descritti, rendevano rilevabili e riconoscibili, senza necessità di speciali indagini, i seguenti indicatori di anomalia di Banca d'Italia quali: - operazioni non coerenti, anche per gli strumenti utilizzati, con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale e finanziario del cliente ...ove non siano adeguatamente giustificate dal cliente (indice n. 7 provv Banca d'Italia 2010); - operazioni effettuate frequentemente o per importi significativi da un cliente...a favore di terzi...qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati (indice 8, provv Banca D'ITALIA 2010, indice 1.5 provv Banca D'Italia 2001), - alimentazione dei rapporti con strumenti (contante, titoli di credito bonifici) non coerenti con l'attività svolta dal cliente (indice 1.1. provv Banca d'Italia 2001), - utilizzo di conti intestati a persone fisiche (soci, amministratori ecc) per effettuare operazioni nell'interesse di imprese o enti, specie se in contanti e di importo significativo (suindice 7.2 provv Banca di Italia 2010) poiché l'acquisizione di fondi, a fronte della emissione di strumenti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso, avveniva, per definizione, a debito della D [REDACTED] (cui erano intestati i certificati di prestito fuori bilancio emessi a firma dell'amministratore unico) ma le relative risorse confluivano nei conti correnti personali, con effetti distrattivi in danno di DCN e dei creditori sociali.

Prosegue la Curatela che le regole di "bank regulari compliance" gli standar internazionali di Basilea, confermati dalla normativa italiana in materia, consentono di ravvisare indiscutibili criticità nell'operatività bancaria sottostante il prestito obbligazionario fuori bilancio, che attestano la conclamata violazione, da parte della banca convenuta della regola della sana e prudente gestione e dei connessi doveri di diligenza e prudenza nell'adozione e implementazioni delle procedure e dei controlli interni in materia di compliance, funzionali ad evitare l'utilizzo criminale dei servizi bancari.

In particolare assume che: a) in contrasto con i principi di una sana "customer acceptance policy", la filiale locale di BPA ha continuato a mantenere in essere, senza soluzione di continuità per il periodo che va dal 2005 al 2012, il conto corrente bancario utilizzato in via esclusiva per l'esercizio della raccolta abusiva del risparmio, banchè dal

2000 tale attività criminale fosse ormai nota nell'ambiente bancario, tanto da essere segnalata a Banca d'Italia, in violazione della circolare di Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 che vieta alle banche di intrattenere rapporti con chiunque eserciti attività abusiva di raccolta di risparmio; b) in contrasto con i criteri di diligenza professionale, la BPA non aveva applicato, in modo appropriato ed adeguato alle anomalie, facilmente rilevabili, della situazione concreta, la procedura di controllo "CDD/Customer Due Diligence" e ciò tanto nel momento della instaurazione del rapporto continuativo quanto nel corso di esso, non attenendosi con diligenza alle prescritte verifiche sullo scopo, sulla natura e sul titolare effettivo del rapporto continuativo; d) parimenti carenti si sono rivelate la cd. profilatura del cliente e la valutazione del suo profilo di rischio, atteso che le evidenze allora disponibili imponevano di qualificare i conti correnti come "high-risk accounts" (conti ad alto rischio) in ragione della tipologia, delle modalità di svolgimento, dell'ammontare, della frequenza delle operazioni e della loro evidente incoerenza con il profilo economico, patrimoniale e finanziario del cliente: sicchè sussistevano tutti i presupposti per dover attivare una EDD/Enhanced Due Diligence (obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela).

Per cui, assume l'attrice, l'erogazione da parte della BPA dei servizi di conto corrente, nonostante la conoscenza o almeno la conoscibilità dell'attività illecita dolosa in corso, ed in presenza di inequivocabili indicatori di rischio di agevolazione colposa della stessa, ha contribuito quindi a concausare un rilevante danno patrimoniale alla società fallita ed ai creditori sociali.

La realizzazione della condotta fraudolenta si era resa possibile proprio attraverso il ricorso e l'utilizzo del conto corrente acceso presso la BPA non riconducibile alla sfera societaria, infatti, se da un lato DCN, in nome e per conto della quale venivano firmati i titoli irregolari messi in circolazione da M. [REDACTED], non beneficiava della suddetta raccolta, dall'altro, neppure la fallita godeva di una consistenza patrimoniale tale da poter consentire di reperire risorse finanziarie in misura pari alla raccolta irregolare, tramite per l'appunto l'emissione del prestito obbligazionario.

Con specifico riferimento alla banca convenuta, ed in relazione al periodo considerato, l'ammontare irregolarmente raccolto nell'ambito del prestito obbligazionario fuori bilancio e canalizzato sul conto corrente aperto da M. [REDACTED] su detta banca, pari a complessivi euro 18.687.195,00 che, assume la curatela, rappresenta il danno arrecato

alla fallita, quale soggetto che avrebbe dovuto beneficiare di tali fondi, ed ai suoi creditori.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituita [REDACTED] Banca s.p.a. [REDACTED] quale incorporante della Banca [REDACTED] s.p.a. (BPA) premettendo: - di aver ricevuto, dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, un'ulteriore richiesta risarcitoria, basata sulla medesima causa petendi, -indirizzata anche alle altre banche con cui M [REDACTED] aveva intrattenuto rapporti di conto corrente-, formulata da numerosi soggetti, qualificatisi creditori per versamenti eseguiti sul conto corrente di M [REDACTED] I [REDACTED]; - di essere succeduta per incorporazione alla BPA, già collocata nello stato passivo della D [REDACTED] per oltre 23 milioni di euro per crediti derivanti da pregressi finanziamenti erogati a sostegno dell'attività di trasporto marittimo esercitata dalla società in bonis e in alcun modo riconducibili all'attività di raccolta di risparmio eseguita da M [REDACTED].

La convenuta ha contestato la fondatezza della domanda attorea eccependo: - in via preliminare, il difetto di legittimazione o di titolarità attiva della pretesa risarcitoria in capo ai curatori del fallimento DCN sostenendo che i risparmiatori che avevano versato danaro a M [REDACTED] non potevano qualificarsi creditori della D [REDACTED] e, quindi, l'azione proposta dalla Curatela fallimentare volta a tutelare il loro, asserito, diritto risarcitorio sarebbe inammissibile. Al riguardo assume che la motivazione posta a fondamento dell'ammissione dei cd. risparmiatori al passivo del fallimento DCN, riconosciuti, in quella sede, creditori verso la DCN, produrrebbe effetti, ai sensi dell'art. 96 L.F., ai soli fini del concorso, con conseguente possibilità di riesaminare il tema nel presente giudizio in cui occorre stabilire se sia fondato uno dei presupposti dell'azione intentata dalla curatela a tutela di asseriti diritti dei creditori sociali. Contrariamente a quanto ritenuto in sede fallimentare, il principio dell'apparenza e dell'affidamento incolpevole non sarebbe invocabile dai risparmiatori, non essendovi alcuna "apparenza" che non potesse essere superata e verificata attraverso i sistemi di pubblicità legale e, infatti, chiunque avrebbe potuto agevolmente accertare che non era mai stata pubblicizzata alcuna delibera che autorizzava l'emissione del maxi prestito obbligazionario della D [REDACTED] alla cui sottoscrizione potessero essere destinati i versamenti effettuati dai risparmiatori che, peraltro, erano stati eseguiti con titoli di pagamento intestati a M [REDACTED] e versati sui suoi conti personali, e non già della società, così come la sottoscrizione dei titoli non era avvenuta presso la sede o i locali

della società, ma in altri luoghi. L'insussistenza di qualsivoglia obbligazione restitutoria ai sensi dell'art. 2033 c.c. in capo alla DCN poiché l'accipiens delle somme, secondo la stessa prospettazione dei Curatori, fu M [REDACTED] e non la società, tant'è che quelle somme non furono mai trasferite nelle casse sociali né di esse vi era traccia in contabilità.

Ha altresì dedotto che ove si ritenesse condivisibile la motivazione sottesa all'ammissione al passivo dei cd. obbligazionisti, difetterebbe comunque la legittimazione o titolarità attiva della Curatela che, come statuito dalle Sezioni Unite della S.C., non è titolare di un potere di rappresentanza indistinto e generalizzato di tutti i creditori potendo esercitare, esclusivamente, azioni di massa dirette ad ottenere, nell'interesse dei creditori, la ricostituzione del patrimonio sociale, per cui la legittimazione sostitutiva non sussiste per le azioni esercitabili individualmente dai creditori che versarono le somme. I [REDACTED] i soli legittimati ad esercitare l'azione risarcitoria individuale.

A riprova dei propri assunti ha richiamato la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, formulata da un folto gruppo di risparmiatori, fondata sui medesimi motivi posti dai curatori a fondamento dall'odierna azione.

Ha altresì eccepito: - la prescrizione della pretesa risarcitoria azionata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo il fatto dannoso ravvisato nella raccolta del risparmio effettuata da I [REDACTED] tra l'anno 2007 e l'anno 2011, per il quale si dovrebbe responsabilizzare anche la banca, per cui, alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio (il 28.3.2017), la prescrizione, ai sensi dell'art. 2947 c.c., era ormai maturata; - l'infondatezza della concorrente domanda risarcitoria discendente da responsabilità contrattuale della banca per asseriti inadempimenti agli obblighi di correttezza e buona fede, in quanto le movimentazioni di danaro indicate in citazione erano avvenute su conti correnti personali di M [REDACTED] e non su quelli della società DCN, per cui in assenza dell'indicazione di un contratto intercorrente fra la banca e la D [REDACTED] i curatori del fallimento non potrebbero dolersi di non meglio precisati inadempimenti riguardanti un rapporto contrattuale *inter alios*; - in ogni caso, l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento in quanto, secondo la prospettazione attorea, I [REDACTED] versava sul proprio conto personale le somme raccolte presso vari risparmiatori e da esso ne faceva uscire i rimborsi, il che, - sostiene la banca- appartiene alla normalità dello svolgimento dei rapporti di conto corrente bancari; - l'infondatezza della pretesa risarcitoria fondata

sul concorso colposo (delle banche) nel delitto doloso (di I [REDACTED] e sulla violazione degli obblighi di vigilanza posti a carico delle banche dal dlgs n. 231/2007 poiché: - l'abusiva attività di raccolta del risparmio contestata a I [REDACTED], disciplinata all'art. 130 TUB, è un illecito previsto come contravvenzione e non un delitto e, per autorevole dottrina, non può configurarsi un concorso colposo nelle contravvenzioni, tant'è che la stessa sentenza penale di condanna neppure ipotizza un concorso delle banche nel reato di cui all'art. 130 dlgs 385/1993 per il quale sono stati condannati gli imputati; - l'erroneità del richiamo al dlgs 231/2007 non essendo mai stata affermata un'attività criminosa di riciclaggio o di "finanziamento al terrorismo" da parte di I [REDACTED], per cui gli obblighi posti a carico delle banche da tale normativa non sarebbero invocabili; - l'insussistenza dei presupposti dell'azione risarcitoria non essendo stata prospettata alcuna attività illecita né un danno in quanto la stessa attrice afferma che, nel periodo considerato, il totale delle somme rimborsate agli obbligazionisti era stato pari ad euro 387.311.828,00 a fronte di una raccolta di euro 192.611.341,00 e, con riferimento al conto della BPA, che le movimentazioni riconducibili al prestito obbligazionario irregolare sarebbero pari ad euro 18.687,195,00 in entrata ed euro 38.552.199,00 in uscita, per cui, in entrambi i casi, i rimborsi agli obbligazionisti risultano superiori ai versamenti dai medesimi eseguiti; - la mancata allegazione e prova del nesso causale tra l'esistenza del conto corrente personale di M [REDACTED] presso la BPA ed il danno derivato, quale conseguenza immediata e diretta, ai creditori della società o alla società stessa; - in subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale della domanda risarcitoria ha eccepito la compensazione con il credito dalla stessa vantato di euro 9.844.685,98 ammesso al passivo ed ancora insoddisfatto.

-Intervento Curatela SDF

In data 15 settembre 2017 la Curatela del fallimento della società di fatto composta da M [REDACTED]
[REDACTED] a,
nonché dei medesimi quali soci illimitatamente responsabili (in seguito SDF), dichiarato dal Tribunale di Torre Annunziata in data 9.5.2013, ha spiegato, in via principale, intervento adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 c.p.c., aderendo alle domande, richieste e conclusioni formulate dalla curatela del fallimento DCN, assumendo di aver interesse all'accoglimento della domanda proposta nei confronti della banca in considerazione dell'ammissione del fallimento (DCN) al passivo del

fallimento della SDF per il ristoro dei danni subiti dalla società DCN conseguente all'abusiva raccolta di risparmio posta in essere dai soci della società di fatto, per l'importo di euro 820 milioni corrispondente al complessivo ammontare dei crediti vantati dagli obbligazionisti "irregolari" a fronte dei titoli obbligazionari emessi spendendo il nome della DCN. In via subordinata, e nell'ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate dal fallimento DCN, per ritenuta carenza di interesse e/o difetto di legittimazione attiva e/o assenza di titolarità del diritto, ha dichiarato di spiegare altresì intervento principale ex art. 105 comma 1 c.p.c. chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento in favore del fallimento SDF di tutti i danni cagionati alla massa dei creditori per aver colposamente agevolato le operazioni illecite relative al prestito obbligazionario irregolare e realizzate da Mi [REDACTED]

La causa è stata quindi riservata in decisione previo invito rivolto alle parti a precisare le conclusioni sulla questione preliminare d' incompetenza per materia e territorio di questo Tribunale in favore della Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia di Imprese, sottoposta d'ufficio, in considerazione altresì delle analoghe eccezioni in tal senso sollevate dalle altre banche con cui M [REDACTED] aveva intrattenuto gli altri rapporti di conto corrente, convenute in paralleli giudizi promossi dalla curatela, aventi ad oggetto le medesime domande.

All'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e della precisazione della domanda eseguita dalla curatela, con ordinanza depositata il 20.8.2020 è stata dichiarata la competenza di questo Tribunale osservandosi che “ *La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell'azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili*” e, ancora, “*Le questioni di competenza, come desumibile dall'art. 10 comma 1, c.p.c., debbono essere verificate in "limine", alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi in essa allegati, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie (tra le altre Cassazione civile sez. VI, 29/08/2017, n.20508) Vedi anche:Cass. Civ., sez. 06, del 18/04/2014, n. 9028 Vedi anche:Cass. Civ., sez. 03, del 13/11/2014, n. 24197). Dall'esame della domanda introduttiva della Curatela della DCN nonché dell'intervento spiegato dalla Curatela della S.D.F. così come*

precisati e chiariti negli scritti difensivi da parte attrice emerge che le azioni proposte nei confronti dell'istituto di credito convenuto hanno ad oggetto una pretesa risarcitoria per i danni arrecati alla società DCN e/o, comunque, alla SDF ed ai suoi creditori di natura contrattuale e/o extracontrattuale asseritamente causati dalla condotta dell'istituto di credito per aver quest'ultimo, in violazione degli obblighi sulla stessa incombenti, consentito e comunque non segnalato e non impedito numerosissime operazioni bancarie sospette ed anomale rilevate su conti correnti "dedicati" ed intestati non alla società DCN bensì a M [REDACTED] quale persona fisica e non quale amministratore della società DCN. Condotta che avrebbe altresì agevolato e consentito la raccolta abusiva del danaro tra il pubblico dei risparmiatori e, dunque, le operazioni illecite relative al prestito obbligazionario irregolare che avrebbero causato, in base alla prospettazione attorea, un danno diretto alla società fallita. La Curatela attrice ha più volte precisato che l'azione risarcitoria che ha inteso promuovere nei confronti della convenuta non è collegata e connessa ad un'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministrazione della DCN, l'oggetto del giudizio, invero, non riguarda il "rapporto societario" che legava gli ex esponenti (di fatto e di diritto) con la società poi fallita, e dunque l'agere degli stessi nello espletamento del loro rapporto organico ma, esclusivamente, la condotta della Banca. Occorre inoltre considerare che i fatti esposti e le operazioni bancarie sospette, come ribadito dalla Curatela, non sono state realizzate su conti correnti intestati alla società D.C.N. s.p.a., né a [REDACTED] [REDACTED] nella qualità di amministratore di tale società di capitali bensì da Iulano come persona fisica. Secondo la prospettazione attorea l'istituto di credito non impedendo o segnalando le numerosissime ed ingiustificate movimentazioni bancarie sospette avvenute sui conti correnti personali di [REDACTED] [REDACTED] avrebbe concorso o agevolato o consentito il compimento, la realizzazione e la gestione dell'attività illecita rappresentata dalla irregolare ed incontrollata raccolta di risparmio tra il pubblico realizzata dai gestori ed amministratori di fatto delle società del gruppo [REDACTED] tra cui vi è la fallita DCN, arrecando, in tal modo, un danno diretto al patrimonio della società ed ai suoi creditori. Pertanto alla luce dei fatti così come esposti in citazione e nei successivi scritti difensivi nel caso in esame non si controverte su atti di mala gestio posti in essere dall'ex amministratore della società DCN poi fallita ovvero su atti e rapporti societari e sulle connesse responsabilità, in cui avrebbe concorso la banca convenuta, tali da poter rientrare nella competenza del Tribunale della Imprese, ma si allega e si prospetta la violazione di obblighi incombenti sull'istituto di credito che avrebbero cagionato un danno diretto al patrimonio della società. A nulla rileva a tal fine, il presupposto fattuale in forza del quale la curatela ha inteso agire nei confronti della banca convenuta ossia la circostanza che i fatti illeciti esposti — operazioni bancarie sospette e abusiva raccolta del risparmio — risultano posti in essere da gestori e/o amministratori di diritto o di fatto della società fallita, non essendo la presente

controversia connotata dall'inerenza al rapporto societario (Cassazione civile sez. VI, 20/03/2018, n.6882), trattandosi, invero, di una azione avente ad oggetto una pretesa risarcitoria per il danno prodotto dall'esercizio –nell'assunto di parte attrice, negligente e pregiudizievole –dell'attività tipica dell'operatore bancario, non collegato a “rapporti societari”, di guisa che l'eccezione di incompetenza per materia non può trovare accoglimento”.

Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. la Curatela dei fallimenti e la banca convenuta hanno precisato le domande e contestato le avverse deduzioni ed eccezioni. Non ammesse le istanze istruttorie formulate dall'attrice è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo un collegio composto da tre ausiliari, al fine di analizzare la tipologia, la qualità e la quantità delle movimentazioni annotate sugli estratti del conto corrente n. 10700 intrattenuto da M [REDACTED] con la filiale di Torre del Greco della Banca [REDACTED], dal 2005 al 2012 e, quindi, di verificare se tale conto potesse ritenersi incluso tra quelli sui quali, in base agli accertamenti condotti in sede penale e dalla D [REDACTED] era transitato il danaro illecitamente raccolto tra il pubblico da M [REDACTED] e dai suoi complici e di verificare se le movimentazioni fossero conformi o meno alla normativa del settore bancario ed, infine, la correttezza della quantificazione del danno asseritamente arrecato alla società fallita così come operato dall'attrice.

Nel corso delle operazioni peritali il consulente di parte della Curatela ha trasmesso ai consulenti d'ufficio un documento, qualificato come “stato passivo fallimentare della D [REDACTED]”, non prodotto dalla Curatela nei termini preclusivi, alla cui acquisizione si è opposta la banca.

Con autonoma istanza la curatela ha chiesto di autorizzare l'acquisizione del documento e, a tale richiesta, si è opposta la banca eccependo la nullità della perizia ove fondata su tale inammissibile documento.

Con ordinanza 17.6.2022 i consulenti sono stati autorizzati “a procedere alla redazione di un duplice elaborato peritale, uno che tenga conto sia pur provvisoriamente dello stato passivo integrale della D [REDACTED] così come richiesto dalla Curatela, l'altro da svilupparsi non tenendone conto così come richiesto dalla convenuta”, con riserva di assumere all'esito ogni determinazione sull'utilizzabilità o meno, ai fini della decisione, del documento in questione.

Con atto del 20.5.2021 è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la [REDACTED] Banca s.p.a, e per essa la sua mandataria con rappresentanza [REDACTED]

██████████ S.c.p.a., quale cessionaria di un ramo d'azienda di ██████████ Banca comprendente “tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dai contratti bancari intercorsi presso le filiali cedute”, fra le quali, quella della ex Banca ██████████ sita in Torre del Greco ove si erano svolti i rapporti bancari sia con la D ██████████ che con M ██████████ associandosi alle difese, alle domande ed all’eccezioni già svolte in causa dalla cedente ██████████ Banca.

Dopo alcuni rinvii, la difesa della banca ha depositato le osservazioni redatte dal proprio consulente alla bozza dell’elaborato peritale, assumendo che i CTU avevano omesso di allegarle alla relazione; con successiva nota del 12.6.2023 la banca ha altresì depositato un documento, sopraggiunto nelle more, ossia l’elaborato peritale depositato in una causa “gemella” che vede coinvolta sempre ██████████ Banca (per il rapporto ex Banca della Campania).

Essendosi ██████████ Banca frattanto fusa per incorporazione in I ██████████ S.p.A., quest’ultima, nella sua qualità di successore a titolo universale della parte originaria, ha chiesto di essere estromessa dal processo ai sensi dell’art. 111 comma 3 c.p.c., per effetto dell’avvenuto intervento in giudizio del successore a titolo particolare della medesima.

A tale richiesta ha prestato il proprio consenso l’intervenuta ██████████ Banca S.p.A., mentre la curatela ha dichiarato di rimettersi alle decisioni del Tribunale.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione con i termini di cui all’ art. 190 c.p.c.

In considerazione della complessità e delle numerose problematiche giuridiche che la fattispecie ha posto, le rispettive difese delle parti saranno trattate in separati paragrafi, richiamando le rispettive tesi difensive.

1. Sulla competenza

In ordine alla questione pregiudiziale in rito relativa alla competenza per materia e per territorio di questo Tribunale piuttosto che del Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia d’Imprese, questo giudice si è già pronunciato con ordinanza del 27.8.2020 resa all’esito dell’invito rivolto alle parti a precisare le rispettive conclusioni e del deposito delle memorie conclusive di cui all’art. 190 c.p.c., affermando la competenza di questo Tribunale.

Ciò nonostante, la convenuta ha riproposto nei propri scritti difensivi la questione.

In considerazione dei rilievi posti dalla convenuta, per completezza, occorre ribadire che la curatela attrice ha inteso far valere la responsabile della banca per aver

colpevolmente agevolato l'attività illecita commessa dagli amministratori di diritto e di fatto e, comunque, gestori della D [REDACTED] che, come indicato dalla stessa convenuta nelle memorie conclusive depositate il 18.11.2019, è riferita alla “vasta raccolta di risparmio, che diede luogo al rilascio ai risparmiatori di “*titoli obbligazionari*” *al di fuori del prestito obbligazionario che la società aveva deliberato ed emesso entro i limiti di legge*” e tale “*illecita e pregiudizievole (per la società [REDACTED] attività sarebbe stata svolta dagli ex amministratori in società di fatto fra loro*” per effetto della quale “*i Curatori del fallimento [REDACTED] facendo valere un credito risarcitorio per l'illecita attività, e denunciando lo stato di insolvenza della società di fatto, chiesero il fallimento di quella società e degli amministratori della D [REDACTED] che ne erano soci?*” e “*L'istanza fu accolta da codesto Tribunale, venne confermata in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Napoli, infine la declaratoria di fallimento divenne definitiva con la sentenza n. 15346/2016 della Cassazione, che ebbe a respingere il ricorso contro la sentenza della Corte di merito*” una volta “*Ottenuta la declaratoria di fallimento degli ex amministratori, i Curatori del fallimento della [REDACTED] hanno fatto valere il credito risarcitorio per la responsabilità degli ex amministratori mediante la collocazione di tale credito nello stato passivo della società di fatto e dei soci in proprio; ed in quella sede il credito è stato ammesso*”.

A dire della convenuta, poiché la legge ha ricompreso fra le materie di competenza del Tribunale delle Imprese le “*azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano*” e siccome “*nella citata sentenza n. 15346/2016 della Cassazione si afferma più volte che la [REDACTED] era “eterodiretta” dalla società di fatto costituita fra gli amministratori della stessa, onde tornava applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 2497 c.c.*”, l'azione intentata dai curatori del fallimento della D [REDACTED] nei confronti di varie banche, fra cui la Banca [REDACTED], rientrerebbe nella competenza del Tribunale delle Imprese in quanto “connessa”, per l'oggetto e per il titolo, con quella già proposta contro gli ex amministratori riuniti nella società che controllava la fallita (eterodiretta), deducendosi che anche alle banche sarebbe imputabile il medesimo “fatto dannoso”, cioè la raccolta del prestito obbligazionario irregolare, onde tornerebbe applicabile il disposto dell'art. 2055 c.c..

Rileva il giudicante che com'è evincibile dalla sentenza resa dalla S.C. n. 15346/2016 la configurata società di fatto holding, controllante l'eterodiretta D [REDACTED] era una società occulta, non iscritta nel registro, e, dunque, una holding di tipo personale a capo di più società di capitali, tra cui la DCN.

La Cassazione civile con pronuncia del 28/11/2023, n.33024 ha statuito che *“Il d.lg. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, limita la competenza funzionale delle Sezioni specializzate in materia di impresa ai soli rapporti societari relativi alle società per azioni, società in accomandata per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, con esclusione delle società di persone, fatta eccezione soltanto per quelle che esercitano o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative”*, ne discende, anche sotto tale profilo, che va affermata la competenza di questo Tribunale in quanto la Curatela della società eterodiretta DCN ha inteso far valere la responsabilità risarcitoria della banca che concorre alla già riconosciuta responsabilità risarcitoria della società di fatto – holding personale per gli atti illeciti gestori posti in essere da una società di persone, sia pure occulta e non registrata che, dunque, esula dei limiti della competenza funzionale delle Sezioni Specializzate in materia d’impresa.

- **2. Sulla legittimazione/titolarità della Curatela DCN alla proposizione dell’azione.**

La banca convenuta ha eccepito, il difetto di legittimazione o di titolarità attiva della pretesa risarcitoria in capo ai curatori del fallimento DCN, assumendo che i risparmiatori che avevano versato danaro a M [REDACTED] non potevano qualificarsi creditori della D [REDACTED] e, quindi, l’azione proposta dalla Curatela fallimentare volta a tutelare il loro, asserito, diritto risarcitorio sarebbe inammissibile.

Al riguardo osserva il giudicante che, come risulta dai documenti in atti, il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza del 2.5.2012 ha dichiarato il fallimento della società D [REDACTED] s.p.a., su istanza di taluni soggetti, qualificatisi creditori della società, siccome muniti di titoli/pseudocertificati obbligazionari formalmente emessi dalla società DCN.

In detta sentenza, ormai passata in giudicato, il Tribunale fallimentare ha riconosciuto a coloro che avevano investito in certificati di prestito irregolari, la qualifica di creditori della DCN osservando che *“alcun dubbio può sussistere che trattasi di debito della società: la spendita del nome della stessa, l’intestazione dei titoli, il successivo riconoscimento apposto sugli stessi (v. timbro “Documento presentato in dataai fini della richiesta di ricognizione e riconoscimento”) sono tutti elementi d’assoluto conforto conformi ai principi civilistico- commerciali ...Ai fini della legittimazione tutti i soggetti ricorrenti hanno, pertanto, dimostrato di possedere uno o più titoli di credito nei confronti della resistente, nei cui confronti la [REDACTED] appare inadempiente, avendo, in*

concreto dimostrato di non possedere la liquidità necessaria per estinguere detti debiti” (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza dichiarativa di fallimento della DCN, allegato 4 produzione attorea). A ciò va aggiunto che, come emerge dalla indicata sentenza e dal comunicato stampa prodotto in atti (cfr. all. 9 produzione attorea), la stessa DCN *in bonis* richiedendo agli investitori di sottoporsi ad un “censimento”, finalizzato a verificare il proprio indebitamento, ha eseguito un vero e proprio riconoscimento di debito, che poi è stato finanche riportato nella situazione patrimoniale della società, sotto la voce accantonamenti, per un importo pari ad euro 605.632.000,00 riferito alla ricognizione del debito verso gli obbligazionisti (cfr. relazione ex art. 33 L.F. dei curatori della DCN).

Alla indicata sentenza civile segue, poi, quella penale di condanna resa dal Tribunale di Roma nell’anno 2014 che pur ponendosi, anch’essa, il problema “*di verificare se il debito ad essi relativo sia ascrivibile alla società oppure solo al* [REDACTED] *ossia, in altri termini, di stabilire se i titoli siano stati emessi dal medesimo a titolo personale o in qualità di amministratore della società*” lo ha risolto nel senso che “*essi debbano senz’altro considerarsi titoli della DCN, seppure non emessi a seguito di regolare delibera e seppure non iscritti in bilancio e in contabilità*”.

Il Tribunale penale è giunto a tale conclusione valorizzando diversi indici, quali: - il luogo di emissione delle obbligazioni ed i soggetti preposti alla raccolta, essendo emerso “dall’istruttoria dibattimentale” e dalle deposizioni ivi assunte e riportate sinteticamente in motivazione che “*dell’attività di emissione e di gestione del prestito obbligazionario si sono occupati soggetti dipendenti della DCN, nonché membri delle famiglie azioniste*”; - le modalità di gestione del danaro raccolto, poiché le dichiarazioni testimoniali rese in sede penale, avevano consentito di appurare che un delegato di [REDACTED] versava il ricavato della raccolta relativa alle obbligazioni regolari su uno specifico conto della DCN, mentre quello relativo alle obbligazioni irregolari confluiva esclusivamente sui conti di [REDACTED] M [REDACTED]; - il riconoscimento del debito eseguito dalla società *in bonis* con il censimento; - la provvista delle fiduciarie che hanno consentito il rimborso...” cfr. pagine 19 e 20 sentenza penale del Tribunale di Roma, anch’essa confermata in appello ed in Cassazione.

Dunque, che gli investitori/obbligazionisti irregolari siano creditori della società DCN è stato non solo riconosciuto dalla stessa società *in bonis*, con l’eseguito censimento, ma altresì accertato e dichiarato in plurime sentenze rese in sede civile ed in sede penale, passate in giudicato, con motivazioni pienamente condivisibili, e non già solo, come

dedotto dalla convenuta, con la decisione assunta dal giudice delegato in sede di ammissione al passivo dei privati investitori con efficacia, quest'ultima, limitata ai soli fini del concorso.

Occorre inoltre osservare che la banca convenuta, in quanto creditore ammesso al passivo del fallimento DCN, -come dalla essa stessa sostenuto nel formulare l'eccezione di compensazione-, pur essendo legittimata ai sensi degli artt. 98 e 99 L.F., quale creditore controinteressato, all'impugnazione dei crediti dei cd. obbligazionisti ammessi, non risulta che abbia agito in tal senso chiedendone l'eliminazione dal passivo.

Ma l'aspetto dirimente è che la Curatela, come risulta dall'esame complessivo degli scritti introduttivi, -che pur contengono talora alcune frasi equivoche-, con la spiegata azione non ha affatto agito in rappresentanza di tale singola classe di creditori, né per il danno arrecato al patrimonio dei singoli investitori, bensì per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società, in termini di riduzione dell'attivo ed aumento del passivo, per i fatti che di seguito si esporranno, rendendolo insufficiente a soddisfare tutti i creditori sociali della DCN in gran parte composto, ma non solo, dai crediti dei cd. obbligazionisti.

Reputa il giudicante che i curatori del fallimento DCN sono certamente legittimati a far valere la responsabilità di terzi, nel caso in esame la banca, che con condotte omissive o commissive hanno pur solo colpevolmente concorso a provocare il dissesto della società, arrecando in tal modo un danno al patrimonio sociale così come ai creditori, in quanto tale risarcibile.

Secondo la prospettazione attorea, la banca, violando gli obblighi sulla stessa incombenti ed omettendo le azioni dovute in base alle regole proprie del sistema bancario oltre che dall'inosservanza della diligenza professionale, ha consentito ed agevolato la condotta illecita di M. [REDACTED] e dei gestori di fatto della DCN, consistente, appunto, nella suddetta raccolta abusiva/illecita del danaro tra il pubblico, realizzata mediante l'emissione di titoli obbligazionari al portatore irregolari, il cui debito, allorquando è emerso, è stato ex post imputato alla società DCN, cagionandone il fallimento in quanto priva delle risorse economico/finanziarie necessarie ad estinguere l'enorme esposizione debitoria, prima non conosciuta ed occulta.

Affrontando la questione relativa alla legittimazione attiva del curatore, sebbene, in quel caso, in relazione alla fattispecie dell'abusivo ricorso al credito che abbia provocato la perdita del capitale sociale, la S.C. con la sentenza n. 18610/21, ricollegandosi ai propri precedenti (Cass., sez. 1, 10/06/2010, n. 13413; Cass., sez. 1, 20/04/2017, n. 9983), ha ritenuto proponibile l'azione risarcitoria del curatore nei confronti delle banche *“quando la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita”* e, quindi, per il pregiudizio diretto causato al patrimonio di quest'ultima, dovendosi, invece, escludere la legittimazione del curatore all'azione di risarcimento del danno diretto patito dal singolo creditore quale strumento di reintegrazione del patrimonio di quest'ultimo.

Non vi è dubbio che, nel caso in esame, la curatela non ha agito per la reintegrazione del patrimonio di singoli investitori danneggiati, ma per la lesione arrecata al patrimonio dell'impresa fallita ed ai creditori sociali, né rileva o vale ad escludere la legittimazione della curatela, la circostanza, dedotta dalla convenuta, che un folto gruppo di investitori hanno avanzata analoga richiesta risarcitoria, non essendo chiaro in quale modo o perché tale autonoma iniziativa stragiudiziale dovrebbe incidere sul presente giudizio.

La legittimazione del curatore opera ove si prospetti, come nel caso di specie, un'azione a vantaggio di tutti i creditori indistintamente, - e non già dei soli cd. obbligazionisti-, perché recuperatoria in favore dell'intero ceto creditorio di quanto sia andato perduto ovvero distratto dal patrimonio della fallita, atteso che il fallimento persegue, appunto, l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori nel rispetto della par condicio.

Al curatore spetta, infatti, la legittimazione per le c.d. azioni di massa, volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., di cui tutti creditori beneficeranno (principio questo chiaramente espresso da Cass., sez. U, 23/01/2017, n. 1641).

Peraltro, in relazione alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla dichiarazione di fallimento, proposta nei confronti di un terzo al cui comportamento illecito sia addebitata la verifica dello stato di insolvenza, si è osservato, in generale, che il curatore è legittimato a far valere la responsabilità di terzi per fatti anteriori e colpevolmente causativi dello stato di insolvenza (diversi spunti in Cass. 15 giugno 2020, n. 11596, non massimata; cfr., inoltre, le ivi citate Cass. 18 aprile 2000, n.

5028; Cass. 19 settembre 2000, n. 12405; Cass. 10 gennaio 2005, n. 292; Cass. 25 marzo 2013, n. 7407; cui adde Cass. 20 maggio 1982, n. 3115).

Occorre inoltre rammentare che per il danno arrecato al patrimonio della società eterodiretta DCN dalla holding personale controllante per effetto dell'attività illecita di rastrellamento di danaro tra il pubblico, agevolata dalla banca,- secondo la prospettazione attorea-, è stato dichiarato il fallimento della società di fatto e dei soci illimitatamente responsabili ed il fallimento DCN per tale posta di danno è stato ammesso al passivo della controllante SDF e dei soci illimitatamente responsabili.

Per tale fattispecie, la legittimazione del curatore ad agire per il danno arrecato ai creditori sociali è stata da ultimo affermata dalla S.C. (Cassazione civile sez. I, 30/05/2024, n.15196).

In tale pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che: “ *l'art. 2497 cod. civ., - inserito nel Capo IX (come sostituito dal D.Lgs. n. 6 del 2003, con decorrenza dall'1 gennaio 2004), intitolato "Direzione e coordinamento di società", del Titolo V, del Libro Quinto del codice civile - rubricato "Responsabilità", così testualmente dispone (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportata al suo comma 3, dal D.Lgs. n. 14 del 2019): "1. Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. 2. Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio" ... "Quanto alla posizione dei creditori sociali, invece, perché possa essere affermata la responsabilità derivante dall'illecito esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di società, occorre che il patrimonio della società eterodiretta sia stato danneggiato. In altri termini, deve esserne stata lesa l'integrità, con conseguente annientamento o riduzione della generica garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ.). Pertanto, il pregiudizio ai creditori, ai sensi dell'art. 2497, comma 1, cod. civ., è quello all'interesse, che loro pertiene, strumentale alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale della loro debitrice, quale presupposto per favorire il buon esito del proprio credito", la norma, spiega la Suprema Corte, attribuisce al curatore fallimentare la legittimazione all'esercizio della azione dei creditori sociali "la*

quale, effettivamente, con il fallimento o l'amministrazione straordinaria della società eterodiretta, diviene azione di massa, al pari dell'azione ex art. 2394 cod. civ.”.

Orbene, così come il curatore è legittimato ad esercitare l'azione spettante ai creditori sociali contro la società dominante "per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società" eterodiretta, parimenti è legittimato ad agire nei confronti di chi (nel caso in esame la banca) abbia preso parte al fatto lesivo.

Per quanto innanzi esposto l'eccezione sollevata dalla convenuta non è meritevole di accoglimento.

- **3. Sulla richiesta di estromissione di [REDACTED] S.p.a.**

Occorre ora pronunciarsi sulla richiesta di estromissione dal giudizio formulata da [REDACTED] s.p.a.

Come innanzi esposto, nel corso del giudizio ha spiegato intervento [REDACTED] Banca assumendo di essere succeduta a titolo particolare ad [REDACTED] Banca nel rapporto controverso.

La [REDACTED] Banca si è poi fusa per incorporazione in [REDACTED] S.p.A. e, quest'ultima, nella sua qualità di successore a titolo universale della parte originaria, ha chiesto, essendo intervenuto in causa il successore a titolo particolare, l'estromissione dal processo, ai sensi dell'art. 111 terzo comma c.p.c.

Orbene, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., permane in capo alla banca cedente la legittimazione attiva, pur in caso d'intervento del successore a titolo particolare, sino a quando l'anzidetta qualità di parte cessi per effetto della sua estromissione che, tuttavia, presuppone il consenso delle altre parti.

Nel caso in esame, alla richiesta di estromissione ha prestato il proprio consenso la [REDACTED] Banca S.p.A., mentre la curatela non ha provveduto a tanto, rimettendosi alle determinazioni del Tribunale.

Sebbene, secondo l'opinione della dottrina, il consenso può anche essere tacito ovvero desunto da un comportamento concludente, la dichiarazione della curatela di rimettere al Tribunale una decisione che spetta esclusivamente alla parte, non è, a parere di questo giudice, in alcun modo concludente, ma piuttosto rappresenta un comportamento in sé neutro, a cui neppure può attribuirsi il significato di un consenso implicito.

Ne consegue che in assenza del consenso di tutte le parti la richiesta di estromissione non può essere accolta.

- **4. Sull'intervento dei Curatori della Società di fatto.**

Come innanzi detto la Curatela del fallimento della società di fatto e dei soci illimitatamente responsabili ha spiegato un intervento, qualificato come "adesivo dipendente" ed in subordine "principale".

Con il proprio atto la Curatela del fallimento SDF ha dichiarato di aderire alle domande, richieste e conclusioni formulate dalla curatela del fallimento DCN nei confronti della banca, assumendo di aver interesse al relativo accoglimento in considerazione dell'ammissione di quest'ultimo fallimento (DCN) al passivo del fallimento della SDF per il ristoro dei danni subiti dalla società DCN dall'abusiva raccolta di risparmio posta in essere dai soci della società di fatto, per un importo di euro 820 milioni corrispondente al complessivo ammontare dei crediti vantati dagli obbligazionisti "irregolari" a fronte dei titoli obbligazionari emesse spendendo il nome della società.

La banca ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente assumendo che la curatela non avrebbe fornito prova dell'ammissione al passivo, in rivalsa, del Fallimento della D[REDACTED] nel fallimento della società di fatto, invocata dall'attrice per affermare il proprio interesse. Ha altresì dedotto che avendo il giudizio ad oggetto una pretesa risarcitoria contro una banca incolpata di aver concorso con il fatto illecito degli ex amministratori della De[REDACTED] ora fallita, non sussisterebbe alcun interesse giuridicamente protetto in capo al fallimento della società di fatto, che, nella prospettazione attorea, non sarebbe creditore del Fallimento D[REDACTED] e, quindi, destinato a beneficiare degli effetti favorevoli dell'eventuale condanna della banca, ma un suo debitore, con conseguente insussistenza di un interesse giuridicamente protetto che possa legittimarne l'intervento.

L'eccezione è infondata.

Giova premettere che ai sensi dell'art. 105, c.p.c.: "*ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo*" il secondo comma dispone che "*può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse*".

L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, per cui la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal

disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa (cfr. Cass. n. 25145/2014).

Il terzo deve dunque presentarsi come titolare di un rapporto giuridico connesso, con quello dedotto in lite, da una delle parti originarie contro l'altra o da esso dipendente e la connessione deve comportare un pregiudizio totale o parziale del diritto di cui il terzo stesso si asserisca titolare nell'ipotesi di soccombenza della parte originaria; è necessaria, cioè, la titolarità di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio, tale da esporre il terzo agli effetti riflessi del giudicato.

Posti tali principi, osserva il giudicante che, contrariamente a quanto dedotto dalla banca convenuta, la curatela ha prodotto all'allegato 18 la comunicazione dello stato passivo del fallimento della S.D.F. dichiarato esecutivo dal giudice delegato il 10.3.2014, che al n.005, riferito alla domanda di insinuazione formulata dal Fallimento DCN, ne motiva l'ammissione per aver *“i soci della società di fatto distratto le somme versate dagli obbligazionisti [REDACTED] CdN in occasione del prestito obbligazionario (avvenuto con la spendita del nome della [REDACTED]. Il fallimento della [REDACTED] Cdn nell'ambito del quale i singoli obbligazionisti sono man a mano ammessi al passivo, in questa sede ha richiesto la rimessione di tutto ciò che M [REDACTED] e la società di fatto hanno distratto. Richiamando la motivazione della sentenza di fallimento della società di fatto, e recependosi sul punto la proposta dei curatori, il fallimento della [REDACTED] CDN va ammesso al passivo in ragione dell'importo complessivo del prestito obbligazionario distratto pari a euro 800.000.000,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge, con la riserva della definitiva ammissione del credito degli obbligazionisti nel fallimento DCN (quindi il credito del fallimento della DCN è ammesso nei limiti in cui il credito degli obbligazionisti è via via ammesso in quel fallimento)”*.

In considerazione dei rapporti di debito-credito esistenti tra le due procedure fallimentari e del collegamento esistente tra il passivo del fallimento DCN e quello del fallimento SDF, per effetto dell'indicata riserva, sussiste l'interesse della curatela del fallimento SDF a spiegare l'intervento adesivo nel presente giudizio il cui esito, ove favorevole alla curatela DNC, ridurrebbe il passivo di quest'ultimo fallimento, rappresentato in gran parte dalla esposizione debitoria nei confronti dei cd. obbligazionisti, e, stante la riserva, proporzionalmente ridurrebbe altresì il credito risarcitorio insinuato al passivo del fallimento della SDF o, il che è lo stesso, l'esposizione debitoria del fallimento SDF nei confronti del fallimento DCN.

Il pregiudizio che il fallimento SDF potrebbe subire dall'esito del presente giudizio, che con lo spiegato intervento tenta di scongiurare, attiene quindi alla concreta incisione che l'esito del giudizio può avere sul proprio passivo, il che a parere di questo giudice rappresenta un interesse meritevole di tutela giuridica.

Anche l'intervento principale spiegato dalla curatela del fallimento SDF, sia pur in via subordinata, è ammissibile non essendo contestato e, peraltro, risultante documentalmente che il conto corrente era intrattenuto con la banca convenuta da M. [REDACTED] in proprio, riconosciuto quale socio illimitatamente responsabile della società di fatto e dichiarato fallito per estensione con la sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata del 2013, prodotta in atti.

Al riguardo la curatela ha proposto, in via alternativa, nei confronti dell'istituto di credito l'azione risarcitoria ex artt. 1218 c.c. per responsabilità contrattuale discendente, a suo dire, dalla violazione dei doveri di protezione e, comunque, per non avere eseguito secondo correttezza e buona fede il contratto di conto corrente con i connessi servizi e prestazioni che lo legava a M. [REDACTED], con conseguente richiesta di risarcimento del danno arrecato al patrimonio del correntista I. [REDACTED] e, quindi, della società di fatto di cui era socio illimitatamente responsabile, entrambi dichiarati falliti, ed ai rispettivi creditori, tra cui si rinviene il fallimento DCN.

La banca ha infine eccepito l'inammissibilità della costituzione in giudizio della curatela del fallimento SDF per aver quest'ultima conferito mandato allo stesso procuratore che in questo giudizio difende la curatela del fallimento DCN, essendo le curatele portatrici di interessi e domande confliggenti, avendo entrambe chiesto il risarcimento in favore dei rispettivi fallimenti, per cui la titolarità del credito in capo all'uno escluderebbe quella del secondo e viceversa.

Reputa il giudicante che la composizione del passivo dei due fallimenti, in gran parte costituita dall'esposizione debitoria verso i cd. obbligazionisti, nell'uno (DCN) per insinuazione diretta dei singoli risparmiatori, nell'altro (SDF) per il credito risarcitorio della DCN ammesso al passivo della SDF, non consente di ritenere sussistente il dedotto conflitto di interessi in quanto la finalità delle domande proposte dalle curatele è quella di ricostituire il patrimonio delle rispettive società fallite e, nel caso della SDF, dei singoli soci falliti in estensione, al fine di soddisfare i creditori sociali che per notevoli importi hanno una origine comune.

- **5. Sull'eccezione di prescrizione.**

La banca convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione assumendo che: - siccome il “fatto dannoso”, allegato dall'attrice, per il quale si dovrebbe responsabilizzare anche la banca per la condotta omissiva, sarebbe consistito nell' illecita raccolta di fondi, protratta negli tra l'anno 2007 e l'anno 2011, il diritto al risarcimento del danno extracontrattuale sarebbe prescritto per le omissioni asseritamente intervenute fino al 2011; - il termine di prescrizione, alla data della notifica della citazione introduttiva del presente giudizio (28.3.2017) era ampiamente decorso, e ciò pur qualificando quelle condotte quale “illecito a carattere permanente” in relazione al quale “ i danni si determinano momento per momento” ed “il diritto al risarcimento sorge e può essere esercitato in ogni istante, con l'effetto che il termine di prescrizione del relativo diritto decorre de die in diem, man mano che i danni stessi si verificano”.

L'eccezione sollevata dalla banca convenuta non è meritevole di accoglimento.

Come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (Cass., Sez. III, del 22/09/2016, n. 18606; Cass., Sez. III, 10/05/2013. n. 11119; Cass., Sez. III, 6/12/2011, n. 26188).

Nel caso in esame, ciò che la curatela imputa alla banca è di aver colposamente agevolato, non interrompendo i rapporti bancari con I  e non eseguendo le doverose segnalazioni, l'attività di illecita raccolta di danaro tra il pubblico, che aveva consentito di distrarlo dalle casse della società che, schiacciata dal peso dell'enorme debito verso i risparmiatori, è fallita.

Tale attività illecita, come emerge dagli atti e dagli accertamenti eseguiti in sede penale, è stata gestita e realizzata in maniera occulta ed al di fuori di qualsivoglia controllo societario.

La scoperta del debito occulto della DCN ha iniziato a profilarsi solo al termine del cd. “censimento” per effetto del quale è stato possibile verificare, sia pur in parte, l'entità del debito riferibile alla società DCN coincidente la data in cui ne è stato dichiarato il fallimento per effetto dell'accertata l'impossibilità economico-finanziaria della società di rimborsare l'enorme debito, fino ad allora occultato.

Il danno arrecato al patrimonio sociale, quindi, è divenuto oggettivamente e certamente riconoscibile dai terzi solo in data 2.5.2012 con la dichiarazione di fallimento della società per effetto dell'accertata insolvenza.

A decorrere dal momento i creditori, e per essi la curatela, sono stati oggettivamente posti in grado di venire a conoscenza dell'insufficienza del patrimonio sociale per l'inidoneità dell'attivo, - raffrontato alle passività -, a soddisfare i loro crediti, per cui e pur volendo considerare il più breve termine quinquennale, l'azione risarcitoria proposta e notificata dalla curatela nel marzo dell'anno 2017 non può ritenersi prescritta.

- **6. Sull'inquadramento della vicenda e delimitazioni del petitum e della causa petendi.**

Osserva il giudicante che nel caso in esame si discute di un' azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e/o, in alternativa per responsabilità contrattuale, promossa dal fallimento della società D[REDACTED] s.p.a., con intervento *ad adiuvandum* del fallimento della società di fatto e dei soci illimitatamente responsabili, tra cui M[REDACTED], nei confronti dell'allora Banca [REDACTED], presso la cui filiale, di Torre del Greco, M[REDACTED] come persona fisica, aveva intrattenuto il rapporto di conto corrente, n. 10070, dal 2005 fino al 2012.

Nella ricostruzione attorea la banca convenuta è indicata come “banca fiancheggiatrice” per aver concorso, sia pur colpevolmente, nel fatto illecito doloso commesso dal [REDACTED], ex amministratore della fallita D[REDACTED] s.p.a., unitamente agli altri gestori di fatto della medesima società, consistente nell'illecita attività di raccolta di risparmio tra il pubblico realizzata, dagli ex esponenti, di diritto e di fatto, della fallita ed al contempo soci della società di fatto, mediante l'emissione di certificati al portatore irregolari, siccome mai deliberati dalla società, tuttavia diffusi tra il pubblico spendendo il nome ed utilizzando la fama commerciale e la solidità economica della medesima società.

Sostiene la curatela che la banca mettendo a disposizione i suoi servizi ed omettendo i dovuti controlli, segnalazioni ed interventi, avrebbe fornito, ai gestori della D[REDACTED], tutti condannati in sede penale, per i reati di bancarotta per distrazione riguardante altresì i proventi dell' abusiva raccolta del risparmio, i mezzi indispensabili per realizzare tale illecita condotta, concorrendo, in tal modo, a causare il danno al patrimonio della DCN, corrispondente all'enorme debito occulto, di circa 800 milioni

di euro, imputato, a seguito della sua emersione, alla società che non disponendo delle risorse economiche sufficienti a ripianarlo, – siccome distratte-, è fallita, con danno diretto ai creditori sociali attesa l'insufficienza del patrimonio a soddisfarli.

E' poi evidente, sia dall'esame degli scritti difensivi che dai documenti posti a sostegno della domanda, che alla banca convenuta non si imputa la responsabilità concorrente per l'intero danno, pari all'importo complessivo del debito occulto accertato in sede civile e penale cui fa da contraltare il danaro distratto dalla società, ma una frazione dello stesso, nella misura in cui anche l'istituto di credito convenuto, unitamente ad altri operatori del sistema bancario, ha colpevolmente sorretto e fornito i mezzi agli autori dei suddetti reati per la relativa commissione e prosecuzione.

Reputa il giudicante che al fine di evitare equivoci, pur eccepiti dalla convenuta, circa la delimitazione del *petitum* e della *causa petendi* dell'azione di cui si discute, occorre brevemente ricostruire le vicende in cui la stessa si colloca e su cui fonda, anche al fine di chiarire, ove ve ne fosse bisogno, alcune espressioni di sintesi, utilizzate sia nel presente giudizio che in quelli già conclusi, quali “prestito obbligazionario irregolare” o “raccolta abusiva del risparmio”, in realtà riferiti alla medesima vicenda illecita, per poi proseguire nell'indagine volta a verificare la sussistenza della responsabilità che la curatela imputa alla banca.

I fatti che hanno dato vita all'attività illecita di cui si discute nel presente giudizio sono ricavabili dalla ricostruzione contenuta nelle sentenze civili di fallimento e nelle sentenze penali di condanna fondate sugli esiti di approfondite indagini e verifiche svolte dalla Guardia di Finanza, dalle dichiarazioni acquisite in sede di sit, dalle testimonianze rese in dibattimento, dalle perizie svolte su incarico della Procura e poi della Curatela del fallimento nonché dal rapporto informativo trasmesso dalla Banca d'Italia alla Procura della Repubblica e dalle risultanze delle relazioni sulla gestione dei bilanci di esercizio chiusi al 2005 e 2006.

Da tali documenti, così come dalla visura camerale in atti, risulta che M [REDACTED] è stato amministratore unico della società D [REDACTED] s.p.a. quanto meno dall'anno 2001 (cfr. pagina 74 visura) fino al 28.1.2012, quando poi gli è succeduto in data 28.1.2012, [REDACTED].

Tale società, a partire dall'anno 2004, è stata sottoposta alla direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2947 c.c. della D [REDACTED] Holding s.r.l., poi s.p.a., che ne era altresì

socio unico, detenendone il 100% del capitale sociale (cfr. visura camerale in atti e relazione sulla gestione al bilancio al 31.12.2005 all. 1 e 16 produzione attorea).

Sempre dalla visura camerale, alla pagina 24, risulta che fin dall'anno 1987 la DCN aveva emesso prestiti obbligazionari regolarmente deliberati e, presumibilmente conformi alla disciplina dettata dal codice civile, tant'è che nella visura camerale si indica anche il nominativo del rappresentante degli obbligazionisti.

Di tanto si ha altresì conferma dalla lettura della nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2005 che, alla pagina 38, sotto la voce debiti, specifica che essi sono, altresì, costituiti da obbligazioni non convertibili (oltre i 12 mesi). Si legge, inoltre, che *“L'esposizione corrisponde all'ammontare totale del residuo debito in linea capitale al 31 dicembre 2005 pari a euro 19.230 migliaia al netto delle obbligazioni proprie (pari a euro 749 migliaia)”* si indica, poi, nell'allegata tabella, che l'importo era riferito ad obbligazioni al portatore emesse tra il 1984 ed il 2001. La medesima nota integrativa riporta, inoltre, alla voce debito verso altri finanziatori, l'importo di euro 54 migliaia quale residuo debito della società nei confronti degli obbligazionisti per gli interessi maturati negli esercizi precedenti al 31 dicembre 2005, ma non ancora riscossi.

Già dal contenuto delle relazioni e delle note integrative ai bilanci chiusi al 2005 ed al 2006 risulta confermato quanto affermato dalla Curatela in citazione.

Tali documentate notizie rilevano in quanto l'amministratore unico della DCN, quanto meno per il periodo che va dal 2001 al 2012, ossia M [REDACTED], è stato altresì colui che chiese ed ottenne, anche, dalla filiale di Torre del Greco della Banca [REDACTED] l'apertura del conto corrente di cui si discute nel presente giudizio.

E', quindi, inevitabile affermare che la filiale di Torre del Greco della BPA, nel concedere l'apertura del conto corrente e nell'acquisire le notizie anagrafiche basilari riferite al cliente, sia venuta a conoscenza dell'attività lavorativa svolta da M [REDACTED] [REDACTED], ossia quella di amministratore unico di una nota società armatoriale avente, peraltro, sede nel medesimo comune di Torre del Greco.

La Curatela ha altresì affermato, in citazione, che la DCN, in seguito, tentò di effettuare finanche un'offerta al pubblico di sottoscrizione di obbligazioni ai sensi della disciplina del TUIF e, in quel caso, come risulta dal prospetto informativo, per l'emissione e l'offerta di titoli obbligazionari, la DCN avrebbe dovuto ricoprire il doppio ruolo di emittente dei titoli e di collocatore degli stessi, senza l'ausilio di terzi (banche o

intermediari), come altresì risulta dalla comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 129 TUB dalla D [REDACTED] alla Banca d'Italia in data 20.6.2006 (all. 11).

Di tanto si ha conferma anche dalla relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2007, ove a pagina 9 si indicava che “.. in data 10 dicembre 2007, la società ha ottenuto dalla Consob il rilascio del nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni del prestito denominato “ [REDACTED] [REDACTED] – 6,63%-2008/2018” per un importo complessivo di euro milioni 50 finalizzato a finanziare oltre le sporadiche attività, anche lo sviluppo dell'attività corrente”.

A pagina 44 della medesima relazione al bilancio pubblicato nel 2007 si indicava, altresì, il valore delle obbligazioni, all'epoca in circolazione, pari ad “euro/migliaia 18.560 (19.119)” e dalla tabella riprodotta a pagina 45 si evince che si trattava di obbligazioni al portatore (cfr. all'allegato 16 produzione attorea); peraltro, alla voce riferita all'attivo ed al passivo chiuso al 31.12.2006 (pagina 58), pur riportandosi nel passivo un debito per obbligazioni pari a 19.119, non si riporta, invece, un corrispondente attivo.

Nella relazione che accompagnava il bilancio di esercizio chiuso al 2008, alla pagina 59, in relazione alla voce “obbligazioni in circolazione” si indicava il relativo saldo che, rispetto all'anno antecedente, si era incrementato di “euro migliaia 43.158” per effetto dell'emissione di un nuovo prestito con scadenza 2018, anche in quel caso, come risulta dalla tabella allegata, si trattava di obbligazione al portatore.

Ancora, nel bilancio chiuso al 31.12.2009, la passività riferita alle obbligazioni in circolazione diminuisce ad euro 40.460 (cfr. pagina 59-60 relazione al bilancio) per effetto, -si spiega-, dell'annullamento delle obbligazioni detenute dalla società in portafoglio al 31.12.2008, pari ad euro 10.593, importo confermato nel bilancio di esercizio chiuso al 2010.

La Curatela ha altresì prodotto, all'allegato 11), il prospetto informativo predisposto dalla D [REDACTED] s.p.a. riferita alle obbligazioni da emettersi e collocare nell'anno 2007 che, alla pagina 122, rappresenta che “l'Emittente è controllata al 100% dalla D [REDACTED] Holding ...di essere sottoposta all'attività di direzione e coordinamento D [REDACTED] Holding ai sensi dell'art. 2497 e ss. Il Capitale della D [REDACTED] Holding è detenuto al 33,34 % dalla [REDACTED] s.p.a., al 33,33% dalla [REDACTED] s.p.a. ed al 33,33% dalla [REDACTED] s.p.a.”.

L'intenzione comunicata dalla DCN alla Banca d'Italia di emettere e collocare tra il pubblico indistinto obbligazioni per un complessivo ammontare di euro 50 milioni , di

cui al prospetto informativo, ottenne, però, il diniego della Banca di Italia in data 5.6.2006, in quanto, si legge nella risposta dell'Autorità di Vigilanza che: - i titoli non sarebbero destinati alla quotazione in mercati regolamentati; - nè l'emittente, né i titoli emittenti sarebbero dotati di un giudizio di valutazione del merito creditizio ("rating") rilasciato da agenzie specializzate; - non sarebbero previste clausole che restringono la circolazione dei titoli ai soli investitori professionali, ed escludano comunque il collocamento sul mercato primario e la vendita sul mercato secondario a persone fisiche.

Osserva ancora la Banca d'Italia che *“ in ragione delle descritte caratteristiche della prospettata emissione, non è possibile valutare le condizioni finanziarie dell'operazione nel mercato di riferimento, al fine di escludere che risulti alterato il corretto ed ordinato funzionamento del mercato stesso. In effetti, per le emissioni obbligazionarie di soggetti non bancari da collocare presso il pubblico indistinto, deve ritenersi necessaria una “valutazione di mercato” sul merito creditizio del cliente”*.

Ebbene, ciò che la Divisione controlli sul mercato finanziario della Banca d'Italia non ha consentito alla D [REDACTED] s.p.a. su richiesta del suo amministratore unico M [REDACTED] è stato invece consentito, per quanto di seguito si dirà, a M [REDACTED] quale persona fisica dalle filiali locali delle banche vigilate dalla medesima Banca d'Italia, per importi decisamente superiori agli indicati 50 milioni.

E, infatti, com'è emerso all'esito delle indagini svolte in sede penale, parallelamente, alla più ridotta emissione di obbligazioni regolare, i gestori, di fatto e di diritto della DCN, tra cui M [REDACTED], che ne era l'amministratore unico, hanno comunque realizzato l'attività di raccolta dei risparmi tra il pubblico indistinto, illecita siccome non autorizzata, rilasciando ai privati investitori titoli obbligazionari al portatore formalmente emessi dalla società ma irregolari siccome mai deliberati dalla società, né conformi alle regole dettate dal codice civile e non autorizzati dalle competenti autorità di controllo.

Occorre, a tal fine richiamare il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), che all'art. 11 delinea la nozione di raccolta del risparmio, consistente nell'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi “sia sotto altra forma” (comma 1) e, dunque, vi è da dire, sia essa eseguita con l'emissione e diffusione di certificati obbligazionari al portatore o in altro modo. Stabilendo, al comma 2, che lo svolgimento presso il pubblico di tale attività è vietato ai soggetti diversi dalle banche.

La disciplina di attuazione dell'art. 11 del TUB è stata dettata con deliberazione del CICR del 19 luglio 2005, successivamente integrata con deliberazione del 22 febbraio 2006 al fine di tener conto delle modifiche apportate al codice civile, in materia di limiti alle emissioni obbligazionarie, dalla l. n. 262/05.

La violazione delle prescrizioni dell'art. 11 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione è sanzionata penalmente dalle norme sull'abusivismo bancario di cui agli articoli 130 e 131 del TUB.

Nello specifico gli artt. 130 e 131 prevedono sanzioni penali per l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e per l'attività bancaria svolte abusivamente.

Dalle previsioni di legge innanzi richiamate e dal contenuto dell'atto di citazione si evince, con chiarezza, l'attività illecita che, in base alla prospettazione attorea, la banca avrebbe fiancheggiato ed agevolato con i suoi servizi, ossia quella di abusiva raccolta di risparmio tra il pubblico che, in base al disposto normativo può essere realizzata in vario modo e, nel caso di specie, realizzata, da [REDACTED] e dai concorrenti, diffondendo tra il pubblico "certificati obbligazionari irregolari" al portatore avvalendosi, per raccogliere, movimentare e gestire quei fondi, dei servizi offerti dal sistema bancario, tra cui la convenuta.

E' il caso di aggiungere che, nel concreto caso in esame, l'attività illecita di raccolta abusiva del risparmio tra il pubblico indistinto, realizzata mediante la diffusione di certificati al portatore irregolari, siccome mai deliberati ed autorizzati dalla società, rileva in quanto rappresenta il presupposto dell'attività distrattiva (di quel danaro) realizzata in danno della DCN, su cui è gravato invece solo l'enorme debito da rimborso.

Per quanto innanzi chiarito circa la tipologia di attività illecita che si assume agevolata dalla banca, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, non può affatto ritenersi che l'attrice abbia, in corso di causa, mutato il petitum e causa petendi, né che i consulenti d'ufficio abbiano indirizzato la propria indagine in una direzione non richiesta.

Osserva il giudicante che, come dimostrato dai fatti accertati nelle sedi civili e penali, ricavabili dalla sentenze passate in giudicato e prodotte in atti nonché dalle perizie ad esse sottese, tra cui in particolare quella redatta dalla D [REDACTED], i versamenti eseguiti dai privati investitori, all'atto del rilascio dell'obbligazione al portatore intestate alla DCN, ma ad essa, in realtà sconosciuti, avvenivano sia con la consegna di somme in contanti,

sia con assegni bancari o circolari o bonifici intestati a M [REDACTED] che essendo, al contempo amministratore della società a cui nome le obbligazioni erano rilasciate, non lasciava adito a dubbi, nei privati investitori, che quel danaro fosse/dovesse essere investito nell'attività tipica della società armatoriale.

Non erano certo i privati investitori in grado di accorgersi che il numero di conto, in realtà dei conti, da cui provenivano i bonifici o su cui venivano versati i loro assegni o da cui ricevevano restituzioni e rimborsi era un conto personale e non già un conto societario, né avrebbero potuto verificare, come invece sostenuto dalla banca, che il singolo titolo obbligazionario ricevuto non rientrasse nei limiti dell'emissione lecita della DCN, ricavabile dalle visure e dai bilanci; di tanto, si ritiene, era, invece, in grado di accorgersi, o avrebbe dovuto accorgersi, la banca siccome in possesso di strumenti informativi non disponibili a chiunque, ma solo ad un'operazione professionale.

Fatto sta che l'emersione di tale attività illecita, non ha avuto inizio per effetto di segnalazioni/denunce che gli istituti di credito avrebbero dovuto eseguire, ma solo a cavallo tra gli anni 2011/2012, quando, il fallimento di altra società armatoriale di Torre del Greco, la Dimaiolines, destò preoccupazioni nei privati investitori che, non ricevendo dalla DCN attestati circa il loro investimento né altre notizie, sporsero denuncia.

Solo, in tali anni, risultò, per effetto delle investigazioni condotte dalla GDF, che i componenti delle famiglie [REDACTED], altresì i soci fondatori della D [REDACTED] che ne avevano da sempre detenuto, - direttamente o indirettamente, tramite vari schermi societari e negoziali-, in misura paritaria, il capitale sociale, oltre a gestire le attività caratteristiche e proprie delle società del cd. Gruppo D [REDACTED] di cui faceva parte la DCN, avevano, per anni, organizzato e gestito la parallela attività finanziaria illecita che, per dimensione e diffusione, si concretava in una vera e propria raccolta abusiva del risparmio tra il pubblico, illecitamente realizzata senza alcuna autorizzazione, regolamentazione e controllo.

Come risulta dalla relazione ex art. 33 L.F. del collegio dei curatori del fallimento DCN, per effetto della emersione del prestito obbligazionario "fuori bilancio" la società, nell'anno 2012, a seguito del ripetuto "censimento" dei certificati in circolazione e del riconoscimento del relativo debito, iscriveva nel proprio bilancio d'esercizio, chiuso al 2011, accantonamenti per complessivi euro 776.340.000,00 di cui euro 605.632.000,00

per ricognizione del debito verso i cd. obbligazionisti ed euro 24.959.000,00 per interessi sul debito oggetto di ricognizione.

La rilevazione contabile di tale passività, prima occulta ed occultata, determinava, per la società, un risultato di gestione negativo di euro 832.460.000,00 ed una perdita di euro 842.506.000,00, che ne provocò di lì a pochi mesi il fallimento.

La ricostruzione del prestito obbligazionario fuori bilancio *i.e.* l'entità raccolta abusiva del risparmio e la passività indicata dalla società nella propria situazione patrimoniale di euro 715.610.000, è stata, a seguito del fallimento, verificata dalla D[REDACTED] su incarico della curatela, previa acquisizione ed esame delle movimentazioni complessivamente intervenute sui vari conti correnti intestati alla persona fisica di M[REDACTED] e dedicati allo scopo.

L' esame contabile eseguito dalla D[REDACTED] ha non solo confermato ma finanche superato l'importo derivante dalla ricognizione del debito eseguita dalla società *in bonis*, consentendo ai curatori, alle autorità giudiziarie civili e penali, di individuare la causa dell'insolvenza della DCN nell'insostenibile debito occulto, accumulato negli anni con la descritta attività illecita di raccolta abusiva di risparmio tra il pubblico, realizzata con l'emissione di obbligazioni irregolari formalmente emesse della [REDACTED] su cui, quindi, è ricaduto il corrispondente obbligo di rimborso, senza che la società abbia mai ricevuto il danaro raccolto per poterlo investire nell'attività tipica, essendo stato distratto dal patrimonio sociale, dai gestori, e riversato sui conti correnti intestati a I[REDACTED], tra cui quello intrattenuto con la BPA.

In altri termini i gestori della D[REDACTED], avvalendosi dello schermo sociale, hanno, per anni, rastrellato danaro tra il pubblico a fronte del rilascio di certificati al portatore riferibili alla D[REDACTED] e firmati dal suo amministratore unico, ma in realtà mai autorizzati con delibere societarie, i cui proventi non sono mai transitati nelle casse sociali né il passivo riferito agli obblighi restitutori discendenti da tale illecita raccolta di danaro è stato, prima della sua scoperta, riportato nella contabilità sociale e nei relativi bilanci.

Per effetto di tali condotte è stato contestato ai gestori della DCN la commissione del reato previsto dagli artt. 11-130 del dlgs 385/1993 TUB per aver concorso con M[REDACTED] (all'epoca deceduto) nell'acquisizione di fondi *“mediante la percezione di somme in contanti e di assegni intestati al sig. [REDACTED] o negoziati sui conti correnti a lui intestati da parte di risparmiatori ai quali venivano rilasciati certificati al portatore rappresentativi di presunte*

obbligazioni emesse dalla società [REDACTED] s.p.a., firmati dallo stesso [REDACTED] nella qualità di amministratore della società, assumendosi così l'obbligo del rimborso, in violazione della normativa dettata dal codice civile in materia di emissione obbligazionarie, ...effettuavano una raccolta abusiva del risparmio per un importo non inferiore ad euro 647.900.502,00 come quantificato all'esito delle operazioni di "censimento" del debito maturato verso i risparmiatori" nonché per il reato punito dagli artt. 216 c.1 e 219 c.1 e 223 c.1 e 2 R.D. 267/1942, in concorso con M. [REDACTED] (deceduto), per aver incassato sui conti personali di M. [REDACTED] le somme raccolte con le modalità sopra specificate, ossia, in nome e per conto della società, distraendo in tal modo dal patrimonio societario, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, la somma di euro 647 milioni circa, cfr. l'ordinanza resa dal GIP nell'anno 2012 applicativa delle misure cautelari nonché la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Roma poi confermata in appello ed in cassazione in atti.

- **7. disamina delle movimentazioni registrate sul conto corrente intrattenuto da [REDACTED] con la BPA eseguite dalla [REDACTED] e dai CTU e sull'eccezione di nullità dell'elaborato sollevate dalla convenuta.**

La banca convenuta ha sostenuto che la relazione D. [REDACTED], prodotta dalla Curatela, all'all.19 -pagina 84, nella tabella dedicata alle "operazioni relative al prestito obbligazionario fuori bilancio", pur indicando i conti intrattenuti presso varie banche, ritenuti dedicati alle illecite movimentazioni di danaro, non indicherebbe, tra questi, anche quello intrattenuto presso la banca [REDACTED] e ciò avrebbe dovuto comportare, *de plano*, il rigetto della domanda attorea.

Rileva il giudicante che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la perizia della D. [REDACTED] nell'indicare i conti correnti personali accesi da M. [REDACTED] presso vari istituti di credito, dedicati al prestito obbligazionario irregolare/alla raccolta illecita del risparmio in tal modo occasionata, indica a pagina 72, tabella 4.1., anche il conto n. 10700 aperto dal I. [REDACTED] presso la banca [REDACTED]; ancora, alla tabella 4.4, pagina 49 della medesima relazione, riferita alle "operazioni poste in essere sui n. 18 conti correnti in relazione al prestito obbligazionario fuori bilanci nel periodo 2005-2012" indica altresì il numero e la tipologia di operazioni, in uscita ed in entrata, catalogandoli per annualità, anche per il conto per cui è causa.

Invero la D[REDACTED] procede ad un analitico esame del suddetto conto, riferendolo all'illecita raccolta di danaro/prestito obbligazionario, considerando l'entità e la tipologia di operazioni rilevate.

In particolare, tale relazione, per l'anno 2005, rileva movimentazioni pari a: - n. 142 assegni bancari emessi in uscita per un totale di euro 579.708; -n. 23 assegni bancari in entrata per un totale di euro 806.092; - n. 4 assegni circolari in uscita per un totale di euro 55.000 ed in entrata per un totale di 634.708. Il complessivo ammontare delle movimentazioni registrate sul conto, in tale anno (2005), rilevate dalla D[REDACTED], risultano pari a 146 operazioni in uscita, per un totale di euro 634.708 e 29 in entrata, per un totale di euro 203.734.

La medesima relazione prosegue la disamina per i successivi anni e: - nell'anno 2006, riscontra: - 25 bonifici in uscita per complessivi euro 288.173; l'emissione di n. 419 assegni bancari, sempre in uscita, per complessivi euro 1.930.593; n. 15 assegni bancari in entrata, per complessivi euro 628.956; n. 4 assegni circolari in uscita per un totale di euro 47.509 e due in entrata di complessivi euro 20.500. Il totale dei movimenti, rilevato dalla D[REDACTED], nell'anno 2006, risulta pari a 448 operazioni in uscita, per un totale di euro 2.266.274 e n. 17 operazioni in entrata, per un totale di euro 649.456. Nell'anno 2007, riscontra: - 208 bonifici in uscita per complessivi euro 2.035.590; - n. 484 assegni bancari in uscita per un totale di euro 2.964.946; - n. 44 assegni bancari in entrata per un totale di euro 1.308.698; un assegno circolare in uscita di euro 10.000 e 23 in entrata per un totale di euro 325.241. I complessivi movimenti rilevati nell'anno 2007, risultano pari a 693 operazioni in uscita, per un totale di euro 5.010.536, e n. 67 in entrata, per complessivi euro 1.632.939. Nell'anno 2008, riscontra: n. 307 bonifici in uscita per complessivi euro 4.744.885; l'emissione di n. 854 assegni bancari in uscita per un totale di euro 5.414.380; n. 2 assegni bancari in entrata per un totale di euro 79.884; n. 1 assegni circolari in uscita di euro 5.000. Per un totale di movimenti rilevati nell'anno 2008, pari a n. 1.225 operazioni in uscita, per complessivi euro 10.164.265 e n. 2 in entrata di complessivi euro 79.884. Nell'anno 2009 riscontra: n. 363 bonifici in uscita, per complessivi euro 4.677.143 e n. 3 in entrata per complessivi euro 104.000,00; l'emissione di n. 295 assegni bancari in uscita per un totale di euro 2.158.057 e n. 101 assegni bancari in entrata per un totale di euro 4.674.326; n.70 assegni circolari in entrata di complessivi euro 1.654.078. Il totale dei movimenti rilevato nell'anno 2009 è pari a n. 658 operazioni in uscita per un totale pari a 6.835.200 e n. 174 in entrata per

un totale di euro 6.432.404. Ancora, nell'anno 2010, riscontra: n. 292 bonifici in uscita per complessivi euro 3.515.622 e n. 2 in entrata per complessivi euro 25.500,00; l'emissione di n. 164 assegni bancari in uscita per complessivi euro 1.129.221 e n. 76 assegni bancari in entrata per un totale di euro 3.305.110; n. 55 assegni circolari in entrata, per complessivi euro 1.682.362. Per un totale di movimenti rilevati nell'anno 2010, pari a n. 456 operazioni in uscita, per complessivi euro 4.644.843 e di n. 133 in entrata per complessivi euro 5.012.972. Nell'anno 2011, rileva inoltre: n. 482 bonifici in uscita, per complessivi euro 6.764.597; n.10 in entrata per complessivi euro 334.130,00; l'emissione di n. 406 assegni bancari in uscita per un totale di euro 1.129.221 e n. 50 assegni bancari in entrata per un totale di euro 2.498.794; n. 55 assegni circolari in entrata di complessivi euro 1.208.535. Per un totale di movimenti nell'anno 2011 pari a n. 888 operazioni in uscita per un totale pari a 8.996.373 e di n. 115 in entrata per un totale di euro 4.041.458.

Nella relazione, la D. [REDACTED] a pagina 81 e 89, sostiene che l'attività di raccolta danaro, riconducibile al prestito obbligazionario fuori bilancio, per un ammontare complessivamente pari a circa euro 387,3 milioni in uscita (per rimborsi) ed euro 192,6 milioni in entrata (da raccolta), era stato concentrato su almeno 18 conti correnti ed il 91,6% veniva gestito dalle seguenti banche: Banca [REDACTED] (euro 82.8 milioni), Banco [REDACTED] (euro 31.7 milioni), [REDACTED] (28,5 milioni), [REDACTED] (4.4.milioni), Cassa [REDACTED] (euro 14,7 milioni) e la [REDACTED] (euro 18,7 milioni), odierna convenuta.

Dal contenuto della relazione della D. [REDACTED], come innanzi riassunto, consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla convenuta poiché la relazione, contrariamente a quanto sostenuto, indica anche il conto corrente intrattenuto con la BPA tra quelli su cui, secondo il consulente, era transitato il danaro raccolto mediante il prestito obbligazionario irregolare.

In ogni caso, al fine di riscontrare la correttezza dei dati riportati nella relazione della D. [REDACTED], sia nella dimensione complessiva dei fondi illecitamente raccolti che in quella specificamente riferita al conto corrente intrattenuto con la BPA, nel presente giudizio è stato nominato un collegio di consulenti tecnici, con l'incarico, tra l'altro di verificare la tipologia, l'entità delle movimentazioni registrate sugli estratti conto, prodotti in atti, dall'apertura del rapporto fino alla chiusura anche al fine di verificare se le

movimentazioni, per tipologia, numero ed entità fossero conformi al profilo del correntista ed alla normativa settore.

L'elaborato peritale depositato dai consulenti, in tale sede nominati, ha consentito di confermare, ulteriormente, i dati contenuti nella consulenza della D. [REDACTED] relativi, nello specifico, alle operazioni rilevate sul conto corrente intrattenuto da I. [REDACTED] con la BPA, riferibili all'illecita raccolta del risparmio e, attesa la riscontrata attendibilità di quella relazione, sia pur indirettamente, i dati relativi alla complessiva entità del danaro raccolto illecitamente e distratto al patrimonio della DCN in danno ai creditori sociali.

Passando all'esame della prima parte dell'elaborato peritale redatto dai CTU nominati nel presente giudizio è necessario evidenziare che l'incarico conferito ai consulenti era stato in tal modo posto: *“Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, sentiti gli eventuali consulenti tecnici di parte e compiuto ogni accertamento del caso, previa ricostruzione del prestito obbligazionario irregolare e dei rapporti di conto corrente bancario oggetto di causa, limitatamente al periodo di riferimento 2005-2012: a) se i conti correnti accesi presso la banca convenuta ed intestati alla persona fisica di [REDACTED] risultino alimentati da entrate ed uscite finanziarie causalmente riconducibili ad operazioni connesse al prestito obbligazionario irregolare;...”*.

In risposta i consulenti hanno premesso che *“la definizione di “prestito obbligazionario irregolare”, utilizzata negli atti di causa, trova fondamento in quanto una qualsiasi attività posta in essere con la finalità di effettuare una raccolta di fondi con obbligo di rimborso, sotto qualsiasi forma esercitata, per la legge si configura in linea generale come un'attività di “raccolta del risparmio e se esercitata in assenza delle prescritte autorizzazioni e/o condizioni poste dalla legge, è definita in ogni caso abusiva, ovvero non esercitabile, benché sanzionabile”*, sostenendo poi che *“A seguito del complessivo esame della documentazione agli atti del procedimento, ... con specifico riguardo alla parte del quesito nella quale viene chiesto di ricostruire il cosiddetto “prestito obbligazionario irregolare”, tale attività è risultata impossibile da realizzarsi, per due motivi in particolare. In primis, in quanto la documentazione presente nel fascicolo di causa ed esaminata dai C.T.U., non è congrua e coerente al fine di poter effettuare una precisa ricostruzione contabile per singola posizione riguardante il predetto prestito obbligazionario irregolare (cosiddetta ricostruzione “dare/avere” per risalire alle singole esposizioni credito/debito per ciascuna delle posizioni coinvolte). Occorre poi considerare che, seppure vi fosse documentazione sufficiente per ricostruire lo stesso, basando l'analisi soltanto su uno specifico periodo di osservazione, ovvero dal 01.01.2005 al 31.12.2012, mancando la operatività precedente a tale periodo, ovvero i saldi dare/avere delle singole posizioni credito/debito della gestione afferente al precedente periodo, ogni tentativo di ricostruzione di un qualsiasi prestito obbligazionario,*

sebbene irregolare, non sarebbe affatto possibile” ma poi aggiungono che “dagli atti esaminati è risultato che la società [redacted] S.p.a. in data 31.12.2011 ha provveduto ad iscrivere nel proprio bilancio un apposito fondo per rischi ed oneri, ovvero una specifica posta passiva del bilancio della società, nel quale ha messo in chiaro negli atti della contabilità societaria il debito potenziale derivante dall'emersa circolazione irregolare dei certificati obbligazionari definiti “fuori bilancio”. In particolare, come riportato nella “Relazione a corredo della situazione economico-patrimoniale infrannuale al 29.02.2012”, sulla base di un parere tecnico rilasciato dal Prof. [redacted] sulla corretta rappresentazione in bilancio delle passività relative al prestito obbligazionario “fuori bilancio”, la [redacted] S.p.a. ha provveduto ad iscrivere al 31/12/2011 le relative sopravvenute passività nel conto “Fondo rischi ed oneri” per complessivi euro 724.463.000,00”.

Richiamando quanto affermato dai consulenti nella premessa della perizia, la banca convenuta ha eccepito la nullità dell'elaborato in quanto, a suo dire, l'affermata impossibilità dei CTU di rispondere al quesito preliminare riguardante la ricostruzione del prestito obbligazionario irregolare avrebbe dovuto impedire di svolgere le ulteriori indagini e di rispondere ai successivi quesiti; invece, i consulenti avrebbe arbitrariamente spostato l'oggetto dell'accertamento dalle “*movimentazioni causalmente riconducibili al prestito obbligazionario irregolare*” a quelle invece riconducibili alla “*raccolta abusiva del risparmio*” andando oltre il quesito posto.

Reputa il giudicante che l'eccezione non coglie il segno, sia per quanto sopra chiarito, al precedente punto 6), circa il significato da attribuirsi a talune espressioni di sintesi (quali prestito obbligazionario irregolare o raccolta abusiva del risparmio), entrambi utilizzati per individuare l'unica attività illecita di cui in tale giudizio si discute ed inoltre perché la premessa metodologica ai quesiti posti ai consulenti (*previa ricostruzione del prestito...*), aveva, ovviamente, lo scopo di indirizzare l'indagine tecnica ad essi demandata, riguardante il *modus operandi* con cui quell'attività illecita era stata realizzata, in tale sede, riferita e limitata al solo conto intrattenuto dal I [redacted] con la banca convenuta e, quindi, finalizzata a circoscriverne il perimetro, anche in termini di una eventuale responsabilità.

Sarebbe stato, invero, “eccentrico” porre ai consulenti un quesito che, in base a quanto chiaramente risulta dalla domanda proposta della curatela, non poteva, evidentemente, ricevere risposta nell'ambito di un singolo giudizio, poiché i fondi raccolti illecitamente, mediante la diffusione di obbligazioni irregolari, sono transitati, come affermato in

citazione, su circa 7 conti correnti aperti da M [REDACTED] presso altrettanti istituti di credito, mentre nel presente giudizio si discorre di uno solo di essi.

Sarebbe stato inoltre superfluo ricostruire, nuovamente, in questo giudizio, l'entità complessiva della raccolta irregolare del danaro raccolto e distratto alla DCN, in quanto la relativa esistenza ed entità "complessiva" è stata oggetto di svariate indagini, penali e civili, verificata e da ultimo accertata in plurime sentenze, confermate finanche in Cassazione, e, poi, confermati dallo stato passivo della SDF (in atti) per effetto dell'importo ammesso, in via risarcitoria, su istanza del fallimento DCN, tale per cui l'esistenza dell'attività illecita, della relativa diffusione e delle dimensioni debitorie non può ragionevolmente essere posta in discussione, trattandosi degli esiti di approfondite indagini svolte dalla Guardia di Finanza su incarico di funzionari della Banca d'Italia incaricati dapprima della Procura di Torre Annunziata e poi dalla Curatela che hanno richiesto, si ripete, la disamina di tutti i conti correnti accesi da M [REDACTED].

Gli esiti di detta indagine sono stati poi rivisti da altrettanti consulenti tecnici nominati sia dalla Procura della Repubblica competente e poi, in contraddittorio, nell'ambito dei giudizi civili e penali, conclusi con le ripetute sentenze civili e penali, nell'ambito dei quali alcun dubbio è sorto circa l'entità e l'esistenza dell'attività illecita di cui oggi si discute.

I dati complessivi del debito occulto della DCN, pari agli importi distratti, così come quelli riferiti ai singoli conti corrente, riportati nella relazione D [REDACTED] sono stati, inoltre, sia pur indirettamente confermati, in tale sede, in quanto i risultati cui sono giunti i consulenti in relazione al conto intrattenuto con la BPA convergono con quelli della perizia D [REDACTED], innanzi sintetizzati.

Peraltro, è il caso di aggiungere, che in merito alle risultanze dei suddetti documenti e provvedimenti, la convenuta ha avuto modo di controdedurre nell'ambito del presente giudizio.

Da quanto sopra esposto consegue l'irrilevanza, ai fini della decisione, dell'affermazione dei CTU, contenuta alla pagina 8 della perizia, circa l'impossibilità di ricostruire il prestito obbligazionario irregolare nel suo complesso, trattandosi come innanzi detto, non già di un autonomo quesito, bensì di una premessa ed indirizzo metodologico per rispondere ai quesiti elencati alle lettere a-l.

Neppure è, poi, esatto che i consulenti non abbiano potuto ricostruire, in base agli atti, la complessiva entità del prestito obbligazionario irregolare/raccolta abusiva del

risparmio in quanto, come dagli stessi affermato alla successiva pagina 9, la stessa è stata ricavata dalla “Relazione a corredo della situazione economico-patrimoniale infrannuale al 29.02.2012” della società *in bonis* e dal debito ivi iscritto all’esito del censimento/riconosciuto e dalla relazione D [REDACTED].

Ciò detto, i C.T.U. hanno analizzato gli estratti del conto n. 10700 intrattenuto da M [REDACTED] con la Banca [REDACTED] dal 2005 e 2012, conducendo un esame delle movimentazioni distinto per anni, indicandone le modalità operative ed elencando le singole operazioni ivi annotate, sia in entrata che in uscita, suddividendole in categorie e *“riclassificato le operazioni riscontrate facendo riferimento alle specifiche causali operative così come codificate dall’ABI Associazione Bancaria Italiana (codifica adoperata dall’intero sistema creditizio nazionale italiano)”* verificando, altresì se vi fossero, nel corso del rapporto, scostamenti nella condotta operativa tenuta da I [REDACTED].

I consulenti hanno iniziato la loro indagine, partendo dal primo estratto conto in atti del “10.06.2005” fino al “31.12.2005”, riscontrando in poco più di sei mesi, movimentazioni complessivamente pari “in entrata” ad euro 838.970,13 ed in “uscita” ad euro 634.734,20”, con ciò confermando i dati rilevati dalla D [REDACTED].

Hanno, quindi, analizzato la tipologia delle “entrate” e delle “uscite”, registrate in tale semestre, esponendo che *“avendo riguardo alla realizzazione da parte di [REDACTED] [REDACTED] di un’attività qualificabile come riconducibile alla raccolta abusiva di risparmio”* le operazioni ritenute di interesse per quanto attiene le entrate *“sono risultate essere pari a complessivi euro 838.082,36 (pressoché il 100% del valore complessivo delle entrate trascritte nell’estratto di conto corrente pari ad euro 838.970,13)”* di cui hanno fornito un dettaglio, così suddiviso per causale operativa ABI: - n. 23 operazioni, con causale ABI Z2 “versamento assegni” emessi da soggetti non meglio identificabili in favore di M [REDACTED], per un ammontare complessivamente pari ad “Euro 806.091,66 (ovvero, il 96% del complessivo importo delle entrate pari ad euro 838.970,13)”, per i quali i consulenti rappresentano di non aver rinvenuto *“nella documentazione esaminata la copia dei titoli di credito versati da [REDACTED] [REDACTED] sul conto corrente”*; - n. 6 operazioni, in entrata, come causale ABI Z3 “versamento assegni circolari” per “ulteriori euro 31.990,70 (ovvero, il 4% del complessivo importo delle entrate pari ad euro 838.970,13)”.

Le movimentazioni in uscita, ritenute d’interesse, risultano pari a complessivi euro 634.708,00 (pressoché il 100% del valore delle uscite trascritte nell’estratto di conto corrente), così suddivise per causale operativa ABI: - n. 142 operazioni, con causale

ABI 13 “emissione assegni” bancari emessi da I [REDACTED] in favore di soggetti non meglio identificabili per complessivi euro 579.708,00 (ovvero, il 91% del complessivo importo delle uscite pari ad euro 634.734,20); - 4 operazioni, causale ABI 10 “emissione assegni circolari” per complessivi euro 55.000,00.

A pagina 18 e 19 della perizia, i consulenti riportano il riepilogo dell’operatività del conto per il semestre relativo all’anno 2005, indicando entrate complessivamente pari ad euro 838.082,36, mediante n. 29 operazioni eseguite con assegni bancari e circolari, ed uscite pari ad euro 634.708,00, mediante n. 149 operazioni avvenute con assegni bancari e circolari.

Tali operazioni, in entrata ed in uscita, sono stata indicate come anomale e, quindi, causalmente riconducibili all’esercizio di un’attività di raccolta abusiva del risparmio, trattandosi di versamenti, in entrata, di somme proveniente da una svariata schiera di soggetti non meglio identificabili ed uscite di somme di danaro ad una altrettanta svariata schiera di soggetti non meglio identificabili.

Per l’anno 2006, i consulenti hanno ricostruito l’operatività del conto “dall’ 01.01.2006 al 31.12.2006” che ha registrato entrate per complessivi euro 2.352.216,21 ed uscite per complessivi euro 2.266.380,15, con ciò confermando i dati rilevati dalla D [REDACTED]. Per quanto attiene la tipologia delle “entrate” hanno riscontrato: - n. 15 operazioni con causale ABI Z2 “VERSAMENTO ASSEGNI” in favore di Iulano da soggetti non identificabili, per complessivi euro 628.956,25; - n. 2 operazioni con causale versamento assegni circolari per complessivi euro 20.500,00; - n. 6 operazioni con causale ABI ZI “BONIFICO DISPOSTO DA SOC. FIDUCIARIE/SGR” in entrata per complessivi euro 1.700.000,00 (ovvero, il 72% del complessivo importo delle entrate pari ad euro 2.352.216,21) in favore di I [REDACTED] e ritenute indirettamente riconducibili alla cosiddetta raccolta abusiva del risparmio.

Con riferimento alle uscite. le operazioni rilevate, in tale anno, sono le seguenti: - n. 142 operazioni, aventi come causale ABI 13 “emissione assegni” in favore di soggetti non meglio per complessivi euro 1.930.593,00; -n. 3 operazioni con assegni circolari emessi in favore di soggetti non identificabili per complessivi euro 47.500,00; -n. 24 operazioni con causale “Bonifico Uscita”, eseguiti da I [REDACTED] in favore di numerose e diverse persone fisiche per complessivi euro 288.170,00.

Il riepilogo delle entrate e delle uscite rilevate, in tale anno sul conto, riportato a pagina 37, risulta essere pari, in entrata, a complessivi euro 2.352.216,21 ed euro 2.266.380,15

in uscita, tramite 169 operazioni con assegni circolari, bancari e bonifici in favore di soggetti non meglio identificabili.

Anche per tale anno i CTU evidenziano che le entrate ed uscite transitate sul conto corrente, riguardano operazioni che si configurano come anomale e, quindi, riconducibili all'esercizio di un'attività di raccolta abusiva del risparmio" per i medesimi motivi già indicati per l'anno 2005.

Anche per l'anno 2007 (dall'1.1.2007 al 31.12.2007), i consulenti hanno ricostruito l'operatività del conto, riscontrando entrate per complessivi euro 5.488.621,38 ed uscite per euro 5.023.485,94. Hanno catalogato la tipologia delle "entrate" composte da: - n. 44 operazioni in entrata con assegni bancari emessi da soggetti non identificati in favore di [REDACTED] per complessivi euro 1.299.281,16; - n. 23 assegni circolari emessi da soggetti non meglio identificabili in favore di [REDACTED] per complessivi euro 324.240,66; - n. 11 bonifici in entrata, per complessivi euro 3.840.000,00 disposti da società fiduciarie e precisamente da [REDACTED] s.p.a. (complessivi euro 500.000,00) e la [REDACTED] SPA (complessivi euro 3.340.000,00).

Quanto alle uscite, sono state rilevate dai CTU: - n. 483 operazioni con causale ABI 13 "emissione assegni", per complessivi euro 2.955.529,00, (cfr. tabella da pagina 45 a pagina 58), in favori di vari beneficiari non identificabili; - un solo assegno circolare di euro 10 mila; - n. 207 bonifici in uscita, per complessivi euro 2.035.584,00, eseguiti da [REDACTED] in favore di numerose e diverse persone fisiche, elencate nella tabella alle pagine da 58 a 70 della perizia.

Nell'anno 2007 i CTU hanno, quindi, evidenziato che la quasi totalità delle entrate ed uscite annotate sul conto, riguardano operazioni che si configurano come anomale e, quindi, riconducibili all'esercizio di un'attività di raccolta abusiva ribadendo i medesimi motivi già indicati per i precedenti anni (versamenti, in entrata, di somme di danaro proveniente da una svariata schiera di soggetti non meglio identificabili e la restituzione in uscita di somme di danaro ad una altrettanta svariata schiera di soggetti non meglio identificabili).

Nell'anno 2008 i CTU hanno riscontrato sul conto entrate per complessivi euro 9.925.845,84 ed uscite per complessivi euro 10.167.562,06.

Dalla dinamica operativa delle entrate suddivisa per causale operativa ABI risultano: - euro 64.883,50 in entrata a mezzo un assegno bancario da un soggetto non identificabile; - euro 15.000,00 a mezzo un assegno circolare da un soggetto non

identificabile; - euro 27.725,00 con tre bonifici ricevuti da I [REDACTED] da distinte persone fisiche; - euro 9.810.000,00 mediante 16 bonifici disposti dalle fiduciarie [REDACTED] SPA (complessivi euro 2.050.000,00) e la [REDACTED] SPA (complessivi euro 7.760.000,00).

Con riferimento alle uscite, i consulenti hanno riscontrato - n. 853 operazioni in uscita a mezzo assegni bancari per complessivi euro 5.404.380,00 in favore di soggetti non meglio identificabili, elencati alle pagine da 80 a 97; - n. 371 bonifici per complessivi euro 4.754.885,00 in favore di numerose e diverse persone fisiche, elencati alle pagine da 97 a 112 della perizia.

Anche per l'anno 2008 i consulenti segnalano l'anomalia delle movimentazioni registrate, in entrata, per complessivi euro 9.925.845,84 e, in uscita, per complessivi euro 10.167.562,06.

In particolare, le entrate risultano avvenute con: - 1 assegno di euro 64.883,50 emesso da un soggetto non identificabile in favore di I [REDACTED]; n. 1 assegno circolare di euro 15.000,00 con assegno circolare; - n. 3 bonifici da diversi soggetti di complessivi euro 27.725,00; - euro 9.810.000,00 con n. 16 bonifico eseguiti dalle solite società fiduciarie. Quanto alle uscite, in tale anno, il conto ha registrato: - n. 853 operazioni in uscita, con assegni bancari emessi in favore di soggetti non meglio identificabili; - n. 375 bonifici in uscita eseguiti in favore di numerose e diverse persone fisiche, elencate nella tabella che va da pagina 97 a 116 della perizia.

In conclusioni in questo solo anno i consulenti hanno riscontrato n. 21 operazioni in entrata per un totale di euro 9.925.845,84 e n. 1225 operazioni in uscita con assegni e bonifici in favore di soggetti o non identificabili o di svariate e diverse persone fisiche. Dall' 01.01.2009 al 31.12.2009 i consulenti sul medesimo conto rilevano entrate per euro 8.375.293,39 ed uscite per euro 6.840.912,54.

In particolare, le entrate risultano così avvenute con: - n. 100 assegni bancari emessi da soggetti non meglio identificabili, per complessivi euro 4.664.326,00; - n. 70 assegni circolari, per complessivi euro 1.654.078,00; - n. 4 bonifici eseguiti in favore di I [REDACTED] da varie persone fisiche per complessivi euro 123.000,00; - n. 3 bonifici di complessivi euro 1.900.000,00 disposti dalle anzidette società fiduciarie sul conto di I [REDACTED].

Quanto alle uscite, per complessivi euro 2.136.557,00, risultano eseguite con: - n. 294 assegni bancari emessi da I [REDACTED] in favore di soggetti non meglio identificabili; - n. 1 assegno circolare di euro 21.500,00 in favore di un soggetto non identificabile; - n. 361

bonifici in uscita in favore di numerose e diverse persone fisiche, elencate alle pagine 141 a 162 della perizia, per complessivi euro 4.658.143,00.

I CTU, anche per tale anno, evidenziano l'anomalia delle operazioni riscontrate in quanto tali riconducibili alla raccolta irregolare del danaro.

Dall' 01.01.2010 al 31.12.2010 il conto registra entrate per euro 6.835.892,08 ed uscite per euro 8.611.463,96.

Le entrate, provengono da: - n. 136 assegni bancari emessi da soggetti non meglio identificabili in favore di I [REDACTED] per complessivi euro 5.353.549,50; - n. 47 assegni circolari per complessivi euro 1.419.455,00; - n. 2 bonifici di complessivi euro 25.500,00 eseguiti da persone fisiche in favore di I [REDACTED]

Quanto alle uscite avvenute in tale anno, risultano da: - n. 139 annotazioni relativi ad assegni bancari emessi da I [REDACTED] in favore di persone non identificate, per complessivi euro 1.334.814,86; - n. 379 bonifici in uscita, per complessivi euro 4.656.193,00, eseguiti da I [REDACTED] in favore di numerose e diverse persone fisiche elencati nella tabella riportata nella perizia; - euro 2.614.408,45 riguardano, invece, due disposizioni di acquisto titoli / quote fondi investimento eseguite da I [REDACTED] impiegando il saldo disponibile accumulato sul conto corrente a lui intestato.

Anche per l'anno 2010, i CTU, segnalano l'anomalia delle movimentazioni rilevate, rispetto al conto di un privato e la riconducibilità delle stesse, tenuto conto della tipologia, frequenza e modalità, all'esercizio di un'attività di raccolta abusiva del risparmio.

Dall' 01.01.2011 al 31.12.2011 le entrate rilevate sul conto sono pari a euro 9.254.548,07 e fronte di uscite di euro 9.106.610,02.

Le entrate provengono da: - 77 assegni bancari emessi da soggetti sconosciuti a favore di I [REDACTED] per complessivi euro 3.081.654,42; - n. 28 assegni circolari per complessivi euro 545.674,00; - n. 10 bonifici, per complessivi euro 334.130,00 ricevuti da I [REDACTED] da diverse persone fisiche elencate in perizia, in relazione ai quali i CTU segnalano la circostanza che, per molti di questi, si indica, nelle descrizioni, la dicitura "...acquisto..."; - 5 bonifici di euro 2.700.000,00 complessivi, derivanti da disposizioni di bonifico eseguiti da I [REDACTED] in suo favore, girocontando gli importi da altro conto a lui presumibilmente intestato; - euro 2.432.536,56 risultati in dalla vendita dei titoli acquistati l'anno prima (cfr. movimentazione in uscita anno 2010).

Quanto alle uscite, anche per tale anno suddivise per causale operativa ABI, sono le seguenti: - euro 2.151.771,00, mediante n. 401 assegni bancari emessi da I [REDACTED] in favore di soggetti non meglio identificabili; - euro 6.774.597,00 mediante n. 483 bonifici eseguiti da I [REDACTED] in favore di numerose e diverse persone fisiche, elencati in perizia.

Anche per tale anno i CTU ribadiscono l'anomalia della gran parte delle operazioni rilevate sugli estratti del conto corrente intestato a I [REDACTED] e riconducibili all'attività illecita di raccolta del risparmio tra il pubblico.

L'esame dell'operatività del conto prosegue per l'anno 2012, che, significativamente registra un "calo", infatti i CTU rilevano entrate per euro 300.327,81 ed uscite per euro 720.566,04.

Le entrate, risultano avvenute mediante 3 assegni e due bonifici recanti la causale "acquisto" mentre le uscite risultano eseguite tramite l'emissione di 72 assegni bancari in favore di soggetti non identificati e per euro 60.650,00 con tre bonifici in favore di diverse persone fisiche.

Nel riepilogo eseguito a pagina da 294 e ss della perizia, i consulenti concludono che dall'analitica ricostruzione delle entrate e delle uscite riportate nell'estratto conto e considerando la dinamica operativa tenuta da I [REDACTED] nell'utilizzo del rapporto di conto corrente, n. 10700, tale conto, *"nel periodo d'interesse, è stato utilizzato da [REDACTED] M [REDACTED] essenzialmente per incassare (raccogliere) in entrata una ingente quantità di danaro da una svariata schiera di soggetti non meglio identificabili (salvo le operazioni di bonifico in entrata, per le quali è stato possibile evincere i nominativi degli ordinanti pressoché tutte persone fisiche, ovvero dei soggetti dai quali sono provenuti i fondi in entrata) e per pagare (restituire) in uscita una ingente quantità di danaro in favore di una svariata schiera di soggetti non meglio identificabili (salvo le operazioni di bonifico in uscita, per le quali è stato possibile evincere i nominativi dei beneficiari pressoché tutte persone fisiche, ovvero dei soggetti ai quali sono stati pagati/ restituiti i fondi in uscita)"*.

I C.T.U. hanno, quindi, rappresentato di *"aver potuto "delimitare" le operazioni aventi causali operative ABI che, per tipologia, frequenza e ammontare, possono essere considerate come causalmente riconducibili all'esercizio di un'attività di raccolta abusiva del risparmio. Le operazioni in questione sono rappresentate tra le entrate, dagli assegni bancari e circolari versati e dai bonifici in entrata, mentre tra le uscite, dagli assegni bancari e circolari emessi e dai bonifici in uscita"*.

Proseguono ancora i consulenti che *"...si può certamente affermare che, sia in termini di numerosità con n. 5.015 operazioni, ovvero il 71% del numero totale di operazioni che è risultato*

pari a n. 6.999, sia in termini di danaro complessivamente movimentato in entrata ed in uscita corrispondente alla cifra di euro 61.001.200,71, ovvero il 70% del totale movimentato in entrata ed uscita pari ad euro 86.743.429,82, tale modalità operatività può essere definita come continuativa e reiterata nel corso degli anni esaminati. Nello specifico, dalla ricostruzione è emerso che le categorie di operazioni qui circoscritte, in entrata sono state pari a complessivi euro 20.604.809,85 (ovvero il 48% del totale delle movimentazioni in entrata pari ad euro 43.371.714,91), mentre in uscita sono state pari a complessivi euro 40.396.390,86 (ovvero il 93% del totale delle movimentazioni in uscita pari ad euro 43.371.714,91)”.

Osserva il giudicante che l'illustrazione dell'operatività del conto corrente intrattenuto da M [REDACTED] con la banca convenuta, così come verificata dai CTU, è risultata indispensabile per stabilire se le movimentazioni ivi annotate contenessero elementi di anomalia tali da poter destare il sospetto del compimento di un' attività illecita ovvero se, come sostenuto dalla banca, quei versamenti e quei prelievi rientrassero nel normale operatività di un conto corrente di corrispondenza intrattenuto da un privato (cfr. pagina 13 della comparsa, in cui la banca sostiene che quanto prospettato dalla curatela, ossia “che I [REDACTED] versava sul suo conto corrente il danaro raccolto dai risparmiatori e da esso ne faceva uscire i rimborsi” ... “come tutti sanno, appartiene alla normalità dello svolgimento dei rapporti di conto corrente” e, quindi, si interroga sul motivo del suo presunto inadempimento alle regole di correttezza e buona fede (se visto nella prospettiva contrattuale) e, ancora, a pagina 16 si chiede in cosa consisterebbe la sua responsabilità poiché il conto corrente di corrispondenza intrattenuto da M [REDACTED] I [REDACTED] era “da lui utilizzato per effettuare versamenti o prelievi”).

E, infatti, ove i consulenti avessero riscontrato una ordinaria e normale operatività del conto corrente da parte del correntista I [REDACTED], ogni indagine sull' eventuale responsabilità fiancheggiatrice ed agevolatrice della banca sarebbe superflua.

Ebbene dalla minuziosa disamina eseguita dai CTU delle movimentazioni registrate sul conto, come innanzi descritta, non può che convenirsi con le conclusioni a cui sono giunti, ossia che: - per l'elevatissimo numero di operazioni registrate, in entrata ed in uscita, complessivamente pari a n. 5.015, per un totale di euro 61.001.200,71 (ossia il 70% del totale movimentato in entrata ed uscita pari ad euro 86.743.429,82), in otto anni (dal 2005 al 2012); - per la tipologia, la frequenza di titoli emessi (assegni bancari e circolari) privi di causale e dell' identificazione, a seconda dei casi, del beneficiario o dell'emittente, per il numero altrettanto spropositato di bonifici emessi e ricevuti dal

correntista da svariate persone fisiche, diverse tra loro e privi anch'essi di causale, non possono che far ritenere che tale conto sia stato utilizzato da I [REDACTED] per esercitare un'attività di raccolta di fondi tra il pubblico indistinto non autorizzata e incontrollata. Non può invece convenirsi con quanto sostenuto dalla banca, ossia che il versamento sul proprio conto del danaro raccolto dai risparmiatori e l'utilizzo dello stesso per le uscite in rimborsi appartenga alla "normalità dello svolgimento dei rapporti di conto corrente", non foss'altro perché tale attività, ove non autorizzata, è punita dal combinato disposto degli articoli 11 e 130 del Testo Unico Bancario.

Le movimentazioni rilevate dagli estratti del conto, così come descritte dai CTU, non sono affatto in linea con la normale operatività di un conto corrente aperto da un privato (tale sarebbe stato se, ad esempio, fosse stato utilizzato per l'accredito di emolumenti, stipendi o compensi riferiti all'attività lavorativa svolta o per il pagamento di utenze, spese per acquisti o viaggi), piuttosto la descrizione delle movimentazioni sullo stesso registrate è in linea con un'attività imprenditoriale, peraltro molto redditizia, che, quindi, già solo per tale fatto, stride con la profilatura del cliente e la tipologia di conto.

Sul punto valga richiamare la pagina 304 della perizia, ove i consulenti sottolineano, significativamente, che *“Non si sono riscontrate operazioni tali che, per periodicità ed entità d'importo, possano far ritenere che il conto corrente esaminato fosse stato utilizzato da [REDACTED]*

[REDACTED] con finalità di utilizzo legate ad esigenze personali, ovvero non sono state rilevate operazioni in entrata ed in uscita causalmente riconducibili a tale richiamata operatività (uso personale), quanto piuttosto si è potuto constatare che [REDACTED] [REDACTED] ha utilizzato il conto corrente qui esaminato con la pressoché esclusiva finalità di incassare somme in entrata provenienti da una considerevole schiera di soggetti e restituire somme in uscita in favore di un'altrettanta considerevole schiera di soggetti?”.

- 8. Regole cautelari e legali del settore bancario ed obblighi risarcitori.

Occorre ora chiedersi se rientrasse nei doveri della banca rilevare, monitorare e segnalare le innegabili operazioni anomale riscontrate sul conto intrattenuto I [REDACTED] e se, a fronte del sospetto di un utilizzo illecito del conto, la banca fosse tenuta a sospendere le operazioni anomale e ad interrompere il rapporto con il correntista al fine di scongiurare il rischio di essere coinvolta in un'attività illecita, fornendo, colpevolmente, i mezzi per la relativa commissione e prosecuzione e dunque se abbia o meno osservato gli obblighi di cautela e diligenza gravanti sulla Banca.

In breve, sostiene la curatela che [REDACTED] ed i suoi complici avevano potuto esercitare e gestire l'abusiva raccolta del risparmio realizzata mediante la diffusione di certificati obbligazionari irregolari intestati alla DCN, e così distrarre i proventi di quella raccolta dal patrimonio della società, provocandone il dissesto, grazie alla omessa attività di controllo e l'omesso intervento degli istituti bancari con cui [REDACTED] aveva intrattenuto i rapporti di conto corrente, tra cui la BPA, astenutisi, segnatamente, dall'adottare le doverose iniziative, pur in presenza di reiterate anomalie chiaramente rilevabili dalla movimentazioni del conto corrente, peraltro già oggetto di sporadiche segnalazioni alla Banca d'Italia, quantomeno a titolo di concorso omissivo nell'attività di illecita di raccolta del risparmio inscindibilmente collegato al reato di bancarotta per distrazione dei fondi così raccolti.

Secondo la prospettazione attorea se l'attività di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione dall'esecuzione delle operazioni anomale e prosecuzione del rapporto di conto corrente fosse stata svolta dalla banca nei modi e nei termini ricavabili e prescritti dalle regole del sistema bancario, richiamate in citazione e, comunque, imposte dalla specifica diligenza e prudenza professionale, attese le evidenti e gravi anomalie riscontrabili dalla movimentazioni del conto, il debito occulto della DCN non si sarebbe formato o, comunque, non nelle enormi dimensioni poi scoperte, che hanno reso il patrimonio della DCN insufficiente a fronteggiare quel debito, provocandone così il dissesto.

La banca convenuta ha contestato l'applicabilità al caso in esame delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia così come le verifiche imposte dalla normativa antiriciclaggio di cui al Dlgs. 231/2007 poiché, assume, questa riguarda i reati di riciclaggio e di lotta al terrorismo, scorrendosi, invece, nel presente giudizio, della fattispecie contravvenzionale di raccolta abusiva del risparmio prevista dall'art. 130 dlgs 385/1993, tant'è che le sentenze penali di condanna non contengono alcuna imputazione per riciclaggio o finanziamento al terrorismo, con conseguente erroneità della domanda ed anche dell'indagine demandata ed eseguita dal CTU.

Prosegue, ancora la convenuta, che: - in disparte l'inapplicabilità del dlgs 231/2007, la suddetta normativa neppure prevede o impone il blocco del conto corrente, poiché l'art. 41 comma 5 prescrive solo che l'operazione sospetta non possa essere eseguita prima di essere segnalata e, l'art. 47 attribuisce solo all'UIF (Unità d'Informazione finanziaria presso Bankitalia), a seguito dell'istruttoria sulle segnalazioni pervenute, di

trasmetterla agli Organi di Polizia Giudiziaria e, quindi, alla Procura della Repubblica, con conseguente insussistenza di norme primarie contenenti l'ordine di blocco del conto corrente per il sospetto che sia utilizzato dal correntista per un'abusiva raccolta del risparmio; - le "indicazioni operative" contenute nel titolo I, capitolo IV, sezione III, richiedendo alle banche di collaborare all'azione di contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta del risparmio, abusiva attività bancaria e finanziaria, specificano che *"a tal fine (le banche) evitano di intrattenere rapporti con soggetti non autorizzati allo svolgimento dell'attività"* richiamando (in nota) l'iscrizione in apposito albo di cui all'art. 16 della legge 108/1998 che prescrive di non intrattenere rapporti con soggetti che svolgono attività di mediazione creditizia senza essere iscritti nell'apposito albo, ossia una attività diversa dall'abusiva raccolta del risparmio che nell'art. 16 della legge 108/1996 è definita come *"mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti"*; - la circolare, inoltre, chiede di segnalare a BanKitalia *"circostanze indicative di ipotesi di abusivismo"* senza prescrivere alle banche, nell'attesa di eventuali iniziative di BanKitalia, un blocco dei conti, neppure prescritto nella più grave ipotesi di cui all'art. 41 della normativa antiriciclaggio; - inoltre, secondo la prospettazione attorea, I [REDACTED] anche in epoca antecedente all'apertura del conto presso la BPA, operava con una decina di altre banche con sportelli a Torre del Greco, nessuna delle quali ha disposto il blocco dei conti; - la stessa curatela ha, peraltro, prodotto il rapporto "riservato" del 26.2.2002 di BanKitalia trasmesso alla Procura della Repubblica il 4.6.2012 riguardante una *"intensa attività di raccolta del risparmio"* da parte di vari esponenti della D [REDACTED] che da conto di una decennale istruttoria effettuata in collaborazione con Bankitalia, con la Guardia di Finanza e l'Ufficio Italiano Cambi *"al fine di verificare la sussistenza dei reati di abusiva raccolta del risparmio e falso in bilancio"*, senza mai esprimere censure nei confronti delle numerose banche con cui I [REDACTED] aveva operato in quel lasso temporale ma, solo dieci anni più tardi, nel 2012, il GIP presso il Tribunale di Torre Annunziata emise misure cautelari nei confronti delle persone riconducibili alla D [REDACTED] indagate, fra l'altro, per raccolta abusiva del risparmio in concorso con M [REDACTED] nel frattempo deceduto.

In base a tali rilievi la banca convenuta ha insistito per il rigetto della domanda perché carente dei suoi presupposti e di sostegno normativo.

Occorre premettere che, come da tempo osservato dalla Suprema Corte di Cassazione, *"sebbene nel nostro ordinamento non esista un generale dovere, a carico di ciascun consociato, di*

attivarsi al fine di impedire eventi di danno, tuttavia vi sono molteplici situazioni da cui nascono, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra la conseguente responsabilità: in particolare, dalla normativa che regola il sistema bancario vengono imposti, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi operano, comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo (cfr. Cass. 8 gennaio 1997, n. 72; Cass. 13 gennaio 1993, n. 343), potendosi così ravvisare la violazione dei doveri gravanti sul soggetto "banca" a causa del proprio status (Cass. 13 gennaio 1993 n. 343, cit.)”.

La c.d. diligenza del *bonus argentarius* qualifica il maggior grado di prudenza e di attenzione che la connotazione professionale dell'agente richiede, essa deve trovare applicazione non solo in riferimento ai contratti bancari in senso stretto ma in ogni tipo di atto o di operazione posta in essere nell'esercizio della sua attività, dalla banca, che deve predisporre qualsiasi mezzo idoneo da evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli, comunque, prevedibili.

Più in generale, l'uso assolutamente improprio dei servizi bancari si colloca in una dimensione che non è solo privatistica, nel senso che, sebbene origini da un contratto che prevede due parti contrattuali, è anche vero che evoca interessi di sistema.

Vanno allora richiamati, “i doveri dell'operatore bancario” ricordando che è tenuto all'obbligo di rispettare il principio di c.d. “sana e corretta gestione” sancito, quale criterio essenziale per tali imprenditori, in numerose norme del testo unico bancario (Dlgs 385/1993) e le relative disposizioni di attuazione, in primis dall'art. 5 del d.lgs. n. 385 del 1993, secondo cui “*le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza... avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza ed alla competitività del sistema finanziario*”.

Tale principio è finanche requisito per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (art. 14, comma 2) e di intermediario finanziario (art. 107); deve guidare la condotta degli esponenti aziendali (art. 26) ed è ragione della loro rimozione dalla carica, ove la permanenza nella stessa sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione (artt. 53-bis, 67-ter, 108, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies).

E' doveroso, quindi, rammentare che l'autonomia decisionale da riconoscersi alle banche in ordine all'instaurazione, prosecuzione o interruzione di un rapporto, così come avviene per l'erogazione o meno di un credito, sebbene sia espressione della libera iniziativa economica, da riconoscersi agli istituti bancari, deve comunque svolgersi non solo nei limiti degli obblighi imposti dalla normativa propria del settore,

che ne regolano il funzionamento e ne dirigono la condotta, ma anche in ossequio alla norma primaria del *nemine laedere* che va vista alla luce del principio costituzionale di tutela del risparmio (art. 47 Cost.) di cui sono espressione quello della sicurezza, trasparenza e regolarità dei rapporti bancari e di sana e prudente gestione e, quindi, entro i limiti della correttezza, buona fede e diligenza professionale, di maggior pregnanza proprio nello svolgimento dell'attività bancaria, trattandosi di operatori professionali qualificati, con un ruolo centrale nel sistema economico e finanziario.

La norma dell'art. 2043 c.c., certamente applicabile anche agli istituti di credito, si pone come limite esterno alla libertà imprenditoriale, pur loro spettante, ed alle scelte sì discrezionali, ma pur sempre altamente professionali, ossia da conformare (in base allo status) all'osservanza non solo di regole specificamente imposte da singole disposizioni di settore, ma all'adozione di tutte quelle cautele necessarie ad evitare che i propri servizi divengano potenzialmente idonei ad arrecare danni non solo al sistema di rilievo costituzionale che quegli operatori rappresentano ma anche dei terzi, come, peraltro, avviene per ogni operatore professionale.

In altre parole, la banca, quale operatore professionale qualificato è comunque tenuto a parametrare la propria condotta al rispetto del generale dovere del *neminem laedere*: per cui se la banca è consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, che l'atto o l'attività richiestale o che comunque si svolge "sotto i suoi occhi" e a favore della quale presta i suoi servizi, si pone in contrasto con una o più norme giuridiche, quand'anche non specificamente sanzione in tutti i settori, deve evidentemente interrogarsi su quali possano esserne le conseguenze, specialmente nei confronti di quei soggetti terzi che, inequivocamente, sono individuabili ex ante quali destinatari degli effetti dell'atto o dell'attività, sì da restare potenzialmente danneggiati dal relativo compimento.

A tal riguardo, occorre richiamare i poteri - doveri a cui sono tenuti gli istituti di credito funzionali all'esercizio "sano e prudente" delle sue attribuzioni, siccome individuati ed imposti dalla normativa di settore nel tempo succedutasi.

Come chiarito e sancito dalla Banca d'Italia nella circolare n. 229 del 21 aprile 1999 la sana e prudente gestione, riferendosi ai singoli soggetti vigilati, costituisce, al contempo, non solo finalità della vigilanza ma una regola di condotta per gli intermediari.

In particolare, per quanto in tale sede interessa, il Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993) agli artt. 11 e 130 vieta la raccolta di risparmio a soggetti non autorizzati e

diversi dalle banche, chiarendo che per raccolta del risparmio si intende l'acquisizione di fondi, ossia il reperimento di liquidità presso terzi con obbligo di rimborso, sia in forma di depositi, sia sotto altra forma.

A tale disposizione segue la menzionata Circolare di Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 che detta le "Istruzioni di Vigilanza per le banche" e al Titolo 1, capitolo 4, sezione I, rubricato "Abusivismo", nel richiamare, in premessa, le previsioni del T.U., vieta *"ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal CICR"* statuendo che *"Le banche prestano ogni possibile collaborazione alle Autorità per evitare il diffondersi di attività e prassi abusive; queste ultime producono effetti distorsivi sulla concorrenza e sul corretto funzionamento del mercato e costituiscono terreno privilegiato per diverse e più gravi forme di patologia finanziaria, quali il riciclaggio, la truffa e l'usura"*.

La circolare, al paragrafo 4, chiarisce chi sono i *"Destinatari della disciplina"* sancendo che *"Le presenti disposizioni si applicano ai soggetti operanti in Italia. Le indicazioni operative contenute nella Sez. III del presente Capitolo sono indirizzate alle capogruppo e alle banche autorizzate in Italia; al fine di contribuire ad assicurare il regolare funzionamento del mercato..."*.

La richiamata Sezione III, intitolata *"esercizio abusivo di attività di raccolta del risparmio, di attività bancaria e di attività finanziaria"*, al paragrafo 1 (*"Indicazioni operative"*) dispone che *"Le banche e le capogruppo prestano la propria collaborazione alle Autorità nell'azione di contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta di risparmio, abusiva attività bancaria e abusiva attività finanziaria; a tal fine evitano di intrattenere rapporti con soggetti non autorizzati allo svolgimento di tali attività. Qualora le banche e le capogruppo vengano a conoscenza di circostanze indicative di ipotesi di abusivismo, ne danno comunque comunicazione alla Banca d'Italia rassegnando ogni informazione disponibile, in considerazione degli effetti distorsivi che questi fenomeni possono determinare sul corretto funzionamento dei mercati finanziari e sulla concorrenza"*. In particolare, prosegue la Circolare che *"qualora il cliente sia una società che risulta esercitare attività di finanziamento, le banche e le capogruppo verificano che sia iscritto nell'elenco generale degli intermediari finanziari. Specifica cura va riposta in sede di negoziazione degli assegni; è indispensabile verificare con immediatezza, nei casi dubbi, che il soggetto trassato sia effettivamente una banca autorizzata, al fine di evitare un sostegno inconsapevole ad operazioni illecite che potrebbero determinare danni per l'intermediario. Qualora vengano presentati assegni tratti su soggetti non bancari, anche se soltanto per il "dopo incasso", le banche, per consentire la divulgazione dell'informazione nei confronti del sistema, segnalano*

tempestivamente i casi all'Associazione Bancaria Italiana, allegando copia dei titoli, e comunicano altresì alla Banca d'Italia l'avvenuta segnalazione....”.

Indicazioni sui metodi ed sulle attività da compiersi per la ponderazione dei rischi insiti nel sistema bancario è contenuta negli accordi di Basilea per la vigilanza bancaria; sempre a livello europeo, occorre richiamare la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, da cui sono derivati la l. n. 197 del 1991 (nata per gli intermediari finanziari e che amplia il novero dei soggetti destinatari degli obblighi e della normativa antiriciclaggio), volti a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, nonché la l. 9 agosto 1993, n. 328, che ha ridisegnato il reato di riciclaggio così come è a tutt'oggi in vigore.

Il legislatore italiano, con la l. n. 197 del 1991, - *ratione temporis* applicabile- essendo il rapporto in esame sorto nell'anno 2005, sebbene proseguito sotto la vigenza delle modifiche apportate dal Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 attuativo della direttiva 2005/60/CE (c.d. Terza direttiva antiriciclaggio), ha sancito dei precisi adempimenti indirizzati anche agli enti creditizi, quali soggetti necessariamente più «esposti» al rischio di potersi imbattere, anche indirettamente, con attività «collegate» al fenomeno del riciclaggio.

Secondo la disciplina del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 3, commi 1 e 2, ("Provvedimenti urgenti per (...) prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio"), come conv., con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, e del D.Lgs. n. 153 del 1997 ("Integrazione dell'attuazione della Dir. n. 91-308-CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita") e, ancora, del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 del 2004, gli "intermediari" (ossia gli operatori e i professionisti indicati dalle disposizioni in esame) hanno l'obbligo di segnalare alla competente autorità di controllo (Ufficio Italiano Cambi) ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività del soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possa provenire da taluno dei reati indicati negli artt. 648-bis e 648-ter, cod. pen.

Nella prospettiva di "*ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali*" e al fine di "*evitare forme di arbitraggio normativo dirette a eludere gli*

obblighi di legge" e assicurare la *"omogeneità di comportamento del personale degli intermediari"* (cfr. la premessa delle *"istruzioni operative"*), la Banca d'Italia, in applicazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 4, comma 3, lett. c), ha emanato, nel febbraio 1993, le "Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio" (cd. decalogo), aggiornate nel novembre 1994 e rinnovate il 12 gennaio 2001, ai sensi del D.L. n. 143 del 1991, art. 3-bis, comma 4, (aggiunto dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153), dirette a superare la genericità della disciplina applicativa della Dir. n. 91-208-CEE.

Con tali istruzioni l'Istituto di vigilanza ha introdotto, tra l'altro, una casistica esemplificativa delle anomalie attinenti alla forma oggettiva delle operazioni bancarie. L'Ufficio Italiano Cambi, con provvedimento del 22 agosto 1997, come modificato dalla circolare del 27 febbraio 2006, recante "Istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi", afferma (parte IV, art. 4, lett. g) che nell'individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo (tra gli altri) al seguente criterio generale: "ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione"; analoga disciplina (nella specie rilevante quanto alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2008), è poi dettata dall'art. 41, del D.Lgs. n. 231 del 2007, recante la riforma della normativa antiriciclaggio.

L'obbligo più rilevante in tema di lotta al fenomeno del riciclaggio è quello della segnalazione delle c.d. operazioni sospette che sorge dal primo momento di sospetto, per valutare il quale si utilizzano dei criteri soggettivi (basati sull'allocazione e le caratteristiche dei clienti) ed oggettivi (basati sulle caratteristiche delle attività svolte dai clienti).

Le «Istruzioni» del Governatore della Banca d'Italia del 2001 contengono una casistica di indicatori di anomalia e regole operative rivolte agli intermediari finanziari finalizzate a ridurre i margini di incertezza connessi a valutazioni soggettive o comportamenti discrezionali e ad assicurare una piena attuazione dell'obbligo di segnalare le operazioni sospette da parte di tutti i destinatari la piena collaborazione con le autorità preposte alla prevenzione del riciclaggio.

Le Istruzioni, alla "Parte prima - Regole organizzative e procedurali", art. 1 1. (L'adempimento degli obblighi segnaletici) dispongono che *"Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette gli intermediari: si rifiutano di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare o*

mantenere rapporti che presentano profili di anomalia; ... inoltrano una segnalazione all'UIC anche con riferimento alle operazioni rifiutate o comunque non concluse; considerano che l'obbligo di effettuare le segnalazioni vige per l'intera durata della relazione con il cliente e non è limitato, quindi, alle sole fasi di instaurazione o di chiusura del rapporto”, inoltre, che “Particolare attenzione è richiesta nella valutazione dell'operatività anomala riconducibile a soggetti in relazione ai quali sono pervenute richieste di informazioni nel quadro di indagini penali o per l'applicazione di misure di prevenzione. In tale ambito, gli intermediari valutano se integrare il contenuto delle informazioni trasmesse all'Autorità Giudiziaria con riferimento a tali nominativi ovvero se procedere alla segnalazione di una operazione sospetta con la massima tempestività (cfr. infra, 4.3.).

Si dispone, inoltre, che gli intermediari si dotino di adeguate procedure interne atte a evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio poiché il "rischio di riciclaggio" aumenta quando è minore la conoscenza del cliente e risultano inadeguati i controlli interni.

Al punto 2.1), il provvedimento evidenzia l'importanza di una approfondita conoscenza della clientela, per realizzare la quale “Il dato oggettivo va integrato con le informazioni sul cliente in possesso dell'intermediario, nel valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione con il profilo economico-finanziario che deve essere dichiarato dal cliente medesimo” “Ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività - sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli schemi contrattuali utilizzati - richiedono l'attivazione della procedura di segnalazione”... “Gli intermediari assumono ogni opportuna iniziativa per affinare la conoscenza della clientela e cogliere eventuali contraddizioni tra il profilo economico del cliente e le prestazioni da questo richieste”....”Gli organi aziendali devono predisporre misure atte ad assicurare che alla corretta identificazione anagrafica si accompagni l'acquisizione di informazioni esaurienti e veritiere sulla situazione economica e finanziaria del cliente nonché sulle motivazioni economiche sottostanti alle operazioni richieste o eseguite e alla relazione finanziaria nella quale esse si iscrivono”.

Al punto 2.2. individua “Gli strumenti per migliorare la conoscenza della clientela” prescrivendo che “La rilevazione e l'organizzazione accentrata dei dati relativi ai rapporti con il cliente costituiscono il presupposto per un compiuto esame del suo profilo economico - finanziario. Oggetto di rilevazione devono essere tutte le informazioni raccolte in ordine all'attività svolta, al contesto economico in cui si colloca, al fabbisogno di servizi finanziari, agli eventuali rapporti con altri intermediari?”. Nell'organizzare le proprie evidenze sulla clientela, gli intermediari tengono conto delle informazioni sui collegamenti significativi che i clienti

intrattengono tra di loro e con altri soggetti. Assumono in proposito rilievo non solo l'esistenza di relazioni societarie di gruppo, ma anche i legami contrattuali, finanziari, commerciali o di altra natura che consentono di cogliere la giustificazione di operazioni che devono essere inquadrare in un contesto più ampio. Elementi di giudizio sulla clientela devono essere acquisiti attraverso lo scambio di informazioni con altri intermediari appartenenti al medesimo gruppo o rientranti nell'ambito della vigilanza consolidata.

Al punto 4.3. “La sospensione delle operazioni” dispone che *“La normativa antiriciclaggio prevede che le segnalazioni siano inoltrate all'UIC "senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione” “La mancanza di un termine specifico entro il quale effettuare la segnalazione non può interpretarsi come possibilità di informare l'UIC oltre ogni ragionevole lasso di tempo. Un iter valutativo non pienamente giustificato può infatti inficiare la previsione normativa che consente la sospensione delle operazioni, per un massimo di quarantotto ore, per consentire il coordinamento con gli organi investigativi” “Gli intermediari predispongono pertanto adeguate procedure operative per valutare le operazioni in corso di esecuzione e garantire una pronta ed esaustiva informativa dell'UIC. Massima tempestività nella segnalazione è assicurata ove l'operazione preveda il rilascio al cliente di contante o di valori assimilabili, per significativo ammontare, soprattutto se la medesima è effettuata da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione ovvero da soggetti agli stessi collegati” si specifica inoltre che “Per la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette all'UIC vanno applicate le disposizioni emanate dall'Ufficio (cfr. G.U. n. 201 del 29 agosto 1997)”.*

La circolare dell'UIC specifica il contenuto della segnalazione degli intermediari e contiene una casistica degli “Indici di anomalia”, chiarendo che con il termine "operazione" si intende non solo l'effettuazione di un determinato atto, ma anche un insieme di movimentazioni che appaiono tra loro funzionalmente ed economicamente collegate, precisando, in particolare che *“Il metodo valutativo muove dalla considerazione che, nella maggior parte dei casi, la configurazione oggettiva dell'operazione è di per sé neutra e quindi non consente di individuare con immediatezza le finalità sottostanti. Operazioni che - per importo, modalità, canale distributivo, localizzazione territoriale - sono normali se effettuate da un cliente con determinate caratteristiche, possono risultare di valore sproporzionato o comunque economicamente non giustificabili se richieste da un altro cliente. Allo stesso modo, comportamenti in linea con la capacità economica e l'operatività svolta possono risultare anomali alla luce di altre notizie di cui l'intermediario dispone in virtù della propria attività”.*

La casistica fornisce indicazioni esemplificative di anomalia che attengono alla forma oggettiva delle operazioni in presenza delle quali l'intermediario, sulla base di tutte le altre informazioni di cui dispone, deve procedere a ulteriori approfondimenti al fine di formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.

L'elencazione contiene, in primo luogo, indicazioni di anomalia riferite a tutte le categorie di operazioni, sono poi precisati ulteriori indici classificati secondo la tipologia degli strumenti utilizzati.

Il provvedimento dispone inoltre che: - specifica attenzione deve essere dedicata ai comportamenti dei clienti che effettuano operazioni che per tipologia, oggetto, frequenza e dimensioni risultano incoerenti con l'attività svolta o con la propria situazione economico-patrimoniale; - l'elenco non deve essere considerato esaustivo, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie; - la casistica non va intesa come un insieme di controlli meramente formali, ma come strumento operativo da utilizzare per le verifiche aziendali, tenendo presente che l'assenza dei profili di anomalia individuati nelle Istruzioni non è sufficiente, di per sé, a escludere il sospetto che un'operazione possa essere connessa con fatti di riciclaggio.

Il «Decalogo» della Banca d'Italia distingue indici di anomalia relativi a: - tutte le categorie di operazioni, tra queste si elencano, tra le altre: -1.1. ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulativi, quali, frequenti afflussi di disponibilità finanziarie che vengono trasferite, dopo un breve intervallo di tempo, con modalità o destinazioni non ricollegabili alla normale attività del cliente; ... alimentazione dei rapporti con strumenti (contante, titoli di credito, bonifici) che non appaiono coerenti con l'attività svolta dal cliente; -1.2. ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione, soprattutto se volte a eludere gli obblighi di identificazione e registrazione, quali: frequenti operazioni per importi di poco inferiori al limite di registrazione, soprattutto se effettuate in contante o per il tramite di una pluralità di altri intermediari, laddove non giustificate dall'attività svolta dal cliente; prelevamento di ingenti somme mediante richiesta non motivata di assegni circolari di importo di poco inferiore al limite di registrazione; alimentazione di conti in essere presso società fiduciarie tramite frequenti afflussi di disponibilità soprattutto se provenienti da una pluralità di intermediari e con modalità tali da eludere l'obbligo di registrazione; -1.3. operazioni di ingente

ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie; -1.4. operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose per il cliente sotto il profilo economico o finanziario, quali: l'acquisto, per importi rilevanti, di strumenti finanziari, polizze assicurative ovvero beni in leasing a prezzi con i correnti valori di mercato; stipula di più contratti assicurativi sulla vita della medesima persona in un arco temporale ristretto; ..- 1.5. Operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi e viceversa, qualora i rapporti non appaiono giustificati, quali: utilizzo da parte di imprese o enti di conti intestati a amministratori, dipendenti o clienti, per effettuare operazioni di natura finanziaria o assicurativa; - 1.7. Operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati dall'operazione.

Gli indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi sono rappresentati, tra l'altro, da: - 5.7. rapporti che presentano una movimentazione non giustificata dall'attività svolta dal cliente e che risultano caratterizzati da versamenti frequenti di assegni o presentazione allo sconto di titoli, soprattutto se in cifra tonda, con pluralità di girate, con altri elementi ricorrenti ovvero emessi al portatore o a favore dello stesso traente; richiami dei titoli e ritorni di insoluti a volte seguiti da protesto; sostanziale pareggiamento degli addebiti e degli accrediti.

Tra gli indici di anomalia relativi al comportamento della clientela vi è , tra l'altro, quello dei clienti che richiedono o intrattengono con gli intermediari rapporti con configurazione illogica, instaurazione di rapporti con numerosi intermediari nella stessa zona senza logica giustificazione.

In sostanza, dal sistema normativo nel suo complesso e, in particolare Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 5 e della normativa speciale del settore creditizio prevista dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla Circolare n. 229 del 21/04/2009 e dell'Accordo di Basilea, e dalla normativa primaria e secondaria volta a contrastare il riciclaggio emerge la rilevanza primaria, per l'ordinamento, dell'obbligo imposto all'istituto bancario di valutare con prudenza i clienti ed i rapporti con gli stessi intrattenuti e le operazioni da questi realizzate tramite il sistema bancario, al fine di impedire che gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi, siano coinvolti in operazioni che originano da attività

criminoe, in coerenza con la tutela della sana e prudente gestione degli operatori, della trasparenza e della correttezza dei relativi comportamenti in funzione della stabilità complessiva, del buon funzionamento e della competitività del sistema creditizio/finanziario e di mercato.

La convenuta, come innanzi esposto, ha sostenuto che Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21.4.199, laddove, alla sezione III intitolata *“esercizio abusivo di attività di raccolta del risparmio, di attività bancaria e abusiva attività finanziaria”*, al paragrafo 1. dispone che *“Le banche e le capogruppo prestano la propria collaborazione alle Autorità nell'azione di contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta di risparmio, abusiva attività bancaria e abusiva attività finanziaria; a tal fine evitano di intrattenere rapporti con soggetti non autorizzati allo svolgimento di tali attività”* in nota, come dedotto dalla convenuta la prescrizione, rammenta che *“l'art. 16, comma 7, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ha introdotto l'obbligo di iscrizione in apposito albo per chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia”*, non sarebbe applicabile al caso in esame poiché dal richiamo contenuto in nota alla L n. 108/96, si evincerebbe la limitazione del divieto *“di intrattenere i rapporti”* alle sole ipotesi di abusiva attività bancaria e non anche all'abusiva raccolta del risparmio.

Reputa il giudicante che l'interpretazione fornita dalla convenuta non può essere condivisa, poiché la disposizione allorquando prescrive agli intermediari di evitare *“di intrattenere rapporti con soggetti non autorizzati allo svolgimento di tali attività”* chiaramente riferisce tale regola di condotta a tutti i fenomeni di abusivismo prima descritti ossia all'*“abusiva raccolta di risparmio, abusiva attività bancaria e abusiva attività finanziaria”*, peraltro non sarebbe logico pensare, a contrario, che la Banca d'Italia consenta ai soggetti vigilati di intrattenere rapporti con correntisti che, utilizzando i servizi bancari, svolgono attività di abusiva raccolta del risparmio e, quindi, consenta il coinvolgimento del sistema bancario un'attività illecita e punita dallo stesso Testo Unico Bancario, sol perché non si configura la più grave fattispecie dell'abusiva attività bancaria/finanziaria.

Neppure può condividersi la tesi della convenuta secondo cui l'istituto di credito non potrebbe concorrere in una fattispecie contravvenzionale, qual è quella punita dall'art. 130 TUB, non essendo consentito il concorso colposo nelle contravvenzioni. In contrario si osserva la Cassazione penale sez. III, 05/11/2014, n.48016 ha ritenuto che *“La cooperazione nel reato colposo, benché espressamente prevista dall'art. 113 c.p. per i soli delitti colposi, è riferibile anche alle contravvenzioni della stessa natura, come si desume dall'art. 43, ultimo*

comma, c.p. per il quale la distinzione tra reato doloso e colposo, stabilita dalla legge per i delitti, si applica anche alle contravvenzioni, ogni qualvolta da tale distinzione discendono effetti giuridici?; invero, l'orientamento in base al quale la cooperazione colposa si estende anche a fatti contravvenzionali prevale in giurisprudenza, in tal senso Cass. Sez. III, 16 dicembre 1991, n. 1068, che ha ritenuto sussistente la responsabilità di ambedue i soggetti, qualora siano ravvisabili gli estremi della negligenza. Sempre in materia contravvenzionale, la S.C. Sez. III, 24 giugno 1993, n. 9097, ha ritenuto configurabile il concorso del soggetto che, pur privo della particolare qualificazione soggettiva richiesta (cd.extraneus), abbia determinato, agevolato, indotto o comunque partecipato nell'illecito compiuto da colui che detta qualifica invece possieda.

In ogni caso, nel presente giudizio, non si discute di un' incriminazione da valutarsi secondo le regole penali, bensì se possa ravvisarsi una colpa della banca, in base alle regole civilistiche, per aver agevolato e fiancheggiato l'attività illecita di I [REDACTED] e se questa abbia cagionato un danno alla società DCN ed ai suoi creditori o, simmetricamente, e nella prospettiva della responsabilità contrattuale, ai creditori della società di fatto (SDF) e dei soci illimitatamente responsabili, e, quindi, pur sempre alla società DCN che, come documentato dalla Curatela, è stata ammessa al passivo della SDF per il credito risarcitorio riferito altresì all'attività distrattiva del danaro raccolto abusivamente, nei modi più volte descritti.

Le Circolare prosegue disponendo che *“Qualora le banche e le capogruppo vengano a conoscenza di circostanze indicative di ipotesi di abusivismo, ne danno comunque comunicazione alla Banca d'Italia rassegnando ogni informazione disponibile, in considerazione degli effetti distorsivi che questi fenomeni possono determinare sul corretto funzionamento dei mercati finanziari e sulla concorrenza”* prevedendo, in nota, che *“Tale comunicazione va effettuata anche nel caso in cui si sia provveduto a inoltrare alla competente autorità la segnalazione prevista dall'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197”*, con ciò ponendo in evidenza il collegamento esistente tra la fattispecie contravvenzionale punita dall'art. 130 TUB e l'utilizzo dei relativi proventi illeciti per commettere ulteriori reati, come, del resto accaduto nel caso in esame, in cui, come accertato nelle sentenze penali di condanna, il danaro abusivamente raccolto, in violazione al disposto di cui all'art. 130 TUB, è transitato sui conti correnti personali di I [REDACTED] e così distratto alla società DCN, su cui è ricaduto l'obbligo di rimborso.

Occorre, inoltre ribadire che la legge n. 197/1991 (cd. legge antiriciclaggio) all'art. 3 (Segnalazioni di operazioni), dispone che *“Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di*

altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.”

Ciò detto, i CTU esaminando gli estratti del conto corrente intrattenuto da [REDACTED] con la BPA, ritenendo anomale, in base agli indicatori innanzi richiamati, n. di 5.015 (operazioni in entrata ed in uscita, ossia il 71% del totale delle operazioni annotate pari a n. 6.9999) corrispondente ad una movimentazione di danaro, in entrata ed in uscita, complessivamente pari ad euro 61.001.200,71, (su 86.743.429,82 complessivamente annotati) da giugno 2005 al 31-12-2012.

Riferiscono i CTU che le operazioni annotate sul conto sono rappresentate, in entrata ed in uscita, da assegni bancari e circolari provenienti da una svariata schiera di soggetti, non meglio identificabili, e da operazioni di bonifico, in entrata ed in uscita, che indicano i nominativi dei beneficiari o disponenti, pressochè tutte persone fisiche, diverse tra loro, nonché da bonifici esclusivamente in entrata provenienti da società fiduciarie per complessivi euro 17.250.000,00.

I consulenti nel rispondere al quesito posto circa la concluzione delle movimentazioni rilevate dagli estratti conto agli indici di anomalia delle Istruzioni operative della Banca d'Italia, hanno concluso che *“emerge senza ombra di dubbio che le risultanze della analitica ricostruzione delle operazioni in entrata ed in uscita contabilizzate nell'estratto del conto corrente bancario intrattenuto dalla persona fisica [REDACTED] e presso l'istituto di credito [REDACTED] (ex [REDACTED] [REDACTED] – iban....10700, hanno evidenziato in maniera chiara ed evidente l'effettuazione continuata e, quindi, reiterata della quasi totalità delle operazioni rientranti in alcune delle categorie degli indicatori di anomalia riferibili a operazioni sospette”* per quanto attiene gli indicatori elencati nel provvedimento ed indicati *“in giallo”* ossia gli indicatori sopra riportati ai

punti 1), 1.1.) 1.2.), 1.4., 1.5., 1.7., 1.8. nonché quelli specifici riferiti alle operazioni in altri rapporti o servizi ed al comportamento della clientela innanzi richiamati.

E ciò perché, come riferito a pagina 351 della perizia, “*sul conto corrente in questione, si è potuto constatare che nel periodo esaminato dal 2005 al 2012: d) La numerosità delle operazioni in entrata rappresentata da assegni bancari e circolari versati, nonché dei bonifici in entrata è risultata pari all'87% (complessivamente n. 597 operazioni su n. 682), mentre la numerosità di quelle in uscita rappresentate da assegni bancari e circolari emessi, nonché dei bonifici in uscita è risultata pari al 99% (complessivamente n. 4.418 operazioni su n. 4.454 - quest'ultimo al netto del numero di operazioni legato al mero addebito delle commissioni pari a n. 1.863). e) L'importo complessivo delle operazioni in entrata provenienti da una considerevole schiera di soggetti a mezzo di assegni bancari e circolari versati, nonché dei bonifici in entrata è risultata pari al 48% (complessivamente euro 20.604.809,85 su complessivi euro 43.371.714,91), mentre l'importo complessivo delle operazioni in uscita in favore di una considerevole schiera di soggetti rappresentate da assegni bancari e circolari emessi, nonché dei bonifici in uscita è risultata pari al 93% (complessivamente euro 40.396.390,86 su complessivi euro 43.371.714,91). f) Tra le operazioni in entrata sono risultati complessivamente euro 17.250.000,00 come liquidità proveniente da società fiduciarie, ovvero la ██████████ ██████████ SPA (bonifici in entrata per complessivi euro 3.600.000,00) e la ██████████ ██████████ SPA (bonifici in entrata per complessivi euro 13.650.000,00), provvista proveniente dalle fiduciarie, che detenevano la totalità delle quote di partecipazione al capitale sociale della ██████████ Holding S.p.a., la quale a sua volta deteneva in proprietà l'intero capitale sociale della ██████████ ██████████ S.p.a. Con tale provvista è stato alimentato il saldo del conto corrente affinché ██████████ ██████████ potesse provvedere alla restituzione di somme in favore di una consistente schiera di soggetti. 8. Non si sono riscontrate operazioni tali che, per frequenza ed entità d'importo, possano far ritenere che il conto corrente esaminato fosse stato utilizzato da ██████████ M ██████████ con finalità di utilizzo legate ad esigenze personali, ovvero non sono state rilevate operazioni in entrata ed in uscita causalmente riconducibili a tale richiamata operatività (uso personale)”.*

La banca convenuta ha eccepito che i consulenti, così come la Curatela, non potrebbero richiamare la disciplina riferita al riciclaggio e di lotta al terrorismo e gli indicatori di anomalia essendo l'abusiva raccolta del risparmio una contravvenzione non un delitto richiesto dall'art. 648 bis c.p. per la configurazione e la punibilità del reato, inoltre perché le sentenze penali prodotte in atti non contengono nessuna imputazione e condanna per i reati di riciclaggio o di lotta al terrorismo.

La tesi difensiva della convenuta non può essere condivisa.

Sull'argomento, sebbene in materia di sanzioni amministrative per violazioni della normativa antiriciclaggio, la S.C. ha avuto modo di chiarire che: - che il suddetto obbligo di segnalazione gravante sul "responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo" non è subordinato all'evidenziazione, dalle indagini preliminari condotte dall'operatore dell'intermediario, di un quadro indiziario di riciclaggio, né all'esclusione, in base al suo personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni a un'attività delittuosa, bensì a un giudizio obiettivo sulla loro idoneità, valutata in rapporto agli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, a costituire strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento, l'occultamento, la dissimulazione, l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti da un'attività criminosa o dalla partecipazione ad essa (cfr. Cass. n. 24209-2022, Cass. n. 9312-2007, Cass. n. 9089-2007, Cass. n. 8699-2007); - che la segnalazione dell'operazione sospetta ha la funzione di filtro, attraverso il quale l'Ufficio Italiano dei Cambi esercita sul fatto un'ulteriore attività di approfondimento, che può anche concludersi, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera f), D.L. n. 143 del 1991, con un'archiviazione in via amministrativa, prima di qualsiasi indagine di polizia giudiziaria (cfr. Cass. n. 20647-2018, Cass. n. 9312-2007).

Al lume del surrichiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, sia pur reso in tema di sanzioni amministrative irrogabili in caso di omessa segnalazione, ma invocabili nel caso di specie, per la regola di condotta che se ne trae, sussiste la lamentata violazione di legge, dovendo ritenersi che, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di segnalazione ex art. 3, comma 1, D.L. cit. a carico di XXXXXXXXXX e della sospensione delle operazioni, fosse sufficiente il semplice sospetto della provenienza illecita del denaro oggetto delle innumerevoli e cospicue movimentazioni compiute negli anni 2005-2012 sui conto corrente nn. 00170, acceso presso la filiale di Torre del Greco della BPA, intestati alla persona fisica di M. XXXXXXXXXX, non richiedendosi, invece, una prova dell'esistenza dei reati a monte ovvero sottostanti.

Sospetto che doveva sorgere ove la banca avesse diligentemente valutato le movimentazioni transitate sul conto, considerando gli elementi oggettivi e soggettivi di anomalia che le caratterizzavano, rappresentate: - da uno sconfinato numero di operazioni in entrata ed in uscita, come innanzi descritte, eseguite quasi quotidianamente con titoli di pagamento, quali assegni e bancari, circolari privi di causale e giustificazione economica, tenuto conto della tipologia di conto, privato; -

l'altrettanto enorme numero di bonifici in entrata ed in uscita da o a favore di persone fisiche, tutte diverse tra loro, eseguiti a pochi giorni di distanza, come si evince dalle tabelle redatte dai consulenti e dagli estratti del conto, con l'aggiunta degli altrettanti anomali bonifici ricevuti da I[REDACTED] da società fiduciarie, note per celare il titolare effettivo, in tale lasso temporale ristretto (2006-2009), per l'enorme importo di oltre 17 milioni di euro.

Reputa il giudicante che le più elementari regole di esperienza, finanche comuni, consentono di affermare che nessun ordinario conto corrente privato possa mai contenere la spropositata mole di operazioni, per altrettanti spropositati importi, indicata dai CTU e ricavata dagli estratti del conto.

È chiaro che, in presenza degli evidenti sintomi di abnormità nel *modus operandi* del conto in esame (che, si ripete, trovano riscontro negli "indici di anomalia" del decalogo della Banca d'Italia e nelle istruzioni applicative dell'UIC), la banca era obbligata a sospendere e segnalare le operazioni anomale all'autorità di vigilanza a ciò preposta, per consentirle di verificare se il ricorso frequente e ingiustificato a quei titoli di pagamenti ed ai bonifici eseguiti e ricevuti da una innumerevole schiera di privati fosse o meno finalizzato ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio e (dal 2008) l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo.

La banca, tuttavia, ha sistematicamente violato tale precetto non risultando che abbia mai eseguito segnalazioni prescritte dall'art. 3 L. 197/1991 delle operazioni che per caratteristiche, entità, natura, erano del tutto ingiustificate rispetto all'attività del correntista, e non potevano non indurre, un accorto operatore bancario, al sospetto di una provenienza illecita di quel danaro.

Peraltro, il comma 2 del medesimo articolo 3) dispone che *“Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti”*, da tale disposizione si trae, a contrario, che l'istituto avrebbe dovuto sospendere le operazioni sospette, in assenza della segnalazione.

L'omessa segnalazione delle operazioni sospette non ha consentito all'UIC (poi UIF) di eseguire le attività istruttorie demandategli dalla legge, tra cui quelle, - certamente

nel caso in esame rilevanti- di acquisire notizie presso altri intermediari, scambiare informazioni anche presso le autorità di vigilanza e di trasmetterle alle competenti autorità per gli accertamenti di carattere investigativo.

La banca convenuta ha altresì violato la regola di condotta voluta dalla Banca d'Italia nella Circolare n. 229 del 1999, innanzi menzionata, laddove alla sezione 3, capitolo 4, Titolo I, prescrive alle banche di collaborare nell'azione di contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta del risparmio....evitando, a tal fine, di intrattenere rapporti con soggetti non autorizzati allo svolgimento di tali attività e della successiva disposizione che prescrive alle banche che “vengano a conoscenza di circostanze indicative di ipotesi di abusivismo” di darne comunque comunicazione alla Banca d'Italia rassegnando ogni informazione disponibile.

Nel caso in esame, non appare credibile che la banca, a fronte dello sterminato numero di operazioni eseguite sul proprio conto corrente da M [REDACTED], le cui dimensioni sono state innanzi riportate, provenienti da o destinati a conti diversi tra loro o, per quanto attiene i bonifici, eseguiti o provenienti da numerosissime persone fisiche diverse, non si sia interrogata sui motivi di quella movimentazione di danaro, in entrata ed in uscita o sui rapporti esistenti tra il correntista e la rilevabile schiera di persone fisiche o sulle ragioni economiche sottese alle enormi somme che vi transitavano, quasi quotidianamente, tali da far concorrenza alla stessa filiale locale.

Tanto trova conferma nel rapporto informativo trasmesso in data 5.6.2012, a seguito alla dichiarazione di fallimento della D [REDACTED], dalla Banca d'Italia (Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria) alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata recante per oggetto: “Gruppo D [REDACTED]” (doc. 11).

L'oggetto del rapporto informativo così precisa: “...*si provvede a far tenere una ricostruzione - corredata di allegati - delle occasioni nelle quali società del gruppo [REDACTED] ancorché non vigilate dalla Banca d'Italia, sono venute all'attenzione di questo Istituto*”.

Dal rapporto risulta che, nel 2000, la Banca d'Italia aveva sottoposto ad accertamenti ispettivi la Banca [REDACTED], da cui emergeva che “*sul fronte della raccolta, la banca subiva la concorrenza di società legate al mondo della navigazione che offrivano rendimenti superiori a quelli di mercato; particolarmente attiva in tal senso risultava [REDACTED] S.p.A. di Torre del Greco. Da informazioni acquisite presso esponenti economici locali e i responsabili delle principali banche sulla piazza di Torre del Greco, trovarono conferma le notizie di un'intensa attività di raccolta (di risparmio tra il pubblico) da parte della [REDACTED] tramite*

l'emissione di prestiti obbligazionari. Peraltro, da contatti con le banche aventi rapporti creditizi con la società, non emersero circostanze indicative di anomalie nell'operatività".

Il medesimo rapporto, prosegue riferendo che "Nel 2001, il Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata richiedeva all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) di Banca d'Italia, nell'ambito del procedimento n. 6361/2000 RGNR per i reati di abusiva raccolta del risparmio (art. 130 TUB) e falso in bilancio (art. 2621 c.c.): "informazioni in ordine alla [REDACTED] S.p.A., all'amministratore delegato della società (Sig. [REDACTED] nonché ad altri nominativi" (coincidenti con quelli che notizie di stampa riferiscono sottoposti ad indagine). L'UIC, fece, inoltre, presente che a carico dell'amministratore delegato e di altre persone collegate alla società erano pervenute all'Ufficio, da parte di alcune banche, segnalazioni di operazioni sospette, che adombravano una possibile attività finanziaria illecita. Più, in particolare, a carico del sig. [REDACTED] risultava effettuata nell'agosto 2001, una segnalazione di operazione sospetta. Altre quattro segnalazioni risultavano a carico di alcuni nominativi....per i quali era stata accertata l'esistenza di collegamenti con il sig. [REDACTED] e/o la [REDACTED]. Inoltre la [REDACTED] s.p.a. era venuta all'attenzione dell'UIC in occasione della richiesta di iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari operanti con il pubblico ex art. 106 TUB presentata nel 1997, che era stata negata per mancanza dei presupposti di legge. A carico del sig. [REDACTED] - che risultava indagato per riciclaggio in un procedimento aperto nel 1996 dalla Procura di Torre Annunziata- era stato, altresì, elevato un verbale dal Ministero del Tesoro per presunte violazioni delle disposizioni di cui all'art. 1 legge 197/1991, al quale non fece seguito l'irrogazione di sanzioni?".

In data 26 febbraio 2002, dopo approfondimenti, la Banca d'Italia inoltrava alla Procura di Torre Annunziata, per il tramite della Guardia di Finanza, una denuncia ex art. 331 c.p.p. con la quale segnalava la notizia di un'intensa attività di raccolta del risparmio effettuata attraverso emissione di prestiti obbligazionari e, in particolare, veniva rappresentato che: (a) dai bilanci relativi agli esercizi chiusi nel 1999 e 2000 risultavano passività rinvenienti dall'emissione di prestiti obbligazionari sottoscritte da operatori economici e risparmiatori prevalentemente insediati nella zona; tra questi ultimi figuravano numerose famiglie di marittimi alle dipendenze della società, per l'importo complessivo di Lire 40,1 miliardi il regolamento di interessi avveniva con cadenza annuale posticipata a partire dalla data di collocazione del prestito (b) l'attività di raccolta risultava gestita direttamente, sia pure in locali separati dalla sede legale della società, dall'amministratore unico sig. M. [REDACTED] e dalla figlia sig.ra [REDACTED]

██████ (c) che a carico di I ██████ risultava una segnalazione di operazione sospetta per possibile illecita attività finanziaria.

La Banca d'Italia nel medesimo rapporto ha altresì riferito, in relazione alla vicenda D ██████, che tra il 1999 e il 2012, erano pervenute all'UIC e alla UIF segnalazioni di operazioni sospette riguardanti anomale movimentazioni sui conti correnti personali dei titolari della D ██████. Nelle segnalazioni pervenute prima del 2011, in numero di 14, gli intermediari "evidenziavano per lo più movimentazioni finanziarie sui conti correnti personali di M ██████, consistenti nel frequente versamento di assegni e ricezione di bonifici, tutti provenienti da persone fisiche e per importi non particolarmente rilevanti, cui corrispondevano ricorrenti emissioni di assegni e disposizioni di bonifici, sempre a favore di persone fisiche diverse dagli emittenti. Secondo gli intermediari segnalanti, questo tipo di operatività avrebbe potuto trovare "riscontro economico nella negoziazione di obbligazioni emesse dalla D ██████ s.p.a., che l'amministratore avrebbe collocato a terzi soggetti. Il sig. ██████ dunque, avrebbe utilizzato i propri conti personali, invece di quelli della società, raccogliendo fondi da parte di soggetti privati, gestendone le somme e offrendo interessi più elevati di quelli degli istituti finanziari. Di analogo tenore risultano ulteriori 10 segnalazioni pervenute nel 2011-2012".

Si riferisce, inoltre che le segnalazioni pervenute cronologicamente per ultime (23 segnalazioni nel 2012) facevano invece riferimento alla possibile finalità di distrazione di fondi prima dell'apertura della procedura concorsuale a carico della società. Veniva evidenziato che, con riferimento alle ultime segnalazioni di operazioni sospette pervenute, in tre casi gli intermediari avevano chiesto la sospensione dell'operazione, poi accordata dall'UIF.

Dal rapporto trasmesso dalla Banca d'Italia alla Procura della Repubblica innanzi richiamato risulta chiaramente che le filiali locali degli istituti di credito, con cui I ██████ aveva intrattenuto rapporto di conto corrente personali, erano perfettamente consapevoli dell'anomalia delle movimentazioni, tant'è che secondo gli intermediari segnalanti "questo tipo di operatività avrebbe potuto trovare riscontro economico nella negoziazione di obbligazioni emesse dalla ██████ s.p.a., che l'amministratore avrebbe collocato a terzi soggetti. Il sig. ██████ dunque, avrebbe utilizzato i propri conti personali, invece di quelli della società, raccogliendo fondi da parte di soggetti privati, gestendone le somme e offrendo interessi più elevati di quelli degli istituti finanziari".

Reputa il giudicante che ove la banca convenuta avesse assunto le adeguate informazioni sul proprio cliente, anche presso gli altri istituti di credito su cui operava il [REDACTED] o presso gli organi di vigilanza, sarebbe venuta a conoscenza dei concreti sospetti già esistenti su [REDACTED] circa l'utilizzo dei propri conti personali per raccogliere fondi da privati e, monitorando il conto corrente con essa intrattenuto non avrebbe potuto fare a meno di accorgersi della, analoga, anomala movimentazione, con conseguente obbligo di sospendere, al primo indizio, - tenuto conto del bagaglio conoscitivo già esistente-, le operazioni, segnalarle alle competenti autorità, evitando di proseguire l'anomalo rapporto con [REDACTED], anche ai sensi della Circolare del 1999.

La banca convenuta non poteva non essere a conoscenza dei fatti riportati dalla Banca d'Italia nel rapporto trasmesso alla Procura della Repubblica, poiché e come risulta dalla nota trasmessa il 29.2.2012 (nel CD prodotto dalla Curatela) dall'Area Antiriciclaggio UBI alla Guardia di Finanza di Torre del Greco, presso la filiale di Torre del Greco della BPA era acceso non solo il conto personale n. 10700 di [REDACTED] M [REDACTED], ma anche il conto n. 10696 e n. 1071 della D [REDACTED] s.p.a. acceso, stavolta da M [REDACTED] quale legale rappresentante della società ed autorizzato ad operare su detto conto, per cui l'istituto di credito convenuto essendo perfettamente a conoscenza, o dovendo esserlo, della propria clientela, non poteva non accorgersi che quelle enormi ed ingiustificate movimentazione di danaro avvenute sul conto corrente di [REDACTED] persona fisica erano in realtà riferite all'attività di emissione di obbligazioni svolta a nome della D [REDACTED] e, di cui, limitatamente alla parte lecita, la società, cliente della banca convenuta, aveva dato notizia anche nei propri bilanci (cfr. bilancio chiuso al 2005 e 2006 in atti).

La banca convenuta, in altri termini, era in possesso di tutte le notizie ed informazioni utili e necessarie da indurla a sospendere le operazioni anomale, segnalarle all'UIF con la motivazione di una "*possibile finalità di distrazione di fondi*" della società DCN, peraltro anch'essa correntista, che sarebbe stata certamente accordata dall'UIF, come poi avvenuto solo nel 2012, non essendo credibile che l'UIF abbia sospeso le operazioni solo in vista dell'apertura di una procedura concorsuale, non essendo invero necessario, per configurare come illecita l'attività di appropriazione delle somme spettante ad una società che questa sia "in odore di fallimento".

La banca avrebbe dovuto interrompere la prosecuzione del rapporto, per non prestare il fianco ed i mezzi al compimento di un'attività illecita, chiaramente rilevabile

dall'andamento del conto ove coniugata con le indispensabili informazioni che avrebbe dovuto assumere.

Tale doverosa condotta avrebbe dovuto essere compiuta dalla banca convenuta, come ritenuto dai CTU, già allo scadere del terzo trimestre dell'anno 2005, ovvero dal 30.9.2005.

E, invece, neppure quando è entrato in vigore il dlgs N. 231/2007, nella versione *ratione temporis* applicabile, che imponeva alle banche l'adeguata verifica della clientela, anche in corso del rapporto, con i connessi e più precisi obblighi di astensione, l'istituto convenuto ha provveduto a tanto.

Occorre al riguardo ricordare che l'art. 18 del dlgs 231/2007, nella versione qui applicabile, imponeva alle banche "Gli obblighi di adeguata verifica della clientela" consistenti nelle seguenti attività: *"a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale"*, l'art. 19 nel disciplinare le modalità di adempimento del suddetto obbligo, disponeva che *"lo stesso avviene"*, altresì, mediante *" il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute"*.

L'art. 23 del medesimo decreto disponeva che *"Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e inviano immediatamente alla UIF una segnalazione di operazione sospetta"*.

In altri termini, l'obbligo di segnalazione e di astensione già contenuto nella circolare del 2009 è stato ribadito ed espressamente sancito all'art. 23 Dlgs n. 231/2007 che,

sebbene riferito all'ipotesi in cui i destinatari del decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica di cui all'art. 18 comma 1 lettere a) b) c), deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi in cui i destinatari, come nel caso in esame, pur essendo in grado di assolvere a tale obbligo, lo abbia negligenemente eseguito ovvero del tutto omesso.

Nella fattispecie in esame, la banca convenuta ha, certamente, negligenemente eseguito o omesso gli obblighi di adeguata verifica di cui all'art. 18 comma 1 lettera c), con le modalità indicata all'art. 19, poiché se l'avesse assolto o diligenemente assolto, eseguendo i prescritti controlli, non poteva non rendersi conto che lo spropositato numero di transazioni concluse da I  utilizzando il conto, non erano compatibili con il profilo e l'attività svolta dal cliente, né invero è possibile pensare che la banca non si sia mai interrogata sull'origine degli enormi fondi transitati sul conto o perché società fiduciarie eseguivano bonifici milionari sul conto di un privato (oltre 17 milioni) senza alcuna apparente motivazione.

Tanto premesso come insegna la S.C. (n. 25289/2023) occorre distinguere l'omissione che caratterizza l'azione e l'omissione in senso stretto, ossia la condotta attiva, caratterizzata dall'omesso rispetto delle norme cautelari e quella omissiva in senso stretto. Precisa la S.C. che la distinzione tra queste due figure è indispensabile poiché diverso è il regime giuridico dell'una e dell'altra, e diversa è la regola di responsabilità, poiché *“Non ogni omissione integra un illecito omissivo: la colpa è da un punto di vista strutturale una omissione, consistendo nell'omesso rispetto di una regola cautelare. Chi agisce con colpa omette di osservare regole di prudenza: chi non si ferma allo stop è in colpa perché ha omesso di osservare un segnale stradale. Ma la responsabilità di costui (come di ogni altro che ponga in essere una condotta colposa) è attiva e non già omissiva. In sostanza, le omissioni in senso stretto non possono essere confuse con le azioni colpose, ossia con le azioni caratterizzate dal mancato rispetto di una regola cautelare. La differenza tra omissione ed azione, quanto all'illecito civile, è simile a quella penalistica tra reato omissivo proprio ed improprio, dove quest'ultimo è caratterizzato dal fatto di non impedire un evento che si aveva l'obbligo di impedire: l'agente rimane inerme rispetto ad un evento che dovrebbe evitare (ad esempio, omissione di soccorso). Anche nel diritto civile vale questa distinzione: l'omissione è caratterizzata dal mancato impedimento di un evento che si aveva l'obbligo di evitare, l'azione colposa è invece la causazione di un evento (non il suo mancato impedimento) dovuta ad omissione di cautele. Le due figure nel diritto civile sono trattate diversamente, poiché l'omissione (in senso stretto) è rilevante solo ove consista nella violazione di un obbligo specifico di tenere la condotta imposta (Cass., 9067/*

2018; Cass. 12401/ 2013). La ragione di questo diverso trattamento è presto detta: se l'omissione in senso stretto fosse atipica, ossia potesse rilevare anche a prescindere dalla esistenza di un obbligo specifico di agire, ossia se potesse individuarsi una omissione nella violazione di un qualsiasi obbligo generico, se non addirittura del generico dovere di *neminem laedere*, allora sarebbe violata la libertà individuale: imponendo ossia di agire in ogni caso in cui le circostanze lo impongono, anche se manca uno specifico obbligo di farlo, si determinerebbe una forte intromissione nella libertà individuale. L'obbligo inoltre graverebbe su un numero indeterminato di persone (chiunque si trovi in una situazione data), e sarebbe altresì una regola inefficiente: non c'è motivo di imporre ad una persona, che non ha fatto alcunché per determinare la situazione di pericolo, di spendere in risorse per evitarla (queste ragioni sono poste a giustificazione della regola restrittiva della responsabilità omissiva anche all'estero (v. *Stovin v. Wise* (1996) A.Euro 923, ed in particolare l'opinione di Lord Hoffmann). Non è un caso che tradizionalmente si ritiene che mentre le condotte attive colpose siano da ricondurre all'art. 2043 c.c., e dunque sono atipiche, nel senso che la violazione di qualsiasi regola cautelare, anche se non specifica, può dare luogo a responsabilità, invece l'omissione in senso stretto sfugge alla regola "atipica" del 2043 c.c., perché essa è rilevante solo in presenza di un tipico obbligo di agire".

Alla luce di tale criterio, nella fattispecie in esame, va ravvisata la colpa della banca per non aver conformato la propria condotta alla diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, e, in particolare, per non aver osservato la regola di condotta della sana e prudente gestione sancita dal richiamato dal citato art. 5 TUB nonché le disposizioni, primarie e secondarie ricavabili dalla normativa speciale del settore creditizio, in particolare le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla circolare n. 229 del 21.4.09 nonché la normativa in tema di lotta al riciclaggio innanzi richiamata, agevolato, in spregio a tali regole cautelari e di condotta, l'attività illecita, di raccolta illecita di fondi, commessa da I [REDACTED] ed i suoi concorrenti, fornendo loro un'indispensabile mezzo per la relativa commissione, - avuto riguardo alla specifica tipologia di reato-, consentendo un utilizzo, indisturbato, di quei servizi, pur connotato da chiari ed evidenti indici di abusivismo o comunque di illecito utilizzo, in violazione della citata Circolare della Banca d'Italia, dell'obbligo di segnalazione e preventiva sospensione delle operazioni sospette e d'interruzione del rapporto, sussistendone tutti i presupposti chiaramente evincibili dalle regole e doveri imposti dal sistema normativo innanzi richiamato.

Occorre inoltre ricordare che in capo all'imprenditore bancario gravano canoni comportamentali di diligenza, prudenza e perizia, propri dello status professionale del

soggetto, in quanto tale tenuto all'osservazione delle regole cautelari e non che il sistema bancario impone nello svolgimento di tale delicata attività, al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi a carico di terzi.

L'ordinamento settoriale del credito innegabilmente impone obblighi comportamentali la cui violazione integra la nozione di "altro atto o fatto idoneo... in conformità dell'ordinamento giuridico" a costituire fonte di obbligazioni fra soggetti determinati.

- **9. Nesso causalità e danno**

Occorre ora verificare la sussistenza del nesso eziologico causa-danno, regolato dal principio espresso dagli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Sussiste il nesso causale tra la condotta inerte antidiversa e l'illecito perpetrato da terzi ai fini della responsabilità dei primi – secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale – se con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione dei poteri avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, tenuto conto di tutte le possibili iniziative che la banca può assumere esercitando i poteri doveri propri del bonus argentarius.

La Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2024, n. 8778) ha chiarito che *“In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee”*.

Posto che, come innanzi detto, la colpa della banca si concreta nell'omissione della gamma di cautele imposte alle aziende che esercitano il credito, e, in particolare nella violazione dei doveri gravanti sul soggetto "Banca" a causa del proprio status, innanzi richiamate, può affermarsi che ove la banca avesse osservato quelle regole, tempestivamente controllando il conto, informandosi sulla natura e sulle cause delle abnormi movimentazioni, segnalato le operazioni innegabilmente sospette, previa sospensione delle stesse e astenendosi dalla prosecuzione del rapporto, avrebbero impedito il giro di affari illecito produttivo di danno o comunque l'aggravamento del danno arrecato al patrimonio della DCN ed ai suoi creditori.

In altri termini la colpevole condotta della banca che ha consentito l'incontrollata acquisizione e gestione del danaro su un conto corrente personale, in tal modo distratto al patrimonio sociale (potendo aggiungersi che gli investitori sono stati certamente indotti in errore, dall'allora apparente stato florido della società e dalla circostanza che il danaro circolava "ufficialmente" tramite il sistema bancario), ha fornito uno dei mezzi essenziali per la commissione di quella tipologia di attività illecita, consentendo al contempo il prolungarsi, in modo anomalo del giro degli affari realizzato da I [REDACTED] e dai suoi complici, in danno della DCN, ed il dilatarsi dell'esposizione debitoria di quest'ultima, tenuta al rimborso del danaro versato dai risparmiatori.

Il "bonus argentarius" deve, infatti, proprio in ossequio alle regole dell'ordinamento cui appartiene, cercare di impedire, con varie misure, che vanno allo scambio di informative, alla chiusura del conto al cliente di sospetto suo utilizzo per attività illecite, un evento dannoso, quale quello nella specie verificatosi, che non poteva non apparire, alla luce delle circostanze prima evidenziate, non solo probabile, ma anche prevedibile. La banca omettendo di attivare, e, nei fatti, favorendo, l'attività illecita perpetrata con l'utilizzo del conto, pur essendo in grado, di avvertire, per gli inequivoci segnali, cui si è più volte accennato, il grado di pericolosità insito nell'anomala e illecita movimentazioni di danaro chiaramente riscontrabile, non rilevando e segnalando e non interrompendo un rapporto connotato da chiari anomalie, ha facilitato quella raccolta illecita tra il pubblico, di cui si è più volte detto, e la relativa diffusione, fornendone anzi, un'arma, attesa l'affidabilità che ingenera nei terzi il sistema bancario, così agevolando e consentendo la distrazione di quel danaro dal patrimonio della DCN, pari al danno, che, senza il sostegno del sistema bancario sarebbe stato prevedibilmente contenuto entro dimensioni molto più modeste.

Ciò può essere ragionevolmente affermato, nel rispetto del principio dell'equivalenza causale delle condotte, temperato da quello della causalità efficiente, secondo il quale l'evento deve pur sempre essere riferibile ad una condotta commissiva od omissiva giuridicamente rilevante, che si inserisca nel nesso causale; quest'ultimo può essere, infatti, interrotto soltanto da un'azione od omissione che renda superflue, rispetto all'evento, le altre condotte, nel caso di specie mancanti.

Sebbene non vi sia stato un coinvolgimento della banca nei reati di abusiva raccolta del risparmio tra il pubblico e di bancarotta per distrazione ascritti ai gestori di fatto e di diritto della DCN, non può non riconoscersi, nel residuale ambito della colpa

civilistica, il necessario inserimento causale che la negligente condotta della banca convenuta ha avuto realizzazione dell'evento finale di danno, patito dalla società DCN. Una conferma, sia pure ex post, dell'affermato nesso causale, si ricava, come sopra detto, dal rapporto informativo della Banca d'Italia (all 11) che dimostra, anche in una prospettiva ex post, che se la banca avesse segnalato le operazioni sospette ovvero adeguatamente eseguito la segnalazione, al contempo sospendendo l'operazione indicando fin da subito, la reale finalità e causa di delle movimentazioni rilevabili dal conto personale di I██████, ossia la "possibile finalità di distrazione di fondi" dalla società, la sospensione ovvero il blocco del conto sarebbe stata accordata dall'UIF, come poi ha fatto nel 2012, essendo l'attività distrattiva di un patrimonio sociale e/o comunque l'indebita appropriazione del danaro sociale una condotta illecita pur se non avvenga in vista dell'apertura di una procedura concorsuale.

La banca, in considerazione di tutto quanto innanzi esposto, ha fornito un valido ed, anzi essenziale contributo causale alla consumazione del reato di abusiva raccolta del risparmio e del delitto di distrazione, avendo avallato e consentito innumerevoli operazioni, in uscite ed in entrata, priva di apparenti motivi e del tutto incongruenti rispetto alla tipologia di correntista, consentendo al sistema illecito ideato dai gestori della DCN di autoalimentarsi ed espandersi fino alle dimensioni accertate nelle plurime sedi civili e penali ossia complessivi 800 milioni di euro.

10. Il danno arrecato al patrimonio della società rendendolo insufficiente ed ai creditori sociali, determinazione del quantum.

Il danno risarcibile deve essere conseguenza della condotta illecita e perciò causalmente collegato a quest'ultima.

Rileva il giudicante che i consulenti in risposta al quesito posto alla lettera h) "*quale sia l'ammontare totale della perdita patrimoniale... cagionata alla società fallita, in danno della massa dei creditori, per effetto dell'attività di raccolta di fondi inerente al prestito obbligazionario irregolare, operata con mezzi e per conto della società fallita, ma utilizzando per i versamenti i predetti conti bancari, al di fuori del circuito dei conti bancari ufficiali societario, in pregiudizio della tracciabilità e reperibilità dei fondi raccolti ed acquisiti al patrimonio sociale e quindi della capacità di rimborso del prestito obbligazionario*" hanno eseguito un calcolo del saldo negativo riferito allo "specificato affare" *rectius* alla gestione dell'attività riconducibile alla raccolta abusiva del risparmio posta in essere da ████████ M██████ utilizzando il conto corrente bancario per cui è causa, in complessivi euro (-)19.791.581,01 pari alla

perdita/sbilancio negativo del conto che le movimentazioni in entrate ed in uscite, direttamente riconducibili a detta raccolta, hanno fatto registrare.

In perizia, i consulenti evidenziano che tale sbilancio negativo del conto di – 19.791.581,01, derivante dal saldo algebrico (entrate meno uscite) delle operazioni ritenute direttamente riconducibili all’attività di raccolta abusiva del risparmio, era stato coperto da I [REDACTED], all’occorrenza, con le entrate “non direttamente riconducibili alla raccolta” provenienti dai bonifico delle società fiduciarie, pari a complessivi euro 17.250.000,00, versati sul conto tra il 2006 ed il 2009; precisano che senza tale la liquidità in entrata, I [REDACTED] non avrebbe potuto restituire alla numerosa schiera di soggetti le somme in scadenza.

Dalla perizia risulta che le società fiduciarie che hanno disposto bonifici in entrata sui conti di I [REDACTED] tra il 2006 ed il 2009, erano - [REDACTED] SPA - fiducianti M [REDACTED] e [REDACTED]; - [REDACTED] SPA - fiduciante [REDACTED] [REDACTED]

E tali società fiduciarie detenevano partecipazioni al capitale sociale della società D [REDACTED] Holding S.p.a., la quale a sua volta deteneva la totalità delle quote di partecipazione al capitale sociale della D [REDACTED] e S.p.a., dato ricavato sia dalla visura in atti che dalla ordinanza del GIP applicativa della misura cautelare.

Assumono i consulenti che tale dato dimostrata un collegamento soggettivo tra la D [REDACTED] S.p.a. e le società fiduciarie dalle quali provenivano i fondi (ovvero la [REDACTED] s.p.a. e la [REDACTED] Spa) che, nel meccanismo finanziario descritto, hanno determinato in entrata la disponibilità liquida sul conto corrente intrattenuto da I [REDACTED] con la BPA, per un importo complessivo di euro 17.250.000,00 impiegato poi in uscita per effettuare la restituzione delle somme in favore di una numerosa schiera di soggetti.

Procedono poi alla ricostruzione delle quote di partecipazione al capitale sociale delle società DCN e De [REDACTED] Holding S.p.a., al fine di evidenziare, ulteriormente, la connessione esistente tra le suddette società fiduciarie e la società D [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. ossia il livello di “collegamento soggettivo e operativo” esistente tra le entrate provenienti dalle predette società fiduciarie per complessivi euro 17.250.000,00 registrate in entrata sul conto e la società D [REDACTED] [REDACTED] S.p.a..

Segnalano, quale ulteriore elemento di collegamento, la circostanza che il fiduciante [REDACTED] M [REDACTED] (titolare effettivo della quota detenuta dalla [REDACTED] s.p.a.) almeno dal 1994 e fino al 2012 era altresì stato amministratore unico della società D [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. senza soluzione di continuità, fino al 2012.

Concludono, quindi, determinando l'ammontare derivante dall'esercizio di un'attività di raccolta abusiva del risparmio, operata da [REDACTED] M [REDACTED] utilizzando il conto, in negativo per euro (-)19.791.581,01, (ripiantata con le entrate, non direttamente riconducibili alla raccolta illecita, provenienti dalle fiduciarie).

Reputa il giudicante che il danno direttamente arrecato dalla condotta illecita dei gestori della DCN e colpevolmente agevolato/fiancheggiato della banca va determinato considerando il debito occulto derivante dalla raccolta abusiva del risparmio svolta da I [REDACTED] e dai gestori di fatto della DCN, realizzata con la diffusione dei certificati obbligazionari irregolari, ed utilizzando quale mezzo per la sua commissione i conti correnti bancari, poi imputato, nel 2012, alla DCN che si è vista, quindi, gravata da un enorme debito, pur non disponendo dell'attivo riferito alla raccolta illecita in quanto distratto da I [REDACTED] utilizzando i propri conti correnti bancari personali.

L'importo complessivo del debito irregolare, occulto e mai contabilizzato nei bilanci della DCN, prima del 2012, risulta documentato nella sentenza penale di condanna confermata in appello e in Cassazione in euro 753.019.000,00 a tutto il 2009 nonché dallo stato passivo della SDF e dei soci, prodotto in atti, contenente l'ammissione della domanda presentata dalla Curatela del fallimento della DCN per euro 846.209.601,31 sul rilievo, evidenziato nella sentenza di fallimento del 9.5.2013, che i soci della SDF avevano posto in essere un'opera di svuotamento del patrimonio della DCN, distraendo le somme versate dagli obbligazioni in occasione del prestito obbligazionario avvenuto con la spendita del nome della DCN, sui conti correnti personali di I [REDACTED], nonché dalle sentenze dichiarative di fallimento.

L'esistenza e l'ammontare complessivo del debito, corrispondente sottrazione alla DCN, ed individuato quale principale causa del dissesto, come già detto, è ricavabile da plurime decisioni civili e penali, ritualmente prodotte in giudizio.

Dalla pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 26953/2021) si ricava il principio di libera utilizzabilità, ai fini della decisione, delle prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o le altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da altro giudice, ove ritualmente allegate dalle parti processuali.

La passività inespressa, costituita dall'enorme debito cd. obbligazionario/derivante dalla raccolta di danaro illecita, non rappresentato nelle scritture contabili della DCN, ma esistente, allorquando è stato scoperto ha azzerato il valore del patrimonio della società e il danaro non riversato sui conti e nelle casse della DCN, ma raccolto presso i risparmiatori a suo nome, è stato indebitamente versato sui conti personali dei gestori di diritto e di fatto della DCN e trattenuto nel loro patrimonio.

Come risulta dalle sentenze penali di condanna il mancato inserimento nei bilanci della DCN dell'attività di raccolta abusiva del risparmio ha assunto rilevanza non solo per l'omessa esposizione nei bilanci del corrispondente debito occulto, ma ha consentito attività distrattive delle somme in tal modo raccolte e, dopo il fallimento, la difficoltà di ricostruire il patrimonio sociale con corrispondente danno ai creditori.

In tale danno complessivamente considerato arrecato alla società ed ai creditori sociali, la cui produzione, per quanto innanzi detto, è stata agevolata dalla condotta colpevole della banca, l'ammontare ascrivibile alla Banca [REDACTED], a parere di questo giudice va determinato in 18,7 milioni, corrispondente alla danaro raccolto e rilevato dalle entrate del conto corrente in esame nella perizia della D [REDACTED] escludendo i fondi rinvenienti dalle società fiduciarie, e non versato su quelli societari della DCN e, quindi, in tal modo distratto, calcolato, in detta relazione in misura percentuale del 10% rispetto al 91,6% del danaro raccolto e rilevato, non condividendo questo giudice, pienamente, la formula dello sbilancio della gestione da raccolta illecita, intesa quale specifico affare, utilizzata dai CTU poiché indirizza l'indagine verso una prospettiva ulteriore rispetto al questo posto.

Dovendosi al riguardo ricordare che l'adozione del criterio equitativo è consentita in caso di difficoltà nella quantificazione del danno, comunque fondata su dati certi, riscontrabili e riscontrati e, comunque, più favorevole alla banca, rispetto allo sbilancio rilevato dai consulenti.

E' il caso di aggiungere l'irrilevanza della versione n. 2 della perizia eseguita dal CTU in base ai nominativi dei risparmiatori elencati nel prospetto dello stato passivo, prodotto in corso di causa dalla Curatela, sia perché le modalità operative della raccolta illecita, avvenuta mediante la diffusione di certificati obbligazionari al portatore, non già nominativi, presuppone a molte che possa non esservi corrispondenza tra il possessore del titolo ed i nominativi di coloro che hanno eseguito i versamenti sul conto o insinuatisi al passivo, trattandosi di dati, peraltro, non essenziale al fine di

stabilire la riconducibilità delle movimentazioni rilevabili sul conto all'illecita attività descritta.

Non può infine ritenersi fondata la doglianza mossa dalla banca secondo cui il danno sarebbe insussistente avendo la D. [REDACTED] nella propria relazione riscontrato, nella ricostruzione del cd. prestito obbligazionario fuori bilancio, rimborsi maggiori della raccolta.

Tale eccezione, invero, non considera che l'abusiva attività di raccolta del risparmio, realizzata mediante la diffusione di certificati obbligazionari al portatore, in considerazione del modus procedendi innanzi descritto, era un sistema che, in parte si autoalimentava con i proventi della raccolta illecita e, in parte, con gli attivi versati sui conti personali di I. [REDACTED] dalle società fiduciarie che, nel lasso temporale esaminato, hanno consentito restituzioni maggiori della raccolta.

Tuttavia nel presente giudizio si discute dell'agevolazione delle banche alla attività di raccolta e di gestione del danaro illecitamente raccolto e non già delle somme direttamente o indirettamente ovvero eventualmente distratte alla DCN, tramite le fiduciarie che detenevano il capitale sociale della D.H. socio unico e controllante la DCN, né se le banche abbiano agevolato tali entrate, per tale motivo dei relativi importi non si è neppure tenuto conto nelle entrate, pur esistenti e consistenti, riscontrati nelle annotazioni del conto intrattenuto conto la BPA.

Inoltre, l'eccezione non considera che, come evidenziato dai CTU, tra le entrate e le uscite non vi era alcuna correlazione, pur cui, com'è, peraltro, evincibile dalla stessa relazione D. [REDACTED] nonostante le maggior uscite, per rimborsi, rilevate, nella medesima relazione si indica un residuo debito riferito all'illecita raccolta, nel 2012, di euro 723 milioni.

Si tratta, in tal caso di un danno al patrimonio della società, con la conseguente diminuita garanzia patrimoniale della stessa, ai sensi dell'art. 2740 c.c., scaturita dalla condotta illecita posta in essere da I. [REDACTED] e dai gestori della DCN resa possibile dai servizi resi dalle banche, che hanno permesso l'anomala movimentazione dei conti e consentito il transito su di essi di enormi somme sottratte al patrimonio della DCN, provocandone o comunque aumentando il dissesto, donde il danno riflesso a tutti i creditori.

Un simile danno, riguarda tutti i creditori che avevano già contrattato con la società prima della emersione del debito occulto riferito al prestito obbligazionario irregolare,

perché essi vedono, a cagione di questo, aggravarsi ridursi la garanzia ex art. 2740 c.c.; sia quelli che hanno in apparenza investito i loro risparmi nella società avendo versato le somme solo dopo il rilascio di obbligazioni al portatore recanti la dicitura D [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. e la firma dell'allora amministratore M [REDACTED].

Alla stregua dei superiori principi, nel caso di specie il danno fatto valere è quello cagionato alla massa dei creditori, quale posizione indistinta e riflessa del pregiudizio al patrimonio sociale, essendo indubbio che il peggioramento delle condizioni patrimoniali societarie arreca un danno a tutti i creditori, che vedono pregiudicata la garanzia patrimoniale generica e ridotta matematicamente la chance di soddisfare il loro credito.

11. Sull'eccezione della convenuta di insussistenza del danno alla luce delle sentenze penali.

La banca convenuta nell'eccepire la carenza di legittimazione/ titolarità attiva della pretesa risarcitoria in capo ai Curatori, ha altresì dedotto, per connessione di argomento, che i Curatori fallimentari della D [REDACTED] non potrebbero far valere, in via risarcitoria, alcun danno subito dal patrimonio della società fallita richiamando, a sostegno, alcune parti della motivazione delle sentenze penali di condanna rese dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Roma che a dire della convenuta, avrebbero accertato ed affermato che la D [REDACTED] beneficiò dei fondi riferiti al prestito obbligazionario "irregolare".

In particolare, evidenzia la convenuta, che a pagina 58 della sentenza resa dal Tribunale di Roma si legge che *"la raccolta del risparmio, pur se effettuata abusivamente, è riconducibile al fatto alla società fallita, ed il denaro incassato non risulta essere stato sottratto agli scopi sociali"*, con ciò escludendo un'attività distrattiva e dunque un danno alla società D [REDACTED].

Richiama inoltre la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, tornando sull'argomento (a pag. 64), ha affermato invece che costituiva "attività distrattiva" il solo fatto che il risparmio confluiva sul c/c personale di M [REDACTED] prima di essere utilizzato per le esigenze della società, ribadendo poi che *"deve ritenersi provato che le somme di denaro provenienti dalle obbligazioni irregolari fossero state utilizzate per le esigenze dell'impresa"*, dunque, alcuna distrazione e danno potrebbe configurarsi.

Rileva il giudicante che quanto sostenuto dalla convenuta è sconfessato dalla lettura della pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione n. 42749/2019 che riassume e coniuga quanto deciso nei primi due gradi di giudizio.

In tale decisione si premette che DCN“ ... sin dagli inizi della sua risalente attività, aveva beneficiato di finanziamenti da parte di terzi attraverso un sistema di emissione di obbligazioni che, alla data del fallimento, ammontava ad Euro 40.000.000,00; parallelamente a detta forma regolare di finanziamento, iscritto in bilancio e riscontrato dalle relative delibere assembleari, la società aveva beneficiato di una forma anomala di finanziamento, attraverso l'emissione di obbligazioni "al portatore", giunte all'ammontare di 720.000.000,00 di Euro nel maggio 2012. Detta seconda forma di finanziamento risulta del tutto priva di traccia, sia a livello di delibere assembleari che di bilanci societari, e le somme in tal modo ottenute erano transitate su diciotto conti correnti bancari, intestati a I.M. come persona fisica, piuttosto che nella sua qualità di amministratore della società. Detti conti correnti erano dedicati, infatti, unicamente a tali operazioni di debito sommerso, per i cui rimborsi erano state utilizzate somme provenienti da svariate società del gruppo, ossia, oltre che dalla fallita, dalle fiduciarie [REDACTED] e [REDACTED] s.p.a.. Tale debito sommerso ammontava ad oltre 918.000.000,00 di Euro nel 2004, ed è stato individuato come la causa del dissesto societario, oltre che come operazione distrattiva - al capo C) di imputazione -, posto che tale importo non era ripianabile con la redditività accertata della società, con la conseguenza che le ulteriori operazioni poste in essere dal gruppo societario sono state qualificate come operazioni distrattive”; al punto 2.6 della sentenza della S.C. si legge inoltre e significativamente che “Il Tribunale, infatti, in riferimento al capo C) di imputazione, aveva ritenuto che le somme di denaro raccolte attraverso le obbligazioni irregolarmente emesse fossero state utilizzate per il soddisfacimento di scopi sociali, ossia per rimborsare gli obbligazionisti, escludendo, per tale ragione, la distrazione delle somme medesime. Al contrario, la Corte di merito, ..., ha qualificato la condotta come distrattiva, in quanto le somme raccolte attraverso le obbligazioni irregolari non erano mai confluite sui conti della società che, pertanto, non ne aveva mai avuto la disponibilità, non essendo state, peraltro,, dette somme mai contabilizzate né appostate in bilancio; l'accumularsi del debito obbligazionario irregolare aveva fatto sì che la [REDACTED] s.p.a. si trovasse, nel 2012, ad essere debitrice di poco meno di un miliardo di Euro, somma che non aveva mai potuto rimborsare per intero, non avendo, peraltro, mai fruito neanche di un Euro della provvista raccolta a suo nome. Evidente appare, quindi, come le diverse conclusioni raggiunte nei gradi di merito siano esclusivamente il frutto di una diversa prospettiva valutativa, su cui nessuna incidenza hanno avuto le prove dichiarative, incontestato essendo rimasto il nucleo fattuale della vicenda, a cui è stata, semplicemente, attribuita una diversa valenza in relazione alla fattispecie di bancarotta distrattiva contestata. Il primo giudice, infatti, ha ritenuto dirimente la destinazione delle somme al rimborso - peraltro parziale - degli obbligazionisti, mentre la Corte territoriale ha ritenuto centrale e determinante la circostanza che il controvalore delle obbligazioni irregolari, assunte in una ampio arco temporale in

nome della società, fino a determinare un ingente debito, non fosse mai entrato nella disponibilità della stessa - circostanza del tutto pacifica -, in ciò ravvisando la distrazione, considerato, altresì, che le somme indicate avrebbero dovuto essere destinate al soddisfacimento dei creditori sociali, e non solo di una categoria di essi, ossia gli obbligazionisti che avevano acquisito dette obbligazioni irregolari. La distrazione, infatti, è il compimento di qualsiasi atto negoziale di disposizione patrimoniale, affetto da anomalie genetiche e/o funzionali, dal quale deriva una diminuzione patrimoniale per l'azienda; ciò in coerenza con l'inquadramento della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, e deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare (Sez. 5, sentenza n. 50081 del 14/09/2017, Zaazzini, Rv. 271437; Sez. 5, sentenza n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562). La peculiarità della vicenda in esame è costituita dalla modalità concreta di svolgimento delle operazioni, in quanto le obbligazioni venivano emesse in nome e per conto della [REDACTED] s.p.a., le somme da parte dei sottoscrittori venivano versate su conti intestati a I.M., con la conseguenza che le obbligazioni irregolari, pur costituendo a tutti gli effetti operazioni geneticamente riferibili alla società, si erano concretate in una sistematica distrazione delle somme dal patrimonio societario - sul quale non erano mai confluite e dalla cui contabilità non erano mai risultate - con conseguente sviamento degli ingenti importi di denaro sin dalla fase di emissione delle obbligazioni ed inidoneità dei corrispettivi in riferimento al vincolo di garanzia dei creditori.

Nel caso che occupa l'operazione, in sostanza, determinava il venire in essere di poste debitorie per la società - cartolarmente rappresentate dalle obbligazioni - a fronte delle quali, tuttavia, le somme erogate dai sottoscrittori non erano mai entrate, e neanche semplicemente transitate, nel patrimonio societario, confluendo direttamente ed esclusivamente sui conti correnti di [REDACTED] M [REDACTED] come tali mai destinate agli scopi sociali, pur a fronte di un debito societario, di cui non rimaneva alcuna traccia nelle scritture contabili e nei bilanci societari?.

La decisione della S.C. particolarmente eloquente sul punto sconfessa la tesi sostenuta dalla banca fondata sull'opzione valutativa assunta dal Tribunale di Roma in primo grado e poi sconfessata nei gradi successivi.

In considerazione degli accertamenti svolti in sede civile e penale e risultanti dalle varie sentenze e risultanze delle investigazioni così come delle relazioni prodotte dalla curatela, non sussiste alcun dubbio, né può porsi seriamente in discussione, che l'attività illecita come innanzi descritta e sintetizzata sia stata realizzata in danno al patrimonio sociale della DCN provocandone il dissesto e dei suoi creditori sociali.

12. Eccezione di compensazione.

La banca, infine, ha eccepito in caso di condanna la compensazione con il controcredito dalla stessa vantato e insinuato al passivo del fallimento DCN, allo stato ridotto, per effetto dei riparti, a circa 9 milioni, in chirografo.

Rileva il giudicante che presupposto per l'operatività della compensazione ex art. 56 L.F. è dato dalla reciprocità soggettiva (identità dei soggetti portatori contestualmente di posizioni debitorie e creditorie) e la reciprocità temporale tra i crediti che vanno ad estinguersi, nel senso che entrambi devono collocarsi o prima o dopo l'apertura della procedura concorsuale.

Tipicamente, dunque, la reciprocità viene negata qualora un credito verso il debitore sottoposto a fallimento, sorto anteriormente all'apertura della procedura, si contrapponga ad un controcredito della massa, nato quindi, come nel caso in esame, con il fallimento o a seguito dell'esercizio di un diritto o di un'azione che nella stessa trova causa e fondamento, e non già insistente nel patrimonio del debitore prima dell'apertura della procedura Cfr. Cass. civ., sez. I, 19 novembre 2008, n. 27518, e tutta la giurisprudenza sul debito restitutorio del terzo conseguente all'accoglimento dell'azione revocatoria.

Neppure può ritenersi che sussista reciprocità soggettiva essendo la curatela legittimata all'esercizio dell'azione in rappresentanza dei creditori sociali, per quanto sopra detto in punto di legittimazione, mentre il credito della banca è riferito alla società fallita, per cui l'eccezione non può essere accolta.

Il regime delle spese segue la soccombenza che si liquidano in dispositivo tenendo conto che l'attività difensiva della Curatela attrice ed interventrice non si è diversificata e, peraltro, è stata svolta con il medesimo difensore, per cui può considerarsi unica, pur tenendo conto ai fini della liquidazione della complessità della questioni poste e dell'attività difensiva svolta per due parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice dott. Valentina Vitulano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2706/2017, ogni contraria istanza disattesa così provvede:

1.in accoglimento della domanda attorea condanna la banca [REDACTED]
[REDACTED] S.p.A. quale successore per incorporazione della BANCA
[REDACTED] S.p.A. (ora [REDACTED] S.p.A.), in persona

del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della Curatela del Fallimento D [REDACTED]
[REDACTED] s.p.a, in persona dei Curatori p.t., al pagamento della
somma di euro 18.700.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo
per le causali di cui in motivazione;

2. condanna la banca convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della Curatela
attrice ed intervenuta che liquida in complessivi euro 150.000,00, oltre euro 2.000,00
spese documentate, nonché 15% su compensi per spese generali, iva e cpa come per
legge.

Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della
banca convenuta quale parte soccombente.

Così deciso in Torre Annunziata, lì 27.10.2025

Il Giudice
dott. Valentina Vitulano
